

Alma Mater Studiorum  
Università di Bologna – Sede di Forlì

FACOLTA' di SCIENZE POLITICHE  
"ROBERTO RUFFILLI"

Corso di Laurea in  
Criminologia applicata per l'investigazione e la sicurezza  
(Classe 89/S)

*TESI DI LAUREA*  
*in Criminologia e Vittimologia*

***La figura dell'educatore penitenziario.***  
***Una ricerca presso gli Istituti Penitenziari***  
***della Regione Emilia Romagna***

*CANDIDATO*  
*Michela Guerriero*

*RELATORE*  
*Prof. Susanna Vezzadini*

*CORRELATORE*  
*Isp. Concita Consalvo*

*Anno Accademico 2008/2009*  
*Sessione II*



# INDICE

<b>Introduzione</b>	<b>pag.</b>	<b>5</b>
 <b>PARTE PRIMA. L'ANALISI TEORICA</b>		
 <b>CAPITOLO 1</b>		
<b>Evoluzione storica del concetto di pena e nascita del carcere</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>9</b>
1.1 Il carattere afflittivo e punitivo della pena nel primo Medioevo	>>	10
1.2 Condizioni sociali ed esecuzione della pena nel tardo Medioevo	>>	12
1.3 <i>Bridewell e Rasp-Huis</i> : le prime ipotesi di pena carceraria	>>	14
1.4 La nascita del penitenziario negli Stati Uniti	>>	17
1.5 La riforma carceraria in Europa e lo sviluppo di nuove correnti di pensiero	>>	20
1.6 L'evoluzione dei modelli retributivo e riabilitativo e la nascita della giustizia ripartiva	>>	27
 <b>CAPITOLO 2</b>		
<b>Il carcere in Italia: excursus storico-legislativo dall'Unità d'Italia alla riforma penitenziaria</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>33</b>
2.1 Situazione nell'Italia pre-unitaria	>>	34
2.2 Dall'Unità d'Italia al fascismo	>>	36
2.3 Dal fascismo alla riforma del 1975	>>	40
2.4 La riforma penitenziaria del 1975	>>	47
2.5 D.p.r. 30 giugno 2000, n. 230	>>	60
 <b>CAPITOLO 3</b>		
<b>La rieducazione in carcere e l'affermazione della figura dell'educatore penitenziario</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>63</b>
3.1 Chi è l'educatore?	>>	64
3.2 Mansioni e compiti dell'educatore	>>	66
3.2.1 Attività di osservazione	>>	67
3.2.2 Attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati	>>	71
3.2.3 Organizzazione del servizio di biblioteca	>>	72
3.2.4 Partecipazione alla commissione interna all'istituto penitenziario nella predisposizione del regolamento interno	>>	73

3.2.5	Partecipazione al consiglio di disciplina	pag.	73
3.2.6	Partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive	>>	74
3.2.7	Mansioni delegabili dal direttore dell'istituto	>>	74
3.3	Elementi del trattamento	>>	76
3.3.1	L'istruzione	>>	78
3.3.2	Il lavoro	>>	78
3.3.3	Le attività culturali, sportive e ricreative e ruolo della comunità esterna	>>	80
3.3.4	La religione	>>	81
3.3.5	Le relazioni con la famiglia	>>	81
3.4	Problemi e considerazioni sull'applicazione del dettato normativo	>>	83

## **PARTE SECONDA. LA RICERCA EMPIRICA**

### **CAPITOLO 4**

#### **Il trattamento rieducativo: un confronto tra alcuni Istituti**

##### **Penitenziari della Regione Emilia Romagna** >> **91**

4.1	I risultati della ricerca	>>	95
4.1.1	Le caratteristiche dell'Istituto	>>	96
4.1.2	L'iter formativo degli educatori	>>	100
4.1.3	Le mansioni dell'educatore	>>	102
4.1.4	I rapporti interpersonali con gli altri operatori	>>	106
4.1.5	Gli ostacoli riscontrati nella reale applicazione della funzione rieducativa e le iniziative necessarie al suo potenziamento	>>	108

##### **Conclusioni** >> **115**

##### **Bibliografia** >> **121**

##### **Appendice**

Intervista n.1: educatrice in pensione della Casa Circondariale di Forlì	>>	131
Intervista n.2: educatore della Casa Circondariale di Forlì	>>	139
Intervista n.3: educatrice dell'I.P.M. di Bologna	>>	147
Intervista n.4: educatori della Casa Circondariale di Bologna	>>	153
Intervista n.5: educatrice della Casa Circondariale di Ravenna	>>	159

## Introduzione

Acerbi sostiene che il carcere non rappresenta di per sé un valore, ma piuttosto manifesta una sconfitta. “Quel che esce perdente è l’impegno a puntare sulla libertà dell’uomo, del colpevole, ma anche di ogni cittadino. La pena non è il trionfo della giustizia, ma il segno della resa ad una condizione di impotenza, nella quale per la debolezza di tutti la giustizia non riesce a raggiungere il suo vero scopo. Per questo un sistema penale che faccia perno soltanto sul carcere è difficilmente giustificabile dal punto di vista della sostanza etica della vita collettiva”<sup>1</sup>.

Oggi, tuttavia, il carcere adempie in maniera dominante alla funzione punitiva, sino al punto che carcere e pena vengono considerati dall’opinione pubblica quasi sinonimi. In questo elaborato si è cercato di capire come si è arrivati a pensare a questo e quanto sia possibile oggi implementare percorsi di rieducazione all’interno del sistema penitenziario italiano. La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” ha introdotto un modello di giustizia riabilitativa imperniato sul valore della persona e sulla progressiva reintegrazione sociale dei detenuti sottoposti a carcerazione e a internamento, e ha recepito sia il precetto, rimasto inattuato per molto tempo, dell’art. 27 co. 3 Cost. che dispone che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, sia i principi proposti dalla normativa internazionale in materia di diritti umani. Per la prima volta nella tradizione giuridica del nostro Paese il detenuto viene considerato come “persona” portatrice di bisogni ed esigenze specifiche; dall’antico concetto di “depersonalizzazione” dell’istituzione totale carceraria e di mera afflittività della pena si passa, dunque, a quello di “individualizzazione” del trattamento al fine del riadattamento sociale del detenuto e l’educatore diviene, così, la figura atta al perseguimento di quest’obiettivo.

---

<sup>1</sup> Pegoraro R., Cesaro D., Baccaro L., *Pena ed etica: quale senso?*, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologica”, fasc. 1-3/anno V/gennaio-dicembre 2001, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 154-155

Operando dei confronti tra alcuni Istituti Penitenziari della Regione Emilia Romagna si è voluto comprendere quanto e come, effettivamente, sia possibile oggi tradurre in concreto il concetto di rieducazione nel contesto delle strutture e delle culture presenti nel penitenziario.

Per tentare di dare una risposta a questa domanda si è scelto di organizzare questo elaborato attraverso due momenti, uno di analisi teorica e uno di ricerca empirica.

Il primo percorso riguarda i primi tre capitoli della ricerca.

Il primo capitolo tratta l'evoluzione storica della funzione della pena per giungere alla nascita di un modello di giustizia improntato sulla rieducazione del condannato.

Il secondo capitolo comprende un excursus storico-legislativo sulle trasformazioni avvenute nel sistema penitenziario dall'Unità d'Italia fino alla riforma penitenziaria attuale.

Il terzo capitolo introduce la figura dell'educatore penitenziario, mettendo in luce le mansioni e le corrispettive competenze cui è chiamato a rispondere nell'esercizio della sua funzione.

Il secondo percorso, invece, si riferisce al quarto capitolo e comprendere l'analisi del materiale raccolto nei vari Istituti Regionali attraverso delle interviste rivolte ad alcuni educatori operanti in essi, integrando il tutto con l'esperienza vissuta personalmente presso la Casa Circondariale di Forlì in virtù dell'attività di tirocinio. Il capitolo si apre con una breve descrizione della metodologia utilizzata per la realizzazione della ricerca, seguita dai risultati dell'analisi del contenuto effettuata sulle risposte degli intervistati. Gli istituti penitenziari oggetto della ricerca sono stati: la Casa Circondariale di Forlì, la Casa Circondariale di Ravenna, la Casa Circondariale di Bologna e L'Istituto Penale Minorenni di Bologna.

Dall'analisi dei contenuti delle interviste semi-strutturate si è cercato di comprendere quanto professionalità, struttura e società possano influire sul concetto e sulla pratica della rieducazione.

## **PARTE PRIMA. L'ANALISI TEORICA**





# CAPITOLO 1

## **Evoluzione storica del concetto di pena e nascita del carcere**

Il carcere, come luogo di pena viene visto come un dato naturale: chi commette un reato deve scontare la pena passando un certo periodo della sua vita rinchiuso dentro uno spazio istituzionale definito “carcere”. Eppure questo, come strumento di esecuzione della pena, è una creazione relativamente recente.

Pena e carcere sono due concetti che sono stati per lunghi anni del tutto separati: la pena è stata continuamente condizionata dalla mentalità, dalla cultura, dalle invenzioni e scoperte dei secoli passati; si tratta quindi di un concetto frutto dei continui mutamenti avvenuti nella storia e strettamente connesso alle fasi dello sviluppo economico.

Il carcere inteso come pena nasce intorno al periodo di ascesa capitalistica; prima di quest'epoca non esisteva o rappresentava, al più, una trascurabile eccezione; ad essere ignorato non era tanto il carcere come istituzione, quanto la pena dell'internamento come privazione della libertà<sup>2</sup>.

La pena è sempre stata concepita come l'unico strumento attraverso il quale eliminare o almeno limitare il crimine, conciliando la rivendicazione della prevedibilità e della giustizia con l'equità delle sentenze, ossia individuando le modalità punitive che garantiscono meglio l'eliminazione del crimine, evitando che qualcuno venga punito più duramente di quanto sia necessario. La trasformazione dei sistemi punitivi viene rappresentata come una sequenza di tentativi di bilanciare sempre meglio queste esigenze, fino a giungere ai sistemi punitivi di Stato sociale imperniati sulla rieducazione<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982

<sup>3</sup> Santoro E., *Carcere e società liberale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004

## 1.1 Il carattere afflittivo e punitivo della pena nel primo Medioevo

Nella storia dell'evoluzione della pena, possiamo distinguere diverse epoche durante le quali hanno prevalso sistemi punitivi completamente differenti.

Per tutto il Medioevo non era tanto il carcere come istituzione ad essere ignorato, ma piuttosto era la pena come privazione della libertà, protratta per un determinato periodo di tempo e non accompagnata da alcuna sofferenza ulteriore, ad essere sconosciuta. Per tutto il periodo feudale si può parlare di carcere preventivo e carcere per debiti, anche se in un secondo momento la sua funzione divenne quella di luogo di custodia provvisoria per imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione dell'estremo supplizio o delle pene corporali.

Nel primo Medioevo le pene più praticate furono quelle pecuniarie e le *penances*; non esisteva un sistema punitivo di Stato. Il diritto penale giocava un ruolo secondario, il suo obiettivo principale era quello di preservare la pace e assicurare l'ordine tra soggetti uguali: se qualcuno commetteva un reato contro la decenza, la pubblica moralità, la religione, oppure se uccideva o feriva gravemente il suo vicino, si teneva un raduno solenne di uomini liberi, in cui si pronunciava il giudizio e si costringeva il colpevole a pagare una pena pecuniaria, *Wergeld* o *penance*, in modo da non far degenerare la vendetta in faida e anarchia.<sup>4</sup>

Le distinzioni di classe si manifestavano nelle caratteristiche della *penance*: esse erano fissate in base allo stato sociale del reo e a quello della vittima. Tale sistema fu uno dei principali fattori dell'evoluzione della pena verso l'introduzione delle pene corporali, per l'impossibilità da parte delle classi inferiori di far fronte al pagamento delle pene pecuniarie.

Nelle società feudali la pena aveva per lo più carattere punitivo e privatistico e si fondava sulla categoria etico-giuridica del "taglione", una forma di vendetta secondo la quale era necessario pareggiare i danni derivanti dal reato, privando il reo di quei beni riconosciuti dalla comunità come valori sociali (la vita, l'integrità fisica e il denaro). La pena come retribuzione non è qui connessa al danno subito dalla vittima del reato, ma all'offesa a Dio, assumendo la natura di *espatio*, di castigo divino. Questa natura in parte ibrida, *retributio* ed *espatio*, della sanzione

---

<sup>4</sup> Rusche G., Kirchheimer O, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

penale in epoca feudale non poteva trovare nel carcere, nella privazione della libertà, la propria esecuzione, in quanto in un sistema socio-economico in cui non si era ancora compiutamente storicizzata l'idea del lavoro umano misurato nel tempo, la pena come retribuzione, come scambio misurato sul valore, non era in grado di trovare nella privazione del tempo l'equivalente del reato, la quale si realizzava invece nella privazione di quei beni socialmente avvertiti come sociali, la vita, l'integrità fisica e il denaro.<sup>5</sup>

La pena doveva operare come castigo divino, attraverso la quale il reo espiava la sua colpa e lo scoraggiava con la propria severità alla recidiva, rimuovendo anche la paura collettiva del contagio e gli effetti negativi da questo prodotti. Il castigo doveva essere spettacolare, crudele, in quanto solo reprimendo il trasgressore si poteva prevenire una possibile minaccia futura e inibire gli spettatori ad imitarlo. Nessun limite poteva più sussistere all'esecuzione della pena, la quale doveva consistere nell'imporre sofferenze che in qualche modo potessero anticipare ed eguagliare la pena eterna. Si trattava di sanzioni molto diversificate, che andavano dalle punizioni più leggere ai supplizi più atroci. La pena era innanzitutto finalizzata alla soddisfazione del pubblico e secondariamente alla punizione del colpevole. Questa è l'era dello "splendore dei supplizi" nella quale prevale l'effetto terrorizzante dello spettacolo: il corpo del condannato veniva prima trasportato per la città in un carro, poi decapitato, infine squartato e i pezzi del suo corpo esposti alle porte della città.

Esisteva poi in questo periodo una forma di esperienza penitenziaria, derivante dal diritto penale canonico. Le prime ed embrionali forme di sanzione che la Chiesa esercitò furono nei confronti dei chierici che avevano in qualche modo mancato, concentrandosi più sull'espiazione della colpa, piuttosto che sulla sete di vendetta della vittima o su un desiderio di esemplarità oggettiva. Il diritto canonico infatti non prevedeva pene corporali, fustigazioni, mutilazioni, né tanto meno la pena di morte, ma per la prima volta pensò alla pena come strumento utile al cambiamento e al reinserimento nella vita sociale del colpevole. Nacque così la sanzione della penitenza da espiare in una segreta di un monastero, in assoluta separazione dal mondo esterno, in stretto contatto con il culto e la vita religiosa, fino al momento in cui fosse raggiunto il ravvedimento. Il regime

---

<sup>5</sup> Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982

penitenziario canonico ignorò completamente il lavoro carcerario come forma possibile di esecuzione della pena e si dimostrò inidoneo a strumentalizzazioni politiche in quanto la sua presenza era legata a finalità prettamente religiose<sup>6</sup>.

## 1.2 Condizioni sociali ed esecuzione della pena del tardo Medioevo

Durante i secoli XIII e XIV le condizioni sociali delle classi inferiori rimasero relativamente favorevoli, particolarmente nelle campagne, nonostante la rapida crescita della popolazione europea. Con il XV secolo la situazione cambiò e le condizioni delle classi inferiori cominciarono a peggiorare; superato l'iniziale calo demografico causato dalla diffusione in tutta Europa della peste nera durante la metà del secolo precedente, la popolazione urbana tornò rapidamente ai livelli precedenti a causa dell'afflusso dalle campagne dovuto al progressivo esaurimento delle terre agricole e dei raccolti. Con essa aumentò anche il numero degli oppressi, dei disoccupati e dei nullatenenti. Lo sviluppo produttivo non riuscì a seguire l'aumento demografico, tant'è che la crescente forza-lavoro permise ai proprietari di sfruttare più facilmente i contadini a loro soggetti portando ulteriore miseria e malcontento; inoltre le dimensioni ridotte dei centri urbani non consentirono una vera integrazione delle masse che migravano verso le città. Le strade pullularono di nomadi, derelitti, vagabondi e mendicanti e nel corso del secolo il malcontento divenne sempre più esteso tra i ceti poveri delle campagne e delle città.<sup>7</sup>

Il divario di condizioni tra masse povere e famiglie ricche, ma soprattutto la disastrosa situazione delle prime, provocò un movimento di lotta di classe che segnò la transizione al modello capitalista, che portò alla creazione di un sistema di diritto penale severo nei confronti delle classi inferiori.

Alla crescente criminalità all'interno delle fasce proletarie più duramente colpite dalla miseria, corrispose l'introduzione da parte delle autorità di misure più repressive. Il sistema delle pene, sia pecuniarie che corporali veniva applicato differentemente a seconda del ceto di provenienza del condannato; nei confronti dei reati commessi da membri delle classi superiori, il sistema penale non era,

---

<sup>6</sup> *Ibidem*

<sup>7</sup> Rusche G., Kirchheimer O, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

però particolarmente severo: oltre ai privilegi di casta, i ricchi avevano la possibilità, in un ampio numero di casi, di sostituire le pene corporali o la pena di morte con una pena pecuniaria o, nei casi più gravi, con il bando. Coloro che avevano denaro sufficiente potevano quindi comprarsi l'immunità, mentre il ceto non abbiente, in grande maggioranza, non poteva sottrarsi al duro trattamento.<sup>8</sup>

Parallelamente al progressivo impoverimento delle masse, le punizioni divennero sempre più severe nel tentativo di frenare il dilagare dei delitti. Le punizioni corporali aumentarono fino a divenire la forma dominante di pena e non più quella sostitutiva. Si auspicava che la pena fosse più mite in caso di dubbio circa la colpevolezza, ma nella realtà questi suggerimenti non erano seguiti. La legislazione era apertamente diretta contro le classi inferiori alle quali venivano applicate misure repressive assai brutali, che partivano dalle fustigazioni, dalle mutilazioni, dal marchio a fuoco, dalla flagellazione fino all'esecuzione capitale con conseguente esposizione del cadavere. Le varie forme di mutilazione servivano all'identificazione del criminale (taglio delle dita, delle mani, delle orecchie, della lingua, castrazione, etc.): oltre al dolore insito nella pena stessa, il condannato si vedeva precludere la possibilità di trovare un'occupazione onesta e non gli rimaneva altra strada se non quella del crimine, che l'avrebbe fatto ricadere in pene più severe. L'obiettivo era diventato quello di sopprimere tutte quelle bande di vagabondi, mendicanti, rapinatori che infestavano le campagne e le città.<sup>9</sup>

La varietà delle torture inflitte toccò in questo periodo il suo apice: la questione essenziale non fu l'individuazione dei reati punibili con la morte, perché ormai a ogni delitto poteva conseguire la pena capitale, ma le modalità di questa: si poteva assistere ad esecuzioni eseguite col coltello, con la mannaia, con la spada, a teste tagliate con tavole di legno o con aratri, a gente bruciata viva o lasciata morire di fame e sete o di dissanguamento, a chiodi infilati nelle mani, negli occhi, nelle spalle, nelle ginocchia, a strangolamenti, affogamenti, sventramenti, a torture sulla ruota o con tenaglie ardenti, a corpi lacerati, segati e molto altro.

---

<sup>8</sup> *Ibidem*

<sup>9</sup> *Ibidem*

### 1.3 *Bridewell e Rasp-Huis: le prime ipotesi di pena carceraria*

È nel periodo moderno, verso la fine del XVI secolo, che i metodi punitivi cominciarono a subire un graduale cambiamento; si cominciò a considerare l'idea di sfruttare il lavoro dei detenuti introducendo la servitù nelle galere, la deportazione e la pena del lavoro forzato.

La prima istituzione creata con lo scopo di liberare le città dai mendicanti e dai vagabondi risale al 1555 in Inghilterra quando il re concesse il Palazzo di *Bridewell* per internare vagabondi, oziosi, autori di piccoli reati e riformarli attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina; l'esperimento ebbe successo ed in poco tempo sorsero le "*houses of correction*" nelle più importanti città inglesi.<sup>10</sup> Queste istituzioni oltre a contribuire alla nascita del capitalismo, posero le basi del sistema penitenziario moderno. L'Inghilterra fu la prima ad aprire questo cammino, ma la vetta dei nuovi sviluppi venne raggiunta in Olanda alla fine del XVI secolo con la creazione della *Rasp-huis* di Amsterdam. A quel tempo l'Olanda possedeva il sistema capitalistico più sviluppato d'Europa, ma non disponeva di quella forza lavoro che aveva invece l'Inghilterra. L'impetuoso sviluppo dei traffici e il conseguente incremento della domanda di lavoro comportò il pericolo per il capitale olandese di trovarsi di fronte ad un altro costo del lavoro e ad un proletariato che fosse in grado di contrattare la vendita della propria forza-lavoro. L'Olanda, posta di fronte a una tale situazione economica, dovette modificare i propri moduli punitivi cercando di sprecare la minor quota possibile di forza-lavoro, di controllarla e di regolarne l'uso secondo i bisogni di valorizzazione del capitale. Scopo della casa di correzione diventò quindi quello di assicurarsi il proprio finanziamento attraverso il lavoro degli internati e al contempo rendere socialmente utile una forza lavoro ribelle, combinando in sé i principi ispiratori della casa per poveri, della casa di lavoro e dell'istituzione penale, in modo che una volta liberi, i detenuti sarebbero andati volontariamente ad ingrossare il mercato delle braccia.<sup>11</sup> Dapprincipio i soggetti internati in queste strutture erano piccoli delinquenti, mendicanti, oziosi, vagabondi, prostitute e ladri, quindi autori di reati meno gravi, con il tempo si aggiunsero anche i delinquenti più pericolosi, uomini che erano stati marchiati, fustigati e condannati

---

<sup>10</sup> Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982

<sup>11</sup> Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

a lunghi periodi di pena. Molte città vi ammisero anche i poveri e i bisognosi, dove venivano educati in quanto non in grado di guadagnarsi da vivere e quindi socialmente pericolosi. Non veniva posta nessuna distinzione tra le varie categorie di trasgressori, l'obiettivo principale non era la rieducazione degli internati, ma lo sfruttamento razionale della forza lavoro, si crearono così evidenti ingiustizie. Anche nelle case di correzione, tuttavia, la componente punitiva restava pur sempre la caratteristica principale della pena, lo dimostravano le pessime condizioni di vita degli internati in questi istituti e i principi su cui si basavano la disciplina e il lavoro. Si trattava di istituzioni a base cellulare, ma in ogni cella stavano diversi internati. Il lavoro veniva svolto in cella o nel cortile centrale a seconda della stagione e rappresentava l'applicazione del modello produttivo allora dominante, la manifattura e il processo produttivo svolto in esse era il più rozzo e faticoso per poter ottenere alti profitti senza grossi investimenti di capitale.

Nel corso del XVIII secolo il carcere abbandona la logica del lavoro e della disciplina come strumento di rieducazione e si concentra su attività di carattere afflittivo, attraverso la segregazione cellulare e la reintroduzione di pene corporali, facendo tornare l'istituzione penale al periodo tardo medievale per quanto riguarda il regime interno. Le ragioni di questa decadenza vanno ricercate nelle grandi trasformazioni avvenute nella seconda metà del Settecento. Lo sviluppo economico, il fenomeno della rivoluzione industriale, l'introduzione delle macchine, il passaggio dal sistema manifatturiero al sistema di fabbrica e il notevole incremento di capitale nelle campagne, tutto ciò contribuì, insieme al repentino incremento demografico, a presentare sul mercato del lavoro un'offerta di manodopera senza precedenti. Non fu più necessario ricorrere al lavoro coatto di criminali e vagabondi e la fabbrica cominciò a rimpiazzare definitivamente la casa di correzione, la quale richiedeva spese troppo elevate per l'amministrazione e il mantenimento della disciplina, mentre il lavoro libero produceva di più, meglio e a costi più bassi. La grande riserva di disoccupati rese il lavoro forzato nelle carceri obsoleto e inutile, anzi determinò l'esigenza di maggiore intimidazione e controllo socio-politici<sup>12</sup>. Al grande incremento del pauperismo corrispose un acutizzarsi del problema della gestione di una criminalità dilagante.

---

<sup>12</sup> Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982

Le istituzioni internanti assunsero in questo periodo un carattere prettamente terroristico, esse non servivano più per ottenere manodopera a buon mercato in presenza di carenza di forza lavoro, ma il loro scopo diventò quello di convincere le classi subalterne ad accettare qualunque condizione di lavoro offerta loro dal mercato, pur di non finire rinchiusi in luoghi che di umano conservavano ben poco.

La casa di correzione così decadde perché erano state trovate migliori fonti di profitto e perché, con la sua scomparsa come strumento di sfruttamento redditizio, scomparve anche la possibile influenza correttiva di quel lavoro regolare che vi si praticava<sup>13</sup>. In questa situazione economico-sociale, si inserì la questione della riforma del sistema penale. La protesta contro i supplizi la troviamo ovunque nella seconda metà del XVIII secolo ed è in questo periodo che si diffonde l'idea della necessità di punire diversamente. Improvvisamente il supplizio diventa intollerabile, rivoltante e vergognoso e si dichiara la necessità che la giustizia criminale, invece di vendicarsi, finalmente punisca. In pochi decenni scompare il corpo come principale bersaglio della repressione penale. Tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del XIX, la lugubre festa punitiva si va spegnendo, tendendo a divenire la parte più nascosta del processo penale.<sup>14</sup>

Secondo Spierenburg il ricorso alla punizione corporale e alla pena capitale fu una conseguenza dell'affermarsi e stabilizzarsi della giustizia penale; le esecuzioni servivano a mettere in risalto il potere dello Stato, le autorità avevano il monopolio della violenza e lo dimostravano utilizzandola effettivamente. Finché non venne raggiunto un certo grado di stabilità, l'esibizione della forza fu considerata una dimostrazione indispensabile dell'autorità e di conseguenza sopravvisse anche lo spettacolo della sofferenza<sup>15</sup>.

Il senso di ripugnanza e indignazione di fronte allo spettacolo della violenza fu, secondo Spierenurg, una conseguenza non tanto dell'Illuminismo, ma di un cambiamento della sensibilità verso il condannato sul patibolo con il quale ci si identificava psicologicamente, tant'è che alla fine del XVIII secolo la stabilità degli Stati nazionali e il loro sistema di governo sempre più burocratico ed impersonale contribuirono a rimuovere le condizioni politiche che avevano

---

<sup>13</sup> Rusche G., Kirchheimer O, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

<sup>14</sup> Foucault M., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976

<sup>15</sup> Santoro E., *Carcere e società liberale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004



portato all'uso del patibolo e alla fine del XIX secolo gran parte degli Stati europei abolì le esecuzioni pubbliche. Ma la soppressione della violenza è solo apparente, cioè viene rimossa dall'arena pubblica, ma non sparisce, diviene monopolio di gruppi specialistici quali l'esercito, la polizia, l'apparato penitenziario che la utilizzano in caso di emergenza<sup>16</sup>.

#### **1.4 La nascita del penitenziario negli Stati Uniti**

L'Europa moderna ottenne, a partire dalla fine del XVIII secolo, un impulso di notevole portata in campo penale dagli sviluppi che vennero compiuti in questo campo oltreoceano, negli Stati Uniti d'America.

Nell'America del Settecento tanto la povertà che il crimine non conobbero quell'attenzione politica che avrebbe invece interessato il periodo post-rivoluzionario, nel senso che la presenza del vagabondo, del folle, nonché del criminale non fu interpretata quale momento rivelatore di una situazione socialmente critica e di conseguenza la realtà dell'epoca ignorò una vera e propria politica sociale tesa alla risoluzione dei fenomeni sopra accennati.

Gli Stati Uniti adottarono un approccio di natura essenzialmente religioso, accompagnato da rigide credenze circa un ordine sociale statico unitamente ad un altrettanto accentuato e peculiare senso comunitario, proprio dei primi insediamenti coloniali<sup>17</sup>. Non vi era associazione qui tra povero e criminale, come accadde invece in Europa, in quanto vi era la convinzione che la stratificazione sociale esistente riflettesse un ordine divino, per cui lo status di povero non era considerato né accidentale, né fortuito, ma provvidenziale. Ben diversa fu invece la reazione verso il vagabondaggio, nei cui confronti si scaricarono tensioni volte a frenare il fenomeno e dettate dalla convinzione che a fondamento dell'ordine sociale dovesse regnare la stabilità della residenza. Nascono anche qui, nelle colonie più densamente popolate, dove il fenomeno immigratorio aveva proporzioni rilevanti, i tradizionali istituti europei di controllo e repressione del vagabondaggio: le *Workhouses* e le *House of Correction*. Teatro di questa prima politica sociale è la Pennsylvania e gli attori principali le comunità quacchere.

---

<sup>16</sup> *Ibidem*

<sup>17</sup> Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982

Originariamente in questa colonia, come nelle altre, l'unica istituzione conosciuta era il *Country Jail*, un fortino militare che veniva utilizzato per la sola carcerazione preventiva; per quanto attiene al sistema sanzionatorio dominavano le pene corporali e in primo luogo quella di morte. Le nuove *houses of correction* invece, sul modello olandese, avrebbero dovuto servire per internare i piccoli trasgressori della legge penale nei cui confronti non venivano applicate sanzioni corporali; in un secondo momento accolsero anche oziosi e vagabondi per poi divenire un carcere per debiti<sup>18</sup>.

All'interno di queste istituzioni avrebbe dovuto operare la disciplina del lavoro sul modello europeo, ma nella prassi coloniale questa finalità fu disattesa.

Con l'avvento del sistema di produzione manifatturiero e il processo di accumulazione capitalistico, le *houses of correction* vennero ad assumere un ruolo atipico di istituzione carceraria, in virtù delle difficoltà tecniche ed economiche dovute all'introduzione, attraverso le macchine, di un sistema lavorativo competitivo con quello dominante nel mondo della libera produzione. Assunsero cioè la funzione di un universo segregativo in cui venivano internati quei condannati nei cui confronti non potevano essere comminate altre sanzioni. L'istituzione perdeva l'originale finalità della rieducazione attraverso il lavoro e abbandonando ogni dimensione economica, rendeva così la propria esistenza un onere gravoso per le amministrazioni. Alla fine del XVIII secolo, la situazione complessiva appariva contraddittoria: le carceri vere e proprie, i *jails*, vuoti o semivuoti, mentre le *houses of correction* esuberanti di una popolazione alquanto diversificata che spaziava dal criminale vero e proprio al piccolo trasgressore e dal vagabondo al povero. Inevitabilmente, la finalità terroristica e intimidatoria prendeva il sopravvento sull'originaria finalità rieducativa e l'internamento istituzionale si trasformava in pena vera e propria. Lo Stato americano giungerà dunque alla sua invenzione più originale, il penitenziario, proprio nel tentativo di risolvere questo problema.<sup>19</sup> Fu nel 1790 che venne introdotto a Philadelphia un nuovo tipo di organizzazione penitenziaria di tipo cellulare all'interno del carcere preventivo di *Walnut Street*, dove furono internati i condannati a pena detentiva. La nuova disciplina carceraria si fondò sull'isolamento cellulare dei reclusi, sull'obbligo del silenzio, sulla meditazione e sulla preghiera. In realtà questa

---

<sup>18</sup> *Ibidem*

<sup>19</sup> *Ibidem*

forma di esecuzione penitenziaria, che permetteva di ridurre drasticamente le spese di sorveglianza, non era del tutto originale: la “Maison de force” istituita in Belgio e il “Panopticon” di Bentham in Inghilterra già preannunciavano l’introduzione del carcere cellulare. La religione in questa istituzione penitenziaria, costituì lo strumento privilegiato per educare alla soggezione e riformare i devianti. Il lavoro venne fortemente limitato, per lasciare maggiore tempo alla meditazione e per ridurre il contatto tra gli internati, ma anche perché considerato non vantaggioso economicamente<sup>20</sup>. Il “sistema philadelphiano” venne imitato da numerosi Stati americano ed europei, ma il mutamento dell’economia e del mercato del lavoro all’inizio del XIX secolo determinò la crisi definitiva di questo tipo di organizzazione penitenziaria, in quanto privava il mercato non solo di forza lavoro, ma attraverso l’imposizione di un lavoro antieconomico, quale era il lavoro svolto dai detenuti all’interno delle singole celle, diseducava e privava gli internati delle loro originarie capacità lavorative. Inoltre questo sistema, considerato il più umano e civile tra quelli conosciuti, dimostrò una realtà diversa; il permanere dei detenuti in una condizione di assoluta solitudine per lunghi periodi di tempo provocò un crescente tasso di suicidi, di pazzia e di allucinazioni; in più, oltre ai danni cerebrali, si aggiungevano anche quelli fisici, causati dal permanere dei detenuti in luoghi angusti, poco aerati e dall’impossibilità di svolgere adeguato movimento fisico.

Il primo e razionale tentativo di pervenire ad un’esecuzione penale capace di rimediare a questi inconvenienti fu sperimentato per la prima volta nel penitenziario di *Auburn*. La nuova forma trattamentale si fondava su due criteri fondamentali: l’isolamento cellulare durante la notte e il lavoro in comune durante il giorno in un regime di silenzio assoluto per evitare ogni tipo di interazione tra i detenuti. La sua caratteristica fondamentale fu quella di permettere l’introduzione nel penitenziario di un tipo di lavoro analogo a quello presente nella fabbrica e di potenziare conseguentemente le funzioni attribuite alla disciplina, all’educazione e alle modalità stesse di trattamento<sup>21</sup>. Il momento disciplinare, ad esempio, mutò completamente: lo stesso lavoro produttivo, dal momento che imponeva regole necessarie di interazione tra gli internati, determinando i tempi ed i modi stessi dell’agire dell’operaio, sostituiva di fatto, alla disciplina fondata sulla semplice

---

<sup>20</sup> Rusche G., Kirchheimer O, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

<sup>21</sup> *Ibidem*

sorveglianza, la disciplina interna dell'organizzazione del lavoro. Secondariamente, ci si accorse che era più facile stimolare gli internati al lavoro attraverso l'aspettativa di privilegi piuttosto che attraverso la minaccia di punizioni; si venne così a strutturare un tipo di esecuzione penale che faceva della capacità lavorativa il parametro reale per il giudizio di buona condotta. Sul criterio fondamentale dell'attitudine ad apprendere nuove tecniche di lavoro si cominciò a contrapporre gli internati per condanne brevi a quelli a lungo termine, destinando questi ultimi ad istituzioni speciali dove il lavoro veniva organizzato in modo più produttivo, anche se era richiesto un grado più alto di abilità e quindi, appunto, un tempo più lungo di internamento<sup>22</sup>.

L'introduzione del lavoro produttivo nelle carceri permise di abbassare i costi di produzione di alcuni settori industriali, attraverso la concessione a privati dello sfruttamento del lavoro forzato, e di porre quindi un freno all'aumento del livello salariale, attraverso la concorrenza. Istituzioni sul modello di Auburn si diffusero in tutti gli Stati Uniti e anche in Europa.

### **1.5 La riforma carceraria in Europa e lo sviluppo di nuove correnti di pensiero**

L'Europa tra il XIII e il XIX secolo, si trova ad affrontare una situazione caratterizzata da un aumento generalizzato della criminalità, alla quale però corrisponde una diminuita tensione nel sistema penale. Questo grazie ad un doppio movimento per cui i crimini sembrano perdere parte della loro violenza, mentre le punizioni, reciprocamente, si alleggeriscono di una parte della loro intensità, ma a prezzo di interventi che si moltiplicano. Si nota una considerevole diminuzione dei delitti di sangue e delle aggressioni fisiche. I delitti contro la proprietà sembrano dare il cambio ai crimini violenti. Si verifica un addolcirsi dei crimini, prima dell'addolcirsi delle leggi e uno spostamento da una criminalità di sangue ad una criminalità di frode. Questa trasformazione deriva anche da una modificazione del gioco delle pressioni economiche, da un innalzamento generale del livello di vita, da un forte incremento demografico, da una moltiplicazione

---

<sup>22</sup> Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982

delle ricchezze e delle proprietà e dal bisogno di sicurezza che ne è la conseguenza<sup>23</sup>.

In questi anni cresce la necessità non tanto di fondare un nuovo diritto di punire partendo da principi più equi, quanto di stabilire una nuova economia del potere di punire, di assicurarne una migliore distribuzione, di fare in modo che esso non sia troppo concentrato in alcuni punti privilegiati, né troppo diviso tra istanze che si contrappongono. Si vuole ottenere una giustizia più regolare, efficace e costante, e meglio dettagliata nei suoi effetti, cioè si vuole far sì che il potere di giudicare non dipendesse più dai molteplici privilegi, discontinui, contraddittori talvolta, della sovranità, ma dagli effetti, distribuiti con continuità, del potere pubblico<sup>24</sup>.

A quel teatro punitivo, sognato nel XVIII secolo, andò sostituendosi così, quel grande apparato uniforme delle prigioni, la cui rete di immensi edifici si estenderà su tutta l'Europa.

Quello compreso tra la seconda metà del XVIII secolo e la prima metà del XIX fu un periodo chiave per l'evoluzione della penalità, caratterizzato da forti spinte ideologico-umanitarie, concretizzatesi nell'opera dei pensatori Illuministi, da importanti avvenimenti politico-militari, quali la rivoluzione francese ed il crollo dell'Ancien Règime, e da fondamentali stravolgimenti economico-sociali, come la rivoluzione industriale, che ribaltò le tecnologie ed i rapporti interni al mondo del lavoro.

Fu Cesare Beccaria con il suo "Dei delitti e delle pene" a segnare un passaggio fondamentale nella storia della punizione e quindi del carcere moderno. Il pensiero di Beccaria fu fortemente influenzato da correnti filosofiche pre-illuministe che invasero la scena inglese e francese del XVI secolo. Hobbes, Locke e Montesquieu, anche se con soluzioni diverse, predicavano il ritorno all'ordine sociale attraverso l'utilizzo della ragione umana. La ragione è, secondo il pensiero illuminista, il mezzo utilizzato dall'uomo per raggiungere degli scopi e il crimine rientra nel quadro di questi mezzi.

Nacque in questo ambiente politico-culturale la corrente della Scuola Classica, la quale propose un'immagine nuova dell'uomo, come essere

---

<sup>23</sup> Foucault M., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976

<sup>24</sup> *Ibidem*

assolutamente libero, razionale nella scelta delle proprie azioni<sup>25</sup>. Si partiva dal presupposto che non esistevano differenze qualitative tra l'uomo onesto e l'uomo delinquente e che quindi il comportamento delittuoso fosse il frutto dell'uso sbagliato della propria libertà. Si parlava infatti di "libero arbitrio" e di responsabilità individuale per le azioni poste in essere. Il reato diveniva violazione cosciente e volontaria della norma penale, ma perché la volontà fosse colpevole, l'autore del reato, posto davanti all'alternativa tra il bene e il male, doveva avere la concreta capacità di intendere il valore etico-sociale delle proprie azioni e di determinarsi liberamente alle medesime, sottraendosi all'influsso dei fattori interni ed esterni. I Classici credevano nella necessità di punire il male con il male, sostenendo l'idea di una pena concepita come giusta retribuzione cioè determinata proporzionalmente alla gravità del reato commesso, afflittiva, personale, inderogabile, capace perciò di ristabilire un senso di certezza nell'ambito dell'applicazione delle norme; ma doveva essere anche "dolce", cioè doveva risparmiare all'imputato inutili sofferenze e doveva dissuadere sia il reo che il resto della società dal commettere ulteriori reati<sup>26</sup>. Si trasformava quindi in dissuasione dal reato, superando la punizione esemplare della morte, la quale non rieducava, ma distruggeva l'oggetto stesso della condanna<sup>27</sup>. La Scuola classica elaborò i principi garantisti del pensiero illuministico liberale, della proporzionalità della pena e della funzione retributiva di essa, e stabilì in primo luogo i limiti al diritto di punire da parte dello Stato, garantendo, sul piano teorico, con l'affermazione del principio di legalità, le garanzie del cittadino rispetto allo Stato, ancorando la legge a saldi presupposti. Questo modello fa riferimento a categorie giuridiche storicamente ancorate all'elaborazione di un codice di leggi scritte che costituiscono per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro. Alla base vi è un modello di società basato sul contratto sociale, secondo il quale gli uomini sacrificano parte delle loro libertà, accettando di vivere secondo le regole della comunità in cambio di una maggiore sicurezza e di una maggiore utilità.

---

<sup>25</sup> Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1986.

<sup>26</sup> *Ibidem*

<sup>27</sup> Gallo E., Ruggiero V., *Il carcere in Europa: trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella "galera europea"*, Bertani, Verona, 1983

Beccaria segnò il decisivo superamento delle pene corporali e offensive oltre che del larghissimo ricorso alla pena di morte che aveva caratterizzato il diritto penale durante l’Ancien Regime; egli criticò l’eccessiva severità delle pene fino ad allora mantenuta al fine di infondere il rispetto per l’autorità nelle classi inferiori e, da questo momento, il carcere cominciò a proporsi come possibile soluzione, come organizzazione esclusivamente destinata alla punizione dei trasgressori della legge penale.

Il merito riconosciuto alla Scuola Classica consisté nella razionalizzazione di principi oggi ritenuti fondamentali<sup>28</sup>, ma anche questo nuovo approccio non fu esente da limiti. Innanzitutto, escludendo ogni valutazione della personalità dell’agente, esso relegò il diritto penale ed il reo nella sfera astratta di un diritto naturale razionalistico lontano dalla realtà naturalistica, individuale e sociale, in cui essi invece sono immersi. Il postulato dell’uomo assolutamente libero ha portato ad ignorare gli innegabili condizionamenti sull’agire umano ad opera di fattori extravolontari ai fini della graduazione della responsabilità e della individualizzazione della pena e la società è stata quindi deresponsabilizzata. Inoltre, i classici limitarono la difesa sociale contro il delitto alla sola pena quale unico strumento di prevenzione speciale e generale, ignorando quindi qualsiasi misura neutralizzatrice e risocializzatrice adeguata alla personalità dell’agente. Infine, nessuna attenzione fu rivolta all’esecuzione della pena ai fini del recupero sociale del delinquente, in quanto tutto il diritto penale classico guardava al comportamento passato e non al possibile comportamento futuro e questo perché l’atto di volontà, sin tanto che è libero, non poteva giustificare alcun giudizio di previsione sulla sua ripetibilità.

È in questo periodo che venne accolta la teoria di Jeremy Bentham, la quale assegnò al carcere un carattere intimidatorio e di totale controllo al fine di realizzare il ruolo produttivo e risocializzante; essa doveva coniugare l’utilità delle pene e i postulati di una economia basata su un raffinato calcolo dei prodotti e dei profitti realizzabili nell’ambito di una struttura carceraria.

Il progetto architettonico di Bentham, *il Panopticon*, si basava sul principio dell’isolamento assoluto continuo; elemento essenziale era il principio ispettivo, la

---

<sup>28</sup> La legalità, la materialità ed offensività del fatto, la colpevolezza, l’imputabilità, la necessità che la pena sia personale, determinata, proporzionata

possibilità, cioè, con pochi uomini, di tenere sotto costante sorveglianza, o quantomeno di farlo credere, tutti gli individui rinchiusi nell'istituzione<sup>29</sup>.

Ma sorse presto un problema: il progetto architettonico di Bentham era adatto sì agli scopi di controllo, custodia ed intimidazione, ma non certo all'introduzione del lavoro produttivo in carcere, in un momento in cui sempre più massicciamente le macchine erano presenti nel ciclo produttivo, e quest'ultimo veniva organizzato secondo il principio della cooperazione dei vari lavoratori tra di loro. Secondo il suo inventore, il *Panopticon* poteva essere applicato a qualsiasi istituzione in cui si voleva tenere molte persone sotto controllo, indipendentemente dallo scopo: non solo le prigioni, quindi, ma anche le scuole, le fabbriche e gli ospedali avrebbero potuto gestirsi in base al principio d'ispezione. L'applicazione di tale progetto al modello penitenziario doveva permettere che gli scopi della custodia, dell'isolamento, della solitudine, del lavoro forzato e dell'istruzione venissero perseguiti contemporaneamente<sup>30</sup>.

Bentham criticò la teoria del contratto sociale, ponendo l'origine e il fine del diritto nel principio utilitaristico. La pena non doveva più essere un atto di collera o di vendetta, ma un calcolo, derivante da considerazioni sul bene della collettività e sul benessere dei criminali. L'ideale del *Panopticon* avrebbe raffigurato un potere che non si calava più sulla società dall'alto, ma la pervadeva dall'interno, costruendosi in una serie di relazioni di potere multiple.

L'edificio doveva avere forma circolare, dotato di celle individuali disposte attorno alla sua circonferenza, le cui finestre e la cui illuminazione dovevano essere gestite in modo tale che gli occupanti fossero chiaramente visibili da una torre centrale di controllo, la quale, invece, sarebbe rimasta ad essi del tutto inscrutabile<sup>31</sup>. Un simile sistema di controllo incessante avrebbe impedito i nocivi contatti tra i detenuti, e avrebbe reso superflue le catene ed altri similari anacronistiche strutture. Sorvegliati di continuo, i carcerati avrebbero potuto, e dovuto, lavorare fino a sedici ore al giorno nelle proprie celle, con grande profitto dell'imprenditore privato cui sarebbe toccato promuovere e dirigere l'istituzione,

---

<sup>29</sup> *Panopticon* dal sito <http://it.wikipedia.org>

<sup>30</sup> Foucault M., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi editore, Torino, 1976.

<sup>31</sup> Garland D., *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano, 1999



in condizioni di grande vantaggio rispetto ai concorrenti costretti a far ricorso a mano d'opera libera<sup>32</sup>.

Il *Panopticon* ricalcava la logica delle case di correzione del XVII secolo, il cui esperimento, dal punto di vista prettamente economico, fallì. Ma anche se i principi socio-economici del *Panopticon* furono respinti, il progetto esercitò una profonda influenza per quanto riguarda la struttura circolare adottata in diverse carceri realizzate non solo in Inghilterra, ma anche in altri Paesi europei e negli Stati Uniti. Il maggior contributo di Bentham fu di aver ideato la struttura architettonica che meglio realizzava il desiderio dei riformatori di sottomettere i detenuti alla disciplina della sorveglianza.

Durante la seconda metà dell'800 nacque come reazione ai principi sostenuti dalla Scuola Classica, la Scuola Positiva, la quale diede vita ad una linea di pensiero innovativa rispetto al passato attraverso le riflessioni di Lombroso, Ferri e Garofalo.

Lombroso, secondo la sua concezione antropologica del diritto penale, riteneva prevalenti le anomalie fisiche e psichiche quali cause del delitto e classificava i delinquenti secondo criteri biologici. Viceversa, Ferri considerava il reato come un fatto umano individuale, indice di una personalità socialmente pericolosa e pertanto rivolgeva la propria attenzione alla persona del delinquente, che veniva studiato nelle sue caratteristiche personali, fisiologiche e psicologiche<sup>33</sup>.

La Scuola Classica si fondava sul concetto della pena intesa quale retribuzione della colpa. Non il criminale, dunque, quanto il crimine andava analizzato, catalogato e codificato in modo rigoroso e permanente. La condanna doveva servire, infatti, oltre che a scoraggiare il delitto, anche a individualizzare drasticamente la colpa. A questa scuola si oppone quella Positiva, tesa ad individuare e discutere sia la figura del delinquente che i fattori antropologici, sociali e naturali della devianza criminale. Questa Scuola, che si attribuì la paternità della "sociologia criminale", mirò, di fatto, a differenziare la pena e graduare il trattamento in base all'osservazione specifica ed empirica dei singoli

---

<sup>32</sup> Tessitore G., *L'utopia penitenziale borbonica: dalle pene corporali a quelle detentive*, Franco Angeli, Milano, 2002

<sup>33</sup> Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1986

criminali<sup>34</sup>. Tale scuola si affermò in conseguenza delle nuove acquisizioni delle scienze sperimentali, quali la biologia, la psicologia e l'antropologia.

Essa spostò l'attenzione dal reato al delinquente e l'uomo criminale diventò oggetto di studio approfondito; si trattava di un soggetto diverso rispetto all'uomo onesto, determinato da particolari influenze bio-psico-sociologiche e l'intervento penale si sarebbe prodotto in relazione a questa diversità. Mentre Beccaria riteneva l'atto criminoso come risultato di una libera decisione da parte dell'individuo che soppesa i pro e i contro con razionalità e calcolo, la Scuola Positiva rifiuta il concetto di libero arbitrio e parla invece di pericolosità sociale, intesa come probabilità che il soggetto sia spinto a compiere dei reati e che autorizza la società ad applicare delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la sua difesa. Un sistema di misure di sicurezza venne così a sostituirsi alla pena retributiva<sup>35</sup>.

Questa corrente di pensiero fece emergere gli annosi problemi riguardanti il sistema carcerario; si è attribuita il merito di aver tenuto conto della realtà sociale in cui il reato viene a compiersi e di aver introdotto accanto alla tradizionale prevenzione generale l'idea della prevenzione speciale e della risocializzazione del delinquente. Nacque in questo periodo, inoltre, il dibattito intorno alle sanzioni alternative alla pena detentiva, da applicare alla popolazione detenuta che non si riteneva di dover sottoporre ad un processo di risocializzazione<sup>36</sup>. Il concetto di pericolosità sociale, portato alle estreme conseguenze, implicava però che tutti i non curabili, per le ragioni più diverse, siano isolati e segregati rispetto alla comunità civile. Si affermò cioè la difesa della società sana ed evoluta nei confronti di individui identificati come residui atavici.

La Scuola Positiva a differenza di quella Classica si interessò anche allo studio delle cause del reato, utili per l'implementazione di programmi di prevenzione, non solo quindi per le modalità di punizione.

Le critiche che sono state rivolte a questa scuola riguardarono, soprattutto, la deresponsabilizzazione dell'individuo, la negazione del principio di legalità e certezza giuridica della pena, essendo rimessa al giudice l'irrogazione della

---

<sup>34</sup> Gallo E. e Ruggiero V., *Il carcere in Europa: trattamento e risocializzazione, recupero e ammantamento, modelli pedagogici e architettonici nella 'galera europea'*, Bertani editore, Verona, 1983

<sup>35</sup> Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980

<sup>36</sup> Rusche G., Kirchner O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

sanzione, ed il concetto stesso di pericolosità sociale, secondo il quale potevano essere sottoposti a misure di sicurezza anche coloro che non avevano commesso reati, ma sono socialmente pericolosi<sup>37</sup>.

Il confronto tra Scuola Classica e Scuola Positiva si è risolto storicamente in una sorta di equilibrio che vige ancora oggi. Il pensiero di Ferri, fondato sul dualismo responsabilità individuale/pena e pericolosità sociale/misure di sicurezza non fu mai trasformato in legge, ma alcune delle sue proposte furono recepite dal legislatore del 1930 e sopravvivono tuttora nel nostro sistema penale improntato al cd. “principio del doppio binario”<sup>38</sup>.

## **1.6 L’evoluzione dei modelli retributivo e riabilitativo e nascita della giustizia riparativa**

Come conseguenza dell’affermazione del sistema penitenziario come modalità punitiva principale, sono andati sviluppandosi, nel secolo scorso, tre modelli di giustizia penale che hanno contraddistinto la storia e lo sviluppo dei sistemi di giustizia occidentali.

I modelli di giustizia retributivo e riabilitativo sono collegati alla nascita ed al successivo sviluppo delle Scuole Classica e Positiva, che rispettivamente trasferiscono nel diritto penale le idee e la visione del mondo del Classicismo e del Positivismo.

Questi modelli trovarono piena applicazione negli USA a partire dal 1970 e vi convivono tutt’oggi insieme al più recente modello ripartivo. A differenza del nostro Paese, nel quale oltre alla povertà di risorse della ricerca criminologica, vige un ordinamento penale che privilegia l’idea della retribuzione giuridica come regola, giustificando il trattamento solo all’interno di quel modello, gli USA si sono dimostrati, invece, un campo privilegiato di analisi e valutazione dell’efficacia delle varie politiche criminali, anche grazie all’enorme quantità di studi criminologici volti a testare sul piano empirico la portata delle proposte e delle soluzioni offerte dai tre modelli in questione.

---

<sup>37</sup> Neppi Modona G., *Legislazione penale*, in *Il mondo contemporaneo*, La nuova Italia, Firenze, 1978

<sup>38</sup> Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004

Il modello retributivo pone le sue radici nella Scuola Classica, la quale sosteneva l'idea di una pena concepita come "giusta" retribuzione: "giusta" in quanto determinata e definita in un codice scritto, proporzionata alla gravità del reato commesso, afflittiva, inderogabile e capace in virtù di tali caratteristiche, di ristabilire un senso di certezza nell'ambito di applicazione delle norme<sup>39</sup>. Tali peculiarità darebbero origine al carattere deterrente della punizione, specialmente nella sua accezione general-preventiva.

L'idea di retribuzione come "giusto" compenso è stata rinnovata, in anni più recenti, da quel filone di pensiero penalistico e criminologico, noto come Neoclassicismo, il quale tende a riproporre i concetti di retribuzione, garantismo e di certezza della pena. Particolarmente vivo negli Stati Uniti, nasce come risposta al disagio provocato dagli eccessi di discrezionalità e di mancanza di garanzia di sistemi penali facenti un uso predominante di pene indeterminate<sup>40</sup>. Tale indirizzo si è fatto promotore, quindi, non solo della necessità di ripristinare un apparato punitivo caratterizzato da garantismo e certezza, ma anche della salvaguardia delle esigenze di difesa sociale, a cui consegue la riduzione della criminalità. È in quest'ottica che nasce, durante la prima metà degli anni '70, il *Justice Model for Corrections*, in opposizione al modello riabilitativo.

Alla base di tale modello vi è una lettura dello Stato in termini minimalistici e neo-contrattualistici, fondendo l'idea rousseiana dello Stato inteso come contratto sociale e la concezione hobbesiana dello stesso concepito quale tutore dell'ordine, guardiano e portavoce di valori generali che, come tali, vanno protetti. La critica è quindi rivolta a una visione dello Stato in un'ottica di Welfare, in quanto lo Stato e le istituzioni detengono un potere punitivo assoluto nei confronti di chi ingiustamente viola l'ordine sociale prestabilito e il fine ultimo del sistema di giustizia diviene perciò il ripristino dell'equilibrio sociale infranto. In quest'ottica l'ordine repressivo dello Stato è finalizzato alla promozione della coesione sociale e al continuo rafforzamento del consenso di valori generali, tramite la minaccia della sanzione penale.

Una nuova concezione di pena come "giusto compenso" proviene dai teorici del *Just desert*, che si richiamano alla preoccupazione classica di costruire un

---

<sup>39</sup> Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano, 1997

<sup>40</sup> *Ibidem*

sistema penale ispirato a criteri di certezza della pena e all'esigenza di un ritorno alla legalità formale in campo processuale attraverso pene esattamente determinate. Al principio di determinazione della pena segue quello di proporzionalità: la sanzione diventa la giusta ricompensa da infliggere a chi non si è attenuto alle regole sociali e la cui severità deve essere proporzionale all'entità del reato commesso. Sarebbe erroneo, però, credere che questo modello proponga un inasprimento delle sanzioni penali, anzi il carcere viene inteso come *extrema ratio*, ossia conseguenza dei reati più gravi, oppure riservato ai soli criminali pericolosi o ancora a chi ha fallito i programmi riabilitativi<sup>41</sup>.

Mentre il *Justice Model* rappresenta l'ala garantista del pensiero neoclassico, un'ala maggiormente conservatrice è riassumibile sotto il nome di *Crime Control*, la quale propone una politica criminale basata sul rafforzamento di strategie preventive e di mero contenimento repressivo del crimine, ponendo l'attenzione sulla funzione di utilità della sanzione penale in base all'effetto deterrente che essa è in grado di produrre. È una funzione di utilità intesa come funzione di neutralizzazione, il cui scopo è rappresentato dal perseguimento di un'efficace politica criminale attraverso l'inasprimento delle procedure di polizia e controllo sociale e della pena detentiva per i recidivi e per i soggetti socialmente pericolosi.

Il paradigma retributivo non è stato esente da critiche rivolte principalmente in una duplice direzione. La prima riguardante la visione dello Stato, in quanto l'idea di fare di esso un guardiano del patto sociale sembra tramutare l'attuale concezione di Stato laico e moderno, come previsto dalla nostra Costituzione repubblicana, separato ed autonomo da verità rivelate e/o da norme dettate da autorità trascendenti, in un temibile Stato etico<sup>42</sup>. Inoltre permane nelle idee retribuzioniste una funzione simbolica della pena quale risposta vendicativa (giusta e/o utile) alla violazione di interessi e valori generali al fine di neutralizzare il soggetto deviante. In quest'ottica quindi, anche la pena detentiva risponde alla funzione simbolica di difesa della società, esplicando il suo potere deterrente in modo da garantire la sicurezza della collettività.

Diversamente, il modello riabilitativo è collegato alla nascita e al successivo sviluppo della Scuola Positiva, sorta in opposizione alle teorie della Scuola Classica. Tale orientamento sposta il fulcro dell'attenzione dal delitto al

---

<sup>41</sup> *Ibidem*

<sup>42</sup> *Ibidem*

delinquente, affidando alla giustizia penale il compito di individuare gli strumenti atti alla conoscenza del reo, allo scopo di elaborare strategie in grado di arginare la recidiva, contrassegnate quindi dalla finalità special-preventiva<sup>43</sup>. La sanzione di conseguenza, che non può consistere in una mera retribuzione, diviene il mezzo di difesa verso colui che ha commesso il reato, il quale non deve essere punito, ma rieducato, in vista della suo reinserimento nella società. Sono principalmente tre gli aspetti presi in considerazione da quest'approccio: il carattere riabilitativo della sanzione, la predizione della responsabilità e l'individuazione del trattamento.

Negli USA, a partire dal 1945, la riabilitazione diventa il fulcro del sistema penale, il quale si rivolgeva alla riduzione del crimine attraverso la rimozione o la correzione delle cause del comportamento illecito del soggetto. Sono tre i principali programmi di riabilitazione che vennero introdotti: *diversion*, *probation* e *parole*, nei quali sopravvivono le idee della Scuola Positiva e si concretizzano in strumenti di de-carcerizzazione e di trattamento del soggetto in comunità. Anche l'Italia, seppur in ritardo rispetto a molti Paesi occidentali, ha accolto l'ideale riabilitativo, fondato su finalità risocializzanti e rieducative, il quale a tutt'oggi convive insieme a quello retributivo.

La *diversion* risponde all'esigenza di allontanare velocemente alcuni soggetti, come minori o autori di reati di lieve entità, dal sistema di giustizia penale, proponendosi come un'alternativa al processo, tramite la quale l'imputato acconsente di sottostare ad alcune condizioni imposte dal giudice, ad esempio il sottoporsi a programmi di trattamento, in cambio del ritiro delle accuse. In Italia, questo istituto ha trovato un ambito privilegiato di applicazione nella giustizia minorile<sup>44</sup>.

La *probation* invece, sottrae il condannato alla pena detentiva; essa si impone quindi come una misura di decarcerizzazione finalizzata ad evitare gli effetti negativi del carcere e al contempo reintegrare il soggetto nella società<sup>45</sup>. In

---

<sup>43</sup> Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006

<sup>44</sup> Il codice di procedura penale minorile, approvato con il DPR 4487/1988 e ispirato a principi di protezione e recupero del minore, ha introdotto due istituti del tutto nuovi: il *proscioglimento per irrilevanza del fatto*, con cui si introduce una deroga nel nostro ordinamento al principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 27 c.p.p.m.) e la *sospensione del processo e messa alla prova*, senza restrizioni riguardo ai limiti di pena (artt. 28 e 29 c.p.p.m.)

<sup>45</sup> Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano, 1997

ambito italiano, l'istituto avente le stesse finalità è l'*affidamento in prova ai servizi sociali* (art. 47 co.7 Legge 26 luglio 1975, n. 354).

Infine, la *parole*, che trova applicazione nella fase di esecuzione della pena, è rappresentata dalla nostra *liberazione anticipata* (art. 54 Legge 26 luglio 1975, n. 354) e si concretizza in uno sconto di pena applicabile a chiunque stia scontando una pena detentiva qualora dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Tuttavia, durante gli anni '70, quest'approccio entra in crisi, alle critiche di natura ideologica, si affiancarono anche quelle di natura pratica, scaturenti dai risultati della ricerca empirica sull'efficacia dei singoli istituti della riabilitazione, i quali si dimostrarono incapaci di ridurre la recidiva ed inoltre i professionisti addetti alla riabilitazione non si dimostrarono in grado di predire la pericolosità. Altro punto problematico riguardò il paradosso in cui cadde la riabilitazione, trasformata in un modello ibrido, la quale invece di cercare una sanzione individualizzata si affidava a parametri che in realtà erano gli stessi comunemente usati in un modello di tipo retributivo, adattandosi alle esigenze e alle richieste di garanzia. Un'ulteriore critica è riconducibile all'assunto su cui poggia il concetto stesso di rieducare, in quanto se scopo del trattamento è quello di motivare una persona verso standards di vita accettati come validi, probabilmente il tentativo cade nel vuoto perché sono ben altri gli ostacoli che poi il soggetto dovrà affrontare al suo rientro nella comunità esterna.

A fronte dei parziali limiti e fallimenti dei paradigmi retributivo e riabilitativo, degli elevati costi della detenzione e delle forme correzionali, e di un rinnovato interesse verso la figura della vittima del crimine, si sviluppa il nuovo modello di giustizia ripartiva. Nel nuovo approccio cambia l'oggetto sul quale ricade l'interesse, che non include né il reato, né la figura del reo, ma l'attenzione è rivolta alle conseguenze del reato, ossia alla presenza di danni originati dallo scontro tra differenti intenzionalità; cambia anche la finalità, che è quella di creare le condizioni affinché l'offesa possa essere adeguatamente riparata, aiutando la vittima a trovare una soluzione ai problemi posti dal reato attraverso un processo di responsabilizzazione costruttiva dell'autore del reato circa le conseguenze del suo comportamento criminoso. La nuova ottica ripartiva vuole portare la persona offesa dal reato al centro del sistema penale, facendone la vittima principale e relegando lo Stato al ruolo di vittima secondaria, che entra in causa solo quando

siano stati lesi direttamente i suoi interessi<sup>46</sup>; vittima e autore di reato acquistano così un ruolo attivo nella ricerca del modo più soddisfacente per entrambi di risoluzione del conflitto che tenga conto delle esigenze avvertite da tutti i partecipanti e in questo il dialogo e il confronto tra le parti assumono una funzione centrale. Da ciò deriva anche un orientamento temporale rispetto all'evento differente dagli altri due modelli; quello retributivo si focalizzava sulla definizione della colpa e sulla identificazione del colpevole, guardando al passato; quello riabilitativo, pur dando uno sguardo al futuro, circoscriveva il proprio campo di intervento alla rinnovata progettualità del reo; mentre il modello ripartivo guarda al futuro privilegiando un approccio in grado di abbracciare tutte le parti coinvolte, nella speranza di costruire un nuovo percorso esistenziale per tutti coloro che hanno patito il fatto, senza escludere con ciò chi lo ha commesso<sup>47</sup>.

Negli USA questo modello ha trovato e trova tutt'ora grande applicazione, ma si tratta di un concetto in piena evoluzione e il suo progressivo sviluppo dipenderà soprattutto, oltre che dall'elaborazione degli esperti, dalla volontà politica di applicare questo nuovo modello di giustizia.

---

<sup>46</sup> *Ibidem*

<sup>47</sup> Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006



## CAPITOLO 2

### **Il carcere in Italia: excursus storico-legislativo dall' Unità d' Italia alla riforma penitenziaria**

Dall'Unità d'Italia fino ai giorni nostri, il carcere ha rappresentato la modalità punitiva fondamentale rispetto alla quale gli altri tipi di strumenti penali rappresentano un'eccezione alla regola principale.

L'Italia, durante questo periodo, ha subito notevoli cambiamenti dal punto di vista economico, politico e sociale, che hanno portato ad un miglioramento delle condizioni economiche e ad un riconoscimento sempre più vasto di diritti alla popolazione all'interno delle istituzioni democratiche. Sono aumentati anche i diritti riconosciuti alla popolazione detenuta, particolarmente dopo la seconda guerra mondiale e con lo sviluppo economico degli anni settanta.

Il riconoscimento di maggiori diritti non è di per sé sufficiente, però, a garantire una minor afflittività della pena. Il nostro Paese ha spesso dimostrato una mancata corrispondenza tra i miglioramenti teorizzati nelle riforme e la concreta condizione dei detenuti.

A differenza delle società feudali, le nostre società riservano pressoché il medesimo trattamento punitivo ad autori di differenti reati; esso è prevalentemente diversificato su scala temporale in base alla gravità del delitto commesso. La punizione diventa principalmente la reclusione, ossia la perdita del diritto di disporre della propria libertà, intesa come autonomia individuale e facoltà di determinare la propria condotta presente e futura, che viene scontata all'interno di un circuito istituzionale specifico, il sistema penitenziario.

Nel corso del XIX secolo il meccanismo penitenziario ha assunto quindi una posizione autonoma rispetto alla molteplicità delle pratiche penali.

Di pari passo ai cambiamenti culturali della società che dall' Ancien Régime sfociano nella nascita del moderno stato industrializzato, cambia anche l'attitudine per la sofferenza inflitta come punizione del reo. La punizione era un veicolo esplicito della vendetta, il sovrano si rivaleva su chi osava sfidare la propria autorità, attaccando le proprie leggi; la punizione consisteva quindi in una

vendetta del potere nei confronti degli oppositori<sup>48</sup>. Durante il periodo post rivoluzionario, a questa visione assoluta della punizione se ne affianca un'altra, più razionale, tendente ad ottenere dei risultati dalla punizione inflitta, non è più la vendetta che si cerca di ottenere, ma il suo assoggettamento incondizionato alle logiche autoritative, la trasformazione di una massa disomogenea di individui attraverso pratiche disciplinari che agiscano sull'anima e non più sul corpo, istruendo i lavoratori alle pratiche di produzione proprie del capitalismo<sup>49</sup>.

## 2.1 Situazione nell'Italia pre-unitaria

Dall'Unità d'Italia fino alla fine del regime fascista la legislazione penitenziaria e le condizioni di vita all'interno delle carceri furono il risultato di un atteggiamento passivo e di totale disinteresse per la questione carceraria. Se riforme introdotte dalla Scuola Positiva degli anni '20 avevano come obiettivo il recupero del detenuto, queste con il regime fascista vennero subito cancellate, il quale, pur non rinunciando totalmente ai postulati della Scuola, le utilizzò al fine di inasprire ancor più la severità della pena detentiva.

Ma facciamo un passo indietro. La situazione italiana pre-unitaria si presentava estremamente differenziata; il sistema aburniano era stato adottato come base della riforma penitenziaria piemontese, ma l'esistenza di ordinamenti giuridici legati a condizioni socio-economiche profondamente differenti tra nord e sud, presentò una situazione molto complessa.

In Italia la politica penitenziaria prende avvio con molto ritardo, mancando gli studi e le ricerche sia su questo particolare oggetto e sia su tutta l'evoluzione socioeconomica che vi sta alla base, a causa del ritardo nella storia d'Italia di un potere centrale unificante, la monarchia nazionale, che specie nelle età capitalista e mercantile si è rivelato di fondamentale importanza per gli altri Paesi europei. Venne quindi a mancare quella fase storica in cui il sistema carcerario aveva svolto funzione di addestramento alla disciplina di fabbrica e di controllo del mercato della forza-lavoro. Il lento sviluppo della manifattura e della fabbrica, venne, però, compensato attraverso l'adeguamento della struttura di pena alla

---

<sup>48</sup> Foucault M., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976

<sup>49</sup> Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982

funzione deterrente e terroristica svolta dall'internamento, senza alcuna differenza di gestione tra le zone più industrializzate del nord e quelle più arretrate del sud, che divennero unificate dalla medesima amministrazione centralizzata delle istituzioni penitenziarie<sup>50</sup>. Altra problematica per il nascente Regno riguardava gli aspetti strutturali delle carceri, che si presentavano come strutture fatiscenti, per lo più frutto dell'adattamento di costruzioni ecclesiastiche. A quale modello le nuove strutture carcerarie avrebbero dovuto conformarsi, divenne materia di dibattito (in particolare erano i modelli di Philadelphia o di Auburn i più discussi), ma nella realtà solo pochi istituti vennero costruiti alla fine del secolo sia per l'indecisione sul modello da adottare, sia per la scarsa sensibilità politica e per la crisi economica nazionale.

Dal punto di vista giuridico l'Italia pre-unitaria era ancora ancorata al codice penale sardo, emanato nel 1859 ed esteso a tutte le provincie italiane ad eccezione della Toscana. Questo codice si caratterizzava per la sua struttura fortemente classista, che si poneva a protezione degli interessi di una classe di piccoli e medi proprietari terrieri, della quale i politici erano rappresentanti. La tutela della proprietà e la severità nel punire la violazione di tale diritto venivano chiaramente espresse dai ben ventidue articoli che disciplinavano il delitto di furto, comprensivi di relative aggravanti, minuziosamente descritte<sup>51</sup>. I maggiori interessati risultavano essere gli appartenenti a classi non abbienti. La pena prevista per il reato di furto variava dai tre ai dieci anni di reclusione, se non concorrevano ulteriori circostanze aggravanti e senza recidività. Tale rigore non traspariva invece per gli altri reati contro il patrimonio, quali la truffa o l'appropriazione indebita, i quali venivano puniti con un minimo di sei giorni ad un massimo di cinque anni di carcere, palesando un trattamento assai diverso tra l'"analfabeta" autore di furti e il criminale "istruito" autore di truffe.

In questo quadro legislativo, il carcere mostrava la sua natura autoritaria e violenta e coerentemente ai dettami del codice sardo, la popolazione carceraria risultava composta da quelle fasce sociali posizionate ai livelli più bassi della gerarchia sociale. Il carcere italiano di questo periodo, caratterizzato da precarietà e arretratezza, si inseriva all'interno di quel circuito penale che riproponeva e

---

<sup>50</sup> *Ibidem*

<sup>51</sup> Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia I documenti*, Einaudi, Torino, 1973

consolidava, con le sue strutture, quella frattura sociale tra la classe dirigente, detentrica del potere e la classe subalterna già situata ai margini della società.

Non doveva dunque stupire che i detenuti, per la loro provenienza di classe e per il tipo di reati che commettevano, non interessavano a nessuno, anzi rappresentavano un pericolo per i valori dei ceti che detenevano il potere, quindi venivano mantenuti in uno stato di soggezione e violenza che impediva qualsiasi tentativo di recupero e di rieducazione<sup>52</sup>.

## 2.2 Dall'Unità d'Italia al fascismo

Con l'unificazione d'Italia nel 1861 emerse la necessità di raccogliere e uniformare tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto dei vari stati preunitari. Nonostante il Codice Sardo fosse stato di recente riformato, esso prevedeva comunque la pena di morte per vari reati, a differenza di quello toscano che non la prevedeva. Questa intricata situazione giuridica, unita al sempre più diffuso abolizionismo fra gli intellettuali, determinò un lungo dibattito in cui alcuni cercarono di estendere l'abolizionismo toscano al resto d'Italia, mentre altri, in antagonismo, cercarono di estendere il Codice Sardo. L'unificazione del Codice penale fu quindi ulteriormente rimandata e l'Italia rimase a lungo divisa in tre zone dal punto di vista del diritto penale: il Nord Italia e l'ex Stato Pontificio dove era pienamente in vigore il Codice Sardo, le province meridionali dove tale codice era in vigore con alcune modifiche volte a recuperare leggi precedenti, e la Toscana retta dalla normativa lorenese del 1853, emendata in senso abolizionista nel 1859 da Bettino Ricasoli.

Bisognerà attendere il 1877 perché la pena di morte venga abolita *de facto*, dopo l'amnistia generale decretata dal nuovo re Umberto I. Il nuovo codice penale unitario e abolizionista fu approvato soltanto nel 1889, perché l'opposizione dei senatori a vita aveva fino ad allora fatto naufragare le varie proposte di legge abolizioniste. Nel 1889 invece il nuovo codice penale fu approvato quasi all'unanimità da entrambe le Camere, mentre era Ministro della Giustizia

---

<sup>52</sup> *Ibidem*

Zanardelli. La pena di morte restava in vigore soltanto nel codice penale militare e in quelli coloniali<sup>53</sup>.

Si trattava di un codice di impronta nettamente liberale, che, oltre a riaffermare i fondamentali principi di derivazione illuministica, non ammetteva l'extradizione per reati politici. Inoltre, abolì la pena di morte e i lavori forzati, istituì minimi e massimi di pena meno elevati rispetto ai codici precedenti, prevede delle attenuanti generiche, distinguendo e graduando la responsabilità dei concorrenti nel reato<sup>54</sup>; in realtà questo codice non perdette il suo carattere rigido e severo, in quanto rimasero durissime le pene contro la proprietà, limitando anche la libertà di riunione; inoltre, a fronte di continue manifestazioni e raduni segreti legittimò l'uso della forza e delle armi da parte dei militari per limitare queste proteste punendo con il domicilio coatto tutti i partecipanti.

Ad un anno di distanza dall'emanazione del Codice Zanardelli, nel 1891 venne approvato il "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi", il primo fondamentale documento delle istituzioni penitenziarie dell'Italia post-unitaria, promosso dal Presidente del Consiglio Crispi. Il nuovo regolamento composto da ben 891 articoli, rappresentava un peggioramento della situazione legislativa precedente e si caratterizzava per una centralizzazione burocratica ed un irrigidimento della disciplina del personale di custodia, tanto da equiparare il trattamento di questi ultimi a quello dei detenuti, favorendo un clima di violenza e tensione tra le due categorie. Per quanto riguarda il trattamento del detenuto, egli veniva spogliato, dal momento del suo ingresso in carcere, della sua personalità e veniva privato attraverso l'imposizione di obblighi assurdi, di ogni autonomia e capacità di autodeterminarsi, secondo un rituale minuzioso, che non lasciava spazio all'esplicazione della sua individualità e lo rendeva mero oggetto di custodia. Dopo i riti istituzionali di ingresso che prevedevano la perquisizione, la privazione degli effetti personali, la visita medica, il bagno, il taglio di barba e capelli e la vestizione con l'uniforme dello stabilimento, iniziava la vera vita carceraria regolata nelle ore della sveglia, del passeggio, del lavoro, dei pasti, etc., e costellata da continui obblighi e divieti, alcuni dei quali prevedevano che i detenuti venissero chiamati esclusivamente con il loro numero di matricola, dovevano totale obbedienza ai superiori, erano

---

<sup>53</sup> *L'abolizione della pena di morte nel Regno d'Italia (1861-1918)* dal sito [www.squilibrio.it](http://www.squilibrio.it)

<sup>54</sup> Dolcini E., *Codice penale*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol.II, Utet, Torino, 1988

obbligati al silenzio, non potevano quindi né comunicare tra di loro né potevano rivolgere la parola o rispondere alle domande delle persone ammesse a visitare gli stabilimenti. Norme restrittive erano previste per i colloqui, la corrispondenza, le visite, concepite più come benevola concessione che come strumenti essenziali per la rieducazione e la sopravvivenza stessa dei detenuti. In realtà, la parte del regolamento che prevedeva le ricompense (permesso di acquistare libri, la concessione di sostenere economicamente la famiglia, la concessione di carta da lettera, il prolungamento delle ore di passeggio e di riposo, etc.) e le punizioni (dall'ammonizione alla cella ordinaria, dall'isolamento in cella di punizione e pane e acqua sino a sei mesi alla camicia di forza e ai ferri in cella oscura venivano comminate per una serie infinita di infrazioni che spaziavano dal ritardo nell'ubbidire agli ordini ricevuti al trascurare la pulizia della propria persona, della cella o del posto assegnato, dal mostrare negligenza nei lavori o dall'eseguire lavori diversi da quelli assegnati al possedere clandestinamente libri o fare osservazioni indebite, etc.) fu una delle poche che ebbe completa attuazione, mentre rimasero lettera morta tutte quelle disposizioni che avrebbero potuto invece introdurre una timida liberalizzazione della vita carceraria<sup>55</sup>.

Dal contenuto dei progetti di riforma e dalle discussioni parlamentari di questi anni si percepì la totale assenza di una volontà politica di affrontare le riforme delle strutture carcerarie o, meglio, si ebbe l'impressione di una precisa volontà di perpetuarle, in quanto strumenti congeniali all'assetto sociale. Le posizioni della burocrazia e del potere politico coincisero e dimostrarono una comune volontà di non modificare i pilastri dell'amministrazione penitenziaria nella convinzione che lo stato di abbruttimento e di soggezione in cui si trovano detenuti e personale di custodia rendeva più facilmente governabile la macchina carceraria<sup>56</sup>.

Il regolamento del 1891 appariva quindi non come un'innovazione, ma come la continuazione di un atteggiamento di indifferenza nei confronti della situazione penitenziaria.

Nella seconda metà dell'Ottocento, però, la legislazione penale cominciò ad acquisire una dimensione più globale e a farsi carico dei problemi che erano sottesi alle scelte di politica criminale. Sul piano del pensiero quest'epoca

---

<sup>55</sup> Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino, 1973

<sup>56</sup> *Ibidem*

testimonia il trapasso dalla speculazione filosofica sul fondamento della pena ad un'organizzazione scientifica del diritto penale<sup>57</sup> secondo la quale il sistema penitenziario doveva guarire il delinquente della sua delinquenza. La prevenzione, la profilassi criminale e l'esame diretto dell'individuo si svilupparono sulla base della teoria lombrosiana per tutto il primo trentennio del XX secolo. Si assiste quindi all'ingresso delle scienze dell'uomo nel sistema penitenziario, anche se in misura marginale. Di qui la nascita della cosiddetta "Terza scuola", che si propone di tradurre nel campo delle dottrine giuridiche lo sforzo di conciliazione e di sintesi tra gli elementi di utilità pratica emersi dalle opposizioni Classiche e Positive. Essa conservava e ribadiva il principio classico della responsabilità individuale e la distinzione tra imputabilità e non imputabilità che Lombroso e i suoi seguaci avevano rimosso, facendo leva unicamente sulla categoria della pericolosità del soggetto. Allo stesso tempo accoglieva, però, dal positivismo la tesi della genesi naturale del delitto e il determinismo psicologico, che si contrapponevano al postulato della libertà del soggetto che l'osservazione empirica s'incaricava di smentire<sup>58</sup>.

Con l'avvento del XX secolo e l'instaurarsi dell'età giolittiana, furono introdotte alcune riforme in campo penitenziario, tendenti a mitigare le condizioni disumane dei detenuti. Venne soppresso l'uso della catena al piede per i condannati ai lavori forzati e furono introdotte modifiche al rigido sistema delle sanzioni disciplinari, eliminando le punizioni della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura. Il governo Giolitti intervenne anche attraverso l'impiego dei condannati in lavori di bonifica dei terreni incolti o malarici, allo scopo di far fronte ad uno dei più grossi problemi della struttura penitenziaria, la mancanza di edifici idonei a contenere la popolazione carceraria. Attraverso questo quadro legislativo si voleva unire la soluzione del problema edilizio all'annosa questione del lavoro carcerario.

Dall'età giolittiana fino alla fine della prima guerra mondiale le condizioni dei penitenziari rimasero assai critiche e l'attività legislativa risultò essere assai esile e scarsamente efficace, non apportando cambiamenti importanti. Tra il 1904 e il 1906 vennero emanate una serie di leggi con lo scopo di migliorare le

---

<sup>57</sup> Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980

<sup>58</sup> *Ibidem*

condizioni degli agenti di custodia, pur non recando modifiche sostanziali alla disciplina del 1891; contribuirono invece a mantenere e aggravare il clima di tensione e di contrasto esistente tra custodi e custoditi. Nel 1907 vennero riordinati i riformatori governativi per minorenni sostituendo le figure delle guardie con quelle degli educatori, nel tentativo di modificare l'indirizzo punitivo e repressivo con criteri preventivi e rieducativi<sup>59</sup>.

### **2.3 Dal Fascismo alla Riforma del 1975**

Il dopoguerra italiano fu contraddistinto da una generale tensione che investì tutti i settori. La borghesia conservatrice espresse una sempre maggiore avversione nei confronti delle masse popolari che vedevano crescere il loro peso politico. Tra il 1919 e il 1920 il carcere visse un periodo di profonda agitazione causato dalle forti proteste provenienti dalle guardie carcerarie che si ribellarono ad una situazione che le vedeva costrette a vivere in condizioni al limite della tolleranza, episodi che mai si erano verificati nelle gestioni precedenti. Le tensioni sociali del dopoguerra non investirono invece la popolazione carceraria, che fu una delle pochissime categorie rimaste tranquille.

Tra il 1921 e il 1922 furono introdotte alcune circolari innovative che spezzarono la monotona inattività degli organi legislativi, dando vita ad un nuovo ordinamento carcerario, introdotto con il R.D. 19 febbraio 1922, n.393, che determinò alcuni miglioramenti nel trattamento dei detenuti. Esso recepì alcune affermazioni della Scuola Positiva secondo la quale il detenuto è un uomo bisognoso di cure; di conseguenza furono soppressi gli strumenti di repressione e castigo a favore di misure volte alla rieducazione e alla difesa sociale. Le principali modifiche apportate dal nuovo regolamento riguardarono l'uso più razionale e non vendicativo degli strumenti di contenzione e di coercizione meccanica, una disciplina meno restrittiva sui colloqui e sulla corrispondenza all'interno del carcere e anche maggiori concessioni, per esempio il diritto a fumare<sup>60</sup>. Le innovazioni apportate riscossero due tipi di reazioni contrastanti: da un lato una maggiore tranquillità da parte dei detenuti e dall'altro una sostenuta

---

<sup>59</sup> *Carceri(1860-1928)* dal sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it)

<sup>60</sup> Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino, 1973



critica, da parte di coloro che fiancheggiavano l'avvento del fascismo a livello giuridico, diretta alla politica penitenziaria della Direzione generale accusata di essere troppo benevola e accondiscendente nei confronti dei detenuti. Con il R.D. 31 dicembre 1922, n.1718 la Direzione Generale delle carceri e dei riformatori venne trasferita dal Ministero dell'Interno al Ministero della Giustizia. Questo provvedimento, emanato a poche settimane dall'avvento del fascismo al potere, segnò un'involuzione sul piano del trattamento carcerario, nei confronti della politica perseguita nell'ultimo biennio dalla Direzione Generale<sup>61</sup>.

I primi anni del fascismo videro la nascita della Scuola Umanistica, la quale poneva l'accento sulla morale più che sul diritto, confondendo i due concetti e dando una caratterizzazione etica al diritto penale. Il delinquente altro non era che un "peccatore criminalizzato", nei cui confronti la pena doveva operare come strumento di espiazione e rimorso. Questa posizione vide congiungersi la società con la Cristianità annunciando quella progressiva simbiosi tra Stato e Chiesa che dominerà tutto il periodo fascista. L'ideologia fascista utilizzò l'impostazione della Scuola Umanistica mutandone alcuni aspetti per indirizzarli verso i propri fini. Originale e densa di sviluppi futuri risultò la distinzione tra delinquenti imputabili e delinquenti non-imputabili. Ponendo il baricentro della pena nella rieducazione morale e nell'espiazione consapevole in capo al reo, veniva considerato imputabile solo colui che era educabile, mentre non-imputabile colui senza alcuna speranza di riabilitazione, ossia l'incorreggibile, considerato tale, non per effetto dell'istruzione o per condizionamenti dell'ambiente, ma per una tara personale, verso il quale la pena si riduceva a una mera neutralizzazione, in quanto era impossibile ogni tipo di rieducazione<sup>62</sup>.

Il carcere fascista, in Italia, si presentò fin dall'inizio come un carcere ideologico-istituzionale nel quale i due indirizzi coesistevano e si fondevano. Inflessibile e distruttivo nei confronti degli incorreggibili e flessibile e differenziato nei confronti dei correggibili<sup>63</sup>.

Dopo l'emanazione del nuovo codice penale del 1930, il "codice Rocco", con il R.D. 18 giugno 1931, n.787, venne introdotto il nuovo "regolamento per gli

---

<sup>61</sup> Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980

<sup>62</sup> *Ibidem*

<sup>63</sup> Gallo E., Ruggero V., *Il carcere in Europa: trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella "galera europea"*, Bertani, Verona, 1983

istituti di prevenzione e di pena”, fedele traduzione dell’ideologia fascista nel settore penitenziario. La riforma manteneva in linea di massima inalterati i principi sanciti dal suo predecessore del 1891, con l’aggiunta di alcuni principi trasmessi dalla Scuola Positiva e accorpati a quelli della Scuola Classica. Il risultato fu l’adozione del sistema dualistico del doppio binario, ovvero un sistema basato sulle “ricompense” e sulle “punizioni” che vede la contemporanea presenza della tradizionale pena carceraria con funzioni retributive e punitive e le misure di sicurezza detentive per i soggetti condannati e giudicati socialmente pericolosi.

Il regime disciplinare inaugurato dal regolamento del 1931 si articolava su tre leggi fondamentali riguardanti la vita nel carcere: lavoro, istruzione e religione, che divennero tassative, nel senso che ogni altra attività non solo era vietata, ma fatta oggetto di sanzioni disciplinari<sup>64</sup>.

Nel 1934, inoltre, venne istituito il Tribunale dei minorenni con la conseguente divisione tra adulti e minorenni; si istituirono inoltre le “Case di rieducazione per minorenni” e i “Centri di Osservazione dei minori” con lo scopo di cercare i mezzi più idonei al recupero della vita sociale. Nelle carceri, i medici vennero affiancati dagli educatori, per sottolineare l’attenzione alla personalità del minore. La modalità detentiva dell’adulto invece, continuava ad essere di tipo custodialistica piuttosto che riabilitativa.

Il regolamento del 1931 si caratterizzava per la sua severità e il suo carattere conservativo resi palesi dagli obblighi e dai divieti in esso previsti: erano proibite qualsiasi tipo di attività ludiche e altre forme di divertimento, limitandole alle sole tre leggi fondamentali del trattamento; veniva resa obbligatoria la partecipazione alle funzioni collettive del culto dello Stato al fine di impartire un’educazione morale che si doveva collocare alla base dell’ordinamento; il condannato doveva essere chiamato con un numero di matricola, mentre solo coloro, condannati per reati minori, potevano continuare ad essere chiamati con il proprio nome; era esclusa dal carcere qualsiasi persona estranea cioè non inserita nella gerarchia e non sottoposta alla disciplina penitenziaria e i detenuti erano costretti a vivere in una condizione di isolamento. Il carcere era visto come una realtà separata dalla società, senza alcun riferimento al valore delle relazioni umane, in cui i reclusi

---

<sup>64</sup> Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia*, Einaudi, Torino, 1973

erano posti in un contesto di totale emarginazione e separazione che andava ben oltre le esigenze di sicurezza.

Come tutti i regolamenti carcerari era basato sulla dualità punizione - premi ed elencava dettagliatamente tutto ciò che era vietato prevedendone la relativa punizione. Ad esempio, erano vietati e puniti: i reclami collettivi, il contegno irrispettoso, l'uso di parole blasfeme, i giochi, il possesso delle carte da gioco, i canti, il riposo in branda durante il giorno non giustificato da malattie o altro, il rifiuto di presenziare alle funzioni religiose, il possesso di un ago, di un mozzicone di matita, la lettura o il possesso di testi o periodici di contenuto politico oppure con immagini di nudi o seminudi. Era consentito scrivere non più di due lettere alla settimana ai familiari stretti, ma non alla stessa persona. Era invece obbligatorio: indossare divise del carcere (a strisce per i condannati definitivi), farsi trovare in piedi vicino alla branda ben ordinata tutte le volte che le guardie entravano in cella per la conta o altro. Inoltre, non era permesso leggere giornali politici e i quotidiani e settimanali consentiti venivano abbondantemente censurati tagliando gli articoli ritenuti non idonei. Durante i colloqui con i parenti, che avvenivano tra reti metalliche distanziate, era previsto l'ascolto da parte delle guardie. Le punizioni andavano dalla semplice ammonizione del direttore alla cella d'isolamento, ed erano previste sanzioni come il divieto di fumare, di scrivere, di lavarsi, di radersi per alcuni giorni, l'interruzione dei colloqui, la sottrazione del pagliericcio, fino al letto di contenzione (non solo nei manicomi), la camicia di forza e la cella "imbottita". Molte infrazioni avevano risvolti "penali" ossia facevano scattare denunce e condanne che allungavano la pena. I benefici consistevano sostanzialmente nella possibilità di accedere al lavoro in carcere oppure nell'assegnazione a un carcere "aperto". Il detenuto, nel suo percorso carcerario, era sempre seguito dalla "cartella biografica" personale, una vera e propria schedatura nella quale si annotavano, oltre ai suoi comportamenti in carcere, anche i suoi precedenti personali e perfino quelli dei familiari, indagando se nella sua famiglia c'erano stati casi di pazzia, alcoolismo, sifilide, suicidio, o di prostituzione, segnalando anche le condizioni economiche e soprattutto le idee politiche di ogni parente<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> *Carceri(1928-1975)* dal sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it)

Il regime fascista, attraverso le sue riforme, frenò e azzerò le innovazioni che, nei primi anni del XX secolo erano state apportate in nome del recupero del detenuto. Le misure di sicurezza, introdotte per appagare la necessità di innovazione apportata dalla Scuola Positiva, si rivelarono uno strumento non in grado di educare, bensì di peggiorare ulteriormente le condizioni dei reclusi. Anche il lavoro, presentato come mezzo efficace di reinserimento nella società, veniva palesemente sfruttato.

La situazione di disagio degli istituti penitenziari peggiorò nell'immediato dopoguerra per effetto degli elevati indici di sovraffollamento dovuti sia all'intensificazione della criminalità comune che all'applicazione della legislazione speciale contro fascisti e collaborazionisti, cosicché le carceri si riempirono di gruppi di banditi e di criminali fascisti<sup>66</sup>.

Dopo la liberazione si osserva l'assenza di qualsiasi trasformazione delle strutture penitenziarie ereditate dal regime fascista e ancora una volta la loro impermeabilità alle vicende della società libera. I principi fondamentali dell'isolamento e dell'emarginazione dei detenuti rimasero ben saldi anche in un momento di estrema tensione per la storia delle istituzioni carcerarie. Tra la seconda metà del 1945 e i primi mesi del 1946 le tensioni scaturirono sia dal peggioramento delle condizioni carcerarie, sia dalla delusione di chi sperava in un cambiamento dopo la liberazione.

Il sovraffollamento unito all'irrequietezza di alcune parti della popolazione carceraria e al disinteresse da parte dell'opinione pubblica per le condizioni all'interno dei penitenziari, favorirono una serie di rivolte tra il 1945 e il 1946, che videro protagonisti i detenuti stremati dalle disumane condizioni a cui dovevano sottostare. La più grave rivolta del dopoguerra fu quella di San Vittore il 21 aprile 1946 in coincidenza con la Pasqua.

Con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508 furono apportate modifiche all'ordinamento del corpo degli agenti di custodia nel tentativo di ristabilire l'ordine all'interno dei penitenziari e di contenere le numerose rivolte. Queste modifiche riguardarono l'inserimento delle guardie di custodia all'interno del corpo militare dello Stato e al servizio di pubblica sicurezza, con il conseguente irrigidimento della disciplina stessa, in quanto gli

---

<sup>66</sup> D. Valia, *I diritti del recluso*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1999

agenti di custodia divennero soggetti alla giurisdizione militare e quindi puniti secondo le norme del codice penale militare. Queste modifiche erano tese a contenere le rivolte e anche ad evitare che le stesse guardie si unissero ai rivoltosi, anche mediante un aumento salariale, incentivando così il distacco tra detenuti e custodi<sup>67</sup>.

Nel frattempo, successivamente alla nascita della Repubblica Italiana, il 18 giugno 1946, venne insediata un'Assemblea Costituente con il compito di redigere la nuova Costituzione. I lavori della Costituente furono accompagnati da una serie di dibattiti tra istanze politiche e di pensiero diverse, spesso contrastanti, tra i sostenitori della Scuola Classica e i sostenitori della Scuola Positiva. L'obiettivo era quello di creare un testo costituzionale il più possibile imparziale, evitando la presa di posizione di una delle due Scuole. Lamentele e obiezioni furono mosse anche alla stesura dell'art. 27 co.3 della Costituzione, il quale stabilisce che "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"<sup>68</sup>. Il fine primario della pena diventava quindi quello rieducativo, non veniva invece menzionato nessun altro tipo di funzione; quest'obiettivo rimase, però, ad un livello puramente teorico.

Anche dopo la nascita della Repubblica, la questione penitenziaria non suscitava un grande interesse da parte dell'opinione pubblica, mentre la politica continuava ad utilizzare il mezzo delle commissioni parlamentari per realizzare un nuovo regolamento penitenziario che però non riusciva a venire alla luce.

Un'ulteriore iniziativa in questo senso, fu l'istituzione nel 1948 della prima commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle carceri della storia italiana che documentava, dopo gli anni di immobilismo del dopoguerra, un rinnovato interesse per i problemi penitenziari. Le conclusioni di questa prima commissione giunsero nel 1950 con una lunga relazione in cui vennero affrontati i maggiori problemi dell'istituzione carceraria e prospettate concrete soluzioni per la riforma. La relazione propose l'abolizione dell'isolamento diurno, l'introduzione della musica tra i mezzi rieducativi, il potenziamento del lavoro agricolo, l'abolizione del taglio dei capelli, la facoltà di chiedere e acquistare libri, l'abolizione del sistema di chiamare i detenuti con il numero di matricola. Queste e altre

---

<sup>67</sup> Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino, 1973

<sup>68</sup> *La costituzione della repubblica italiana* dal sito [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it)

innovazioni umanizzanti, benché volte ad un miglioramento delle condizioni dei detenuti, lasciavano tuttavia intatte le strutture portanti del sistema carcerario e continuavano a isolare il carcere dalla società civile. Infatti rimasero inalterate le sue colonne portanti ovvero l'organizzazione piramidale e gerarchica dell'amministrazione penitenziaria, il reclutamento e le funzioni del personale di custodia, i rapporti col mondo esterno e il sistema disciplinare delle punizioni e delle ricompense<sup>69</sup>.

Nell'immobilismo generale, il ministero apportò delle modeste innovazioni al Regolamento Rocco andando ad incidere sui suoi aspetti qualificanti e realizzando alcune delle riforme proposte dalla commissione. Tra le innovazioni rientravano i colloqui, la possibilità di leggere e scrivere, l'abolizione del taglio dei capelli e dell'uniforme, e fu disposto che tutti i detenuti fossero chiamati con nome e cognome. Queste riforme costituirono la prima svolta innovativa del dopoguerra, ma già tre anni dopo si registrò un pesante richiamo all'ordine e una nuova svolta di carattere conservatore con una circolare del guardasigilli De Pietro che ribadiva la funzione fondamentale affittiva del carcere, che doveva arrecare sofferenze ai detenuti<sup>70</sup>.

Dopo gli esiti infruttuosi del progetto preparato dalla commissione ministeriale del 1948, nel 1960 il guardasigilli Gonella presentò un primo disegno di legge sull'ordinamento penitenziario che cercava di adeguare il sistema penitenziario italiano ai principi stabiliti dalle Regole minime dell'ONU (1955). Introdusse il criterio dell'individualizzazione del trattamento rieducativo basato sulla osservazione della personalità e vennero progettate alcune nuove figure quali gli educatori, i Centri del servizio sociale e l'istituto della "semilibertà". Questo disegno di legge vedrà la sua attuazione solo successivamente, con la riforma penitenziaria del 1975.

Tra gli anni '50 e '60 l'Italia è caratterizzata da uno sviluppo industriale e produttivo così intenso da far parlare di miracolo economico, aumentano i redditi, diminuisce la disoccupazione, gli stili di vita diventano più individualisti, aperti ai consumi e al miglioramento del benessere e anche il numero della popolazione detenuta nelle carceri comincia a decrescere.

---

<sup>69</sup> Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino, 1973

<sup>70</sup> *Ibidem*

Sul finire degli anni 60, un'ondata di contestazioni sul piano politico, culturale e sociale investì gran parte dei settori della vita economica e sociale del Paese; nemmeno il carcere fu immune da aspri conflitti. Nel 1969, dal carcere di Torino, seguito da quello di Milano, iniziarono una serie di proteste più o meno violente caratterizzate da richieste apertamente politiche che non si limitavano all'abolizione delle norme più severe del regolamento Rocco, ma investivano tutti gli aspetti della giustizia penale, dal carattere classista e autoritario del codice Rocco all'amministrazione della giustizia<sup>71</sup>. Tutto il sistema carcerario rivendicava un miglioramento delle condizioni interne, la libertà di voto, la fine della censura sui giornali e sulla corrispondenza, si parlava di vivibilità e di sesso, di apertura del carcere all'esterno e di lavoro.

All'ondata di insurrezioni corrispose un aumento dell'interesse pubblico nei confronti della questione penitenziaria tant'è che nei primi anni '70 la questione delle condizioni all'interno delle carceri sembrava diventata di attualità. Si sviluppò un maggior interesse nel Paese per i fattori sociali, economici e culturali che spesso si trovavano alla base dei fenomeni di criminalità.

È in questa situazione che il legislatore varò, con la L. 26 luglio 1975, n.354, la nuova riforma del diritto penitenziario.

In realtà, la storia carceraria dell'Italia repubblicana non appariva molto diversa da quella presente nel ventennio fascista: entrambe rispecchiavano la volontà politica di impedire una radicale trasformazione delle istituzioni penitenziarie, nella consapevolezza che il carcere, così organizzato e gestito, assolve una funzione congeniale al mantenimento degli assetti economici e politici più arretrati della società<sup>72</sup>.

## **2.4 La riforma penitenziaria del 1975**

La legge 26 luglio 1975, n.354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" rappresentò una svolta fondamentale per il contesto italiano, sostituendo definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931. La legge ha adeguato,

---

<sup>71</sup> *Ibidem*

<sup>72</sup> *Ibidem*

in particolare, il trattamento dei detenuti ai sistemi più avanzati di privazione della libertà personale, recependo così i principi enunciati nelle regole minime dell'O.N.U. (1955) e del Consiglio d'Europa enfatizzando la funzione rieducativa della pena nella fase di esecuzione della stessa. Il carcere cambia aspetto, non è più luogo di segregazione e separazione dalla società, ma diviene un momento necessario per la rieducazione e il reinserimento del detenuto nella società. Mette in pratica cioè un dettato costituzionale rimasto inattuato per molto tempo. Si legge nella Costituzione, art. 27 comma 3: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

La nuova legge mette in primo piano, dunque, la figura del detenuto, attribuendogli una propria soggettività e ponendo alla base del trattamento i valori dell'umanità e della dignità della persona (art. 1 O.P. co.1). I principi direttivi del nuovo ordinamento riguardano: il principio di assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti, senza discriminazioni di nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose (art. 1 co.2 O.P.); i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome (art. 1 co.4 O.P.) e per quanto riguarda il loro trattamento deve essere informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva (art.1 co.5 O.P.); nel mantenere l'ordine e la disciplina, non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette (art. 1 co.3 O.P.); ai detenuti viene assicurata parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari (art. 3 O.P.) e nessuno tra essi può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che comportino un potere disciplinare o consentano una posizione di preminenza sugli altri (art. 32 co.3 O.P.). Si tratta, evidentemente, di una svolta ideologica rispetto al Regolamento del 1931, sul modo di intendere il detenuto e la sua posizione all'interno dell'universo carcerario.

Di fondamentale importanza è l'art. 4 dell'O.P. che assicura ai detenuti e agli internati l'esercizio personale dei loro diritti anche se si trovano in stato di interdizione legale, ma una svolta significativa fu rappresentata dall'attribuzione al detenuto di una propria soggettività giuridica, identificato come titolare di diritti e aspettative e legittimato all'agire giuridico proprio nella qualità di titolare di diritti che appartengono alla condizione di detenuto. Si tratta per lo più di valori tutelati dalla Costituzione: diritti relativi all'integrità fisica, ai rapporti familiari e



sociali, all'integrità morale e culturale. Tale innovazione rappresenta il frutto di un'evoluzione del concetto di pena e di punizione che nel passato si basava sull'incondizionata convinzione che la detenzione consistesse unicamente nella soggezione della persona da punire a restrizioni della sfera giuridica individuale.

La norma interviene poi sui vari aspetti dell'istituzione carceraria, quali le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, gli edifici penitenziari, i locali di soggiorno e di pernottamento, il vestiario, l'igiene personale, l'alimentazione, la permanenza all'aperto, il servizio sanitario, le attrezzature per le attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione.

L'ordinamento penitenziario vigente è stato concepito e voluto dal legislatore in funzione non della sola custodia del detenuto e nemmeno del mero riconoscimento del suo elementare diritto ad avere un trattamento conforme alla sua qualità di persona, ma, secondo l'art. 27 della Costituzione, in funzione del recupero sociale del condannato. Si evidenzia un processo di trasformazione della funzione del carcere, da istituzione di custodia e isolamento, si trasforma in una istituzione che deve favorire la risocializzazione del detenuto, mediante un trattamento adeguato e relazioni con la società esterna.

L'art. 1 co.6 dell'O.P. dichiara che "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti". A tale scopo, sono previste diverse forme di partecipazione all'interno delle strutture penitenziarie che vanno dall'assistente volontario<sup>73</sup>, il quale svolge principalmente attività di colloquio e può cooperare nelle attività ricreative e culturali dell'istituto sotto la guida del direttore, alla comunità esterna<sup>74</sup>, che comprende privati, istituzioni, associazioni pubbliche o

---

<sup>73</sup> Art. 78 O.P. : L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dello istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

<sup>74</sup> Art. 17 O.P.: La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere

private, su parere favorevole del direttore e con l'autorizzazione tribunale di sorveglianza. Viene riconosciuta in particolare la necessità di pervenire, attraverso l'osservazione scientifica della personalità del condannato, all'individualizzazione del trattamento in rapporto alle condizioni specifiche del soggetto ed ai particolari bisogni della sua personalità, perché si possa attraverso l'espiazione della pena, ottenere il risultato ottimale del recupero del reo e del suo reinserimento nella vita sociale. L'individualizzazione in quest'ambito non riguarda più esclusivamente il tentativo di far corrispondere la sanzione al quantum di danno cagionato e di responsabilità dell'autore ma comprende anche le esigenze del trattamento<sup>75</sup>. Al riguardo l'art. 13 dell' O.P. dichiara che "Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato il relativo programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento."

Nella legge penitenziaria si parla in modo distinto di *trattamento penitenziario* e di *trattamento rieducativo*. Il primo comprende tutto quel complesso di norme e attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione penale; vi rientrano, quindi, le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, i principi di gestione degli istituti penitenziari, le regole che attengono alle somministrazioni ed alle prestazioni dovute a chi è privato della libertà. Il trattamento rieducativo invece, costituisce una parte del

---

favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo dei direttori.

<sup>75</sup> Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005.

precedente, in quanto è dovere dello Stato attuare l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo da tendere alla rieducazione del soggetto. A differenza del trattamento penitenziario, quello rieducativo riguarda soltanto i detenuti condannati e gli internati ed è un compito spettante all'area educativa, la quale predispone annualmente un piano pedagogico, nel quale vengono individuati gli obiettivi da perseguire rispetto alle varie attività trattamentali. Nei confronti degli imputati, invece, non è previsto nessun trattamento rieducativo e questo perché da un lato esiste la presunzione di non colpevolezza che preclude un'azione di rieducazione e risocializzazione, la quale presuppone il riscontro di note delinquenziali della personalità, e dall'altro la piena ed assoluta libertà di difesa potrebbe essere posta in dubbio qualora si effettuassero interventi significativi di contenuto psicologico sul soggetto<sup>76</sup>.

Gli elementi del trattamento inseriti nella riforma riguardano l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività ricreative, culturali e sportive, i contatti col mondo esterno e i rapporti con la famiglia<sup>77</sup>. I permessi e le licenze anche se non oggetto del trattamento individualizzato fanno parte del trattamento e la loro concessione è subordinata ai progressi conseguiti dal detenuto. A tal proposito è stato previsto che per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica (art. 80 co.4 O.P.). Con il presente articolo, oltre al personale penitenziario presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti, si aggiungono due nuove figure professionali, essenziali allo svolgimento dell'attività di osservazione e trattamento, l'assistente sociale e l'educatore.

Sono state ampliate le possibilità di comunicazione fra detenuto e società esterna attraverso un dialogo a doppio binario, ovvero, da un lato si riconosce l'utilità dell'ingresso negli istituti di soggetti facenti parte della collettività, ma allo stesso tempo, risulta necessario permettere al detenuto di uscire e mantenere i contatti con l'esterno. Così facendo si abbatte quel muro che isolava il contesto penitenziario con la restante parte della società e si facilita l'insorgere di rapporti e situazioni utili anche al momento della dimissione dall'istituto. Il carcere in questo modo potrà essere pensato non come un mondo autonomo e isolato, ma

---

<sup>76</sup> *Ibidem*

<sup>77</sup> L'attività tratta mentale verrà affrontata più approfonditamente nel capitolo successivo

come una parte della società stessa che lo concepisce non come un ghetto, ma come uno strumento per accrescere l'adesione alle sue regole.

Un'ulteriore novità introdotta dall'ordinamento riguarda l'introduzione di misure alternative alla detenzione, attraverso le quali si volle eliminare la separazione tra carcere e società libera. Esse diedero al condannato la possibilità di influire con il proprio comportamento sulla durata della pena e quindi di riorganizzare la propria vita in vista dell'anticipata riconquista della libertà<sup>78</sup>. Le misure alternative previste erano l'affidamento in prova al servizio sociale e l'affidamento in casi particolari, riservati, il primo, ai condannati considerati non pericolosi socialmente, mentre il secondo, ai condannati tossicodipendenti e alcol dipendenti; la semilibertà o la detenzione domiciliare dopo aver scontato metà della pena e la libertà anticipata. La novità, in questo caso, sta nel fatto che è proprio la magistratura di sorveglianza ad essere chiamata a gestire permessi e misure alternative, attuando così una collaborazione inedita con l'amministrazione.

La nuova legge ha voluto introdurre, inoltre, una classificazione degli istituti di penitenziari per adulti, distinguendoli in quattro categorie: gli istituti di custodia cautelare, gli istituti per l'esecuzione delle pene, gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza e i centri di osservazione (art. 59 O.P e ss.).

Gli istituti di custodia cautelare, destinati a contenere indagati ed imputati, arrestati o fermati dalle forze dell'ordine e coloro che sono stati raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, si distinguono in case mandamentali, sorte originariamente quali strutture atte ad assicurare la custodia degli imputati a disposizione del pretore e istituite nei capoluoghi di mandamento, ma oggi quasi scomparse in base ad una recente normativa, e case circondariali (che interesseranno principalmente la mia ricerca), le quali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria e i condannati fino a cinque anni e sono istituite nei capoluoghi di circondario. Come vedremo, in esse è molto difficile attuare il processo di rieducazione a causa della forte mobilità dei detenuti

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si dividono in: case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto, ma in realtà mai istituite, in quanto i

---

<sup>78</sup> Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005.

condannati sono sempre stati assegnati alle case mandamentali e circondariali, e case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione per i condannati con pene superiori ai cinque anni.

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, adottati contro persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato e la cui durata è indeterminata si distinguono in: colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Infine, i centri di osservazione, i quali sono istituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti e sono preposti all'osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati per rilevarne le carenze psico-fisiche e le altre cause del disadattamento sociale; le risultanze dell'osservazione vengono poi inserite nella cartella personale. Su richiesta dell'autorità possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale. Questi centri svolgono altresì attività di ricerca scientifica.

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento, giacché essi in virtù delle loro particolari condizioni non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari<sup>79</sup>.

Se nella lettera, la legge del 1975 metteva in pratica il dettato dell'art. 27 co.3 della Costituzione, di fatto per quanto riguarda la rieducazione del reo non riuscì a realizzare questa finalità; era nata piuttosto per soddisfare un'opinione pubblica che chiedeva maggiore indulgenza nei confronti dei detenuti. La nuova norma riuscì a realizzare un rapido sfollamento delle carceri e allo stesso tempo riuscì a sedare le rivolte, però per quanto riguarda la rieducazione del criminale risultò fallimentare.

La crisi della pena detentiva unita al sempre più diffuso convincimento che il carcere era ancora lontano dallo svolgere una qualche funzione rieducativa, ha portato il legislatore a prevedere delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, con la L. 24 novembre 1981, n. 689, in modo da evitare la produzione di effetti desocializzanti, in termini di "contagio criminale", invece che rieducativi.

---

<sup>79</sup> *Ibidem*

Negli anni successivi alla riforma dell'ordinamento penitenziario, si manifestò un'inversione di tendenza sul terreno della pena; il sempre più crescente allarme sociale provocato dall'esplosione del terrorismo "rosso" negli anni settanta, dall'emergenza droghe negli anni ottanta e dal diffondersi della criminalità organizzata, venne contrastato attraverso l'intensificazione della repressione penale. A pagarne il prezzo però furono non i grossi criminali, ma quella parte della popolazione maggiormente emarginata socialmente, che andò a riempire nuovamente le carceri italiane.

Solo verso la metà degli anni ottanta, con la sconfitta del terrorismo, si assiste ad un recupero dell'ideologia rieducativa. Venne emanata la L. 10 ottobre 1986, n. 663 o meglio nota come "Legge Gozzini" recante "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" che modificò sia le misure alternative alla detenzione, sia le leggi che istituirono le sanzioni sostitutive delle pene detentive. Vennero immessi nel sistema penitenziario i tecnici del trattamento, ossia educatori nella veste di organizzatori e coordinatori del percorso rieducativo. L'ordinamento penitenziario poneva ora formalmente quelle figure professionali sullo stesso piano del personale di custodia e prevedeva per ciascun Centro di servizio sociale una direzione autonoma da quella carceraria.

Le novità più rilevanti di questa riforma riguardavano un duplice aspetto. Da un lato molto spazio venne accordato all'esigenza della decarcerizzazione, ripristinando i rapporti di comunicazione tra carcere e mondo esterno, attraverso un graduale processo di reinserimento nella società del soggetto. Furono ampliate le possibilità di accesso al lavoro all'esterno, alla semilibertà e introdotti i permessi premio; furono incrementate le opportunità di esenzione, sia totale che parziale, dell'esecuzione della pena, evitando l'ingresso in un istituto di pena o rendendo possibile l'uscita anticipata dallo stesso. Le misure alternative previste dalla "legge Gozzini" furono:

- L'affidamento al servizio sociale (art. 47 O.P.): rielaborato rispetto alla legge del 1975, eliminando numerose limitazioni in ordine ai tipi di reati che portavano all'esclusione della possibilità di usufruire della misura (reati ostativi: delitti di rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione e di rapina e associazione a stampo mafioso), riconducendo il limite esterno alla sola necessità di una pena inflitta non superiore a tre anni, e limite interno

alla prognosi di sufficienza delle prescrizioni a garantire che il beneficiario non ricada nel reato e che queste siano idonee ad agevolare la sua rieducazione. Inoltre, la nuova legge prevede l'accesso alla misura, non solo dopo l'inizio dell'esecuzione penale, come invece disponeva la precedente legge, ma anche come alternativa alla detenzione, con la scopo di agevolare il reinserimento del condannato nel tessuto sociale ed evitare quel fenomeno stigmatizzante del carcere. Il criminale condannato a meno di tre anni di prigione può, quindi, subire alcune limitazioni alla sua libertà di circolazione o alle sue frequentazioni, essendo però inserito in un programma di riabilitazione che prevede fra le altre cose l'inserimento del mondo del lavoro e la disintossicazione da eventuali dipendenze. Questa misura è ad esempio applicata a tossicodipendenti ed alcolisti e presenta il pregio di consentire la dimissione dall'istituto di pena e contemporaneamente il proseguimento dell'espiazione della pena stessa in una forma meno afflittiva ma comunque fortemente regolata e controllata dagli organi di polizia e dall'UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna). L'effetto estintivo della misura alternativa non è automatico, spetta al Tribunale di Sorveglianza di pronunciarsi in ordine all'estinzione della pena, al termine dell'espiazione.

- La detenzione domiciliare (art. 47-ter O.P.): si compone di numerose ipotesi rispondenti a diverse finalità. Si attua quando si è condannati a reclusione non superiore a anni quattro e restano non oltre due anni da scontare, o quando si è condannati all'arresto di qualsiasi durata, consente di scontare la pena in casa propria o altrui, o in altro luogo di dimora, anche pubblico. I destinatari della riforma possono essere: donne incinte o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con loro convivente; padri, esercenti la podestà, di prole di età inferiore di anni dieci con loro convivente, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole; persone in condizioni particolarmente gravi di salute che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persone di età superiore a sessant'anni, se inabili anche parzialmente; persone inferiori di anni vent'uno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
- La semilibertà (art. 48 – 50 O.P.): per i condannati alla pena dell'arresto o alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, prevede la possibilità per

coloro che hanno scontato almeno metà della pena e non sono affidati ai servizi sociali, di trascorrere parte della giornata all'esterno del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale e passando all'interno solo le ore notturne, avvicinandosi così progressivamente alla libertà.

- La liberazione anticipata (art. 54 O.P.): consiste in una decurtazione della pena, nel caso in cui il Magistrato di Sorveglianza reputi che il comportamento del detenuto sia compatibile con il programma di trattamento, di 45 giorni ogni sei mesi di carcerazione.

Se da un lato la legge tendeva a favorire la decarcerizzazione e il reinserimento del reo nella società, dall'altro, la presenza di detenuti non idonei al trattamento che potevano essere, in alcuni casi, fonte di pericolo sia per la collettività carceraria che per la società esterna, favorì l'introduzione del "regime di sorveglianza particolare", come risposta alla presenza di detenuti incapaci di rapportarsi con il personale penitenziario e gli altri detenuti (art. 14 bis O.P.). Ciò portò alla ridefinizione delle situazioni di emergenza (art. 41 bis O.P.) nelle quali il Ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni ovvero, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e nei confronti dei detenuti (anche in attesa di giudizio) per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione. In questo secondo caso la legge specifica le misure applicabili tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta "ora d'aria") e la censura della corrispondenza (art. 41 bis O.P.)<sup>80</sup>.

La legge Gozzini tentò quindi anche di risolvere il problema della sicurezza negli istituti penitenziari nato in seguito all'esplosione di un nuovo tipo di criminalità a carattere organizzato, di tipo terroristico e mafioso, giungendo alla creazione di un apposito circuito di "massima sicurezza", in contraddizione con lo spirito della legge del 1975.

---

<sup>80</sup> Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005



Il punto da cui partiva questa legge era rappresentato dalla consapevolezza dell'inutilità e della dannosità per tutti quei soggetti autori di reati lievi di scontare la pena in carcere, perciò la concessione di misure alternative indipendentemente dall'osservazione scientifica della personalità avrebbe allontanato i detenuti da quel contagio criminale e quegli effetti dannosi sulla personalità del soggetto, che invece la detenzione avrebbe prodotto<sup>81</sup>.

La pena acquisiva il significato sempre più diffuso e condiviso di uno strumento atto al recupero del detenuto ai valori di legalità e solidarietà, principi che ispirano tutta la nostra Costituzione e alla realizzazione dei quali lo Stato non può sottrarsi. In questi anni, però, il dibattito politico si era incentrato principalmente sull'estensione o meno delle misure alternative alla detenzione e poco e niente fu fatto per migliorare le condizioni di detenzione, nessun pensiero venne rivolto nemmeno alle forme di controllo della legalità nei luoghi di carcerazione e ai meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

A seguito della diffusione di una criminalità sempre più pericolosa e violenta, però si avvertì l'esigenza, verso la fine degli anni ottanta, di delimitare e ridefinire i presupposti per l'applicazione delle misure alternative. In tal senso venne emanata la riforma dell'Amministrazione penitenziaria con la legge 15 dicembre 1990, n. 395, la quale modificò l'assetto del Corpo degli agenti di custodia, il quale si trasformò nel Corpo della polizia penitenziaria, che venne smilitarizzato ed equiparato sia a livello gerarchico che nel trattamento economico alle altre forze di polizia, e trasformò la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena nella Direzione dell'Amministrazione penitenziaria (DAP). La stagione delle stragi mafiose coincise con un sistematico svuotamento della legge Gozzini. Alcuni detenuti particolarmente pericolosi avevano abusato dei benefici a loro concessi; ora per accedere a permessi, semilibertà e misure alternative il detenuto doveva dimostrare una sincera revisione critica del proprio passato e doveva manifestare una sincera volontà di partecipare all'opera di rieducazione e di reinserirsi nella società civile, accettandone legalità e valori.<sup>82</sup>. Tra il 1990 e il 1992 a tale scopo vennero introdotte due leggi, la L. 12 luglio

---

<sup>81</sup> Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005

<sup>82</sup> De Vito C., *Camosci e gira chiavi: storia del carcere in Italia 1943-2007*, GLF Editori Laterza, Roma, 2009

1991, n. 203 e la L. 7 agosto 1992, n.356, con lo scopo di restringere o eliminare la concedibilità delle misure premiali e alternative ai condannati per delitti riferibili alla criminalità organizzata (art. 41 bis O.P.), prevedendo una loro fruibilità solo nel momento in cui avessero collaborato con la giustizia (art. 58 ter O.P.). Venne introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 4 bis, con lo scopo di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per i delitti legati alla criminalità organizzata e di diversificarne il trattamento in ragione del differente grado di pericolosità sociale, attribuendo, però, determinati vantaggi a coloro che decidevano di collaborare con la giustizia, anche se ciò comportava l'affievolirsi della finalità rieducativa della pena, in quanto l'applicazione delle misure risocializzanti non veniva rapportata all'osservazione, al trattamento e alla partecipazione all'opera di rieducazione, ma ad un indice di presunta cessata pericolosità<sup>83</sup>.

Inoltre, il persistere di problemi irrisolti, quali il sovraffollamento, l'insufficienza delle strutture, le condizioni sanitarie, la crescente conflittualità interna e il limitato ricorso all'area penale esterna, concorrevano ad aumentare il divario tra la legge scritta e le sue possibilità concrete di attuazione. Da ciò derivano le recenti modifiche apportate all'ordinamento penitenziario del 1975.

Per fronteggiare il problema del sovraffollamento, il legislatore ha introdotto nel 1998, la L. 27 maggio 1998, n. 165, comunemente conosciuta anche come "legge Simeone-Saraceni", la quale si propose di garantire uguale accesso alle misure alternative a tutti i condannati. Infatti, tutti quei soggetti economicamente deboli che, non potevano fruire di un'assistenza giuridica adeguata, non riuscivano ad evitare il carcere anche quando ne avevano diritto, in quanto le misure alternative venivano concesse solo su richiesta del condannato e non d'ufficio. Per ovviare a questa situazione, la legge ha introdotto, per le pene inferiori ai tre anni di reclusione, la sospensione automatica dell'esecuzione della pena da parte del Pubblico Ministero e l'obbligo di avviso per il condannato della possibilità di presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza per la concessione di una misura alternativa. L'obiettivo era quindi quello di evitare l'esperienza carceraria a quei soggetti per i quali sarebbe più criminogena che rieducativa. In tal modo, questa legge ha estromesso definitivamente le misure alternative dalla sola logica

---

<sup>83</sup> Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005

trattamentale, nel senso che la loro concessione non poteva più far leva solo sugli esiti dell'osservazione della personalità e sulla partecipazione del condannato al trattamento<sup>84</sup>.

L'Italia negli anni novanta fu attraversata da profonde trasformazioni legate ai mutamenti del tessuto produttivo e sociale, ai cambiamenti demografici, al fenomeno dell'immigrazione e ai processi speculativi in ambito urbanistico, tant'è che l'attenzione dell'opinione pubblica si concentrò principalmente sui concetti di degrado, decoro e microcriminalità, strumentalizzati dai media e dai politici per alludere alla presenza di cittadini stranieri. Anziché vedere nella microcriminalità una forma di devianza legata a situazioni di esclusione sociale, di disgregazione familiare o di disagio psicologico, se ne scorgeva la forma più pericolosa. Quindi dall'intreccio tra rappresentazione mediatica, strumentalizzazione politica e insicurezza sociale emersero ciclicamente norme ed istituzioni sociali corrispondenti alla logica dell'emergenza. È in questo clima che venne approvato nel 1999 il famoso "pacchetto sicurezza" con lo scopo di garantire una maggiore attenzione all'emergenza criminalità, riguardando direttamente anche il sistema penitenziario. Venne ulteriormente irrigidito l'assetto della polizia penitenziaria, rispetto alla riforma del 1990 che aveva creato le speranze per una democratizzazione del Corpo. Fu istituita una dirigenza autonoma del Corpo della polizia penitenziaria, fino a quel momento sottoposto a funzioni civili, e furono creati l'Ufficio per la garanzia penitenziaria, un servizio di intelligence con il compito ufficiale di vigilare sulla sicurezza degli istituti penitenziari, e il Gruppo operativo mobile, impegnato della gestione dei detenuti reclusi nelle aree di massima sorveglianza e dei collaboratori di giustizia, intervenendo anche nelle gravi situazioni di turbamento dell'ordine e della disciplina carceraria<sup>85</sup>.

Il carcere degli anni novanta e dei primi anni duemila si presentava frammentato, con un sistema sanitario del tutto insufficiente rispetto alle esigenze dei detenuti e dove coesistevano buone prassi e situazioni di violenza e abbandono. All'interno di uno stesso istituto erano presenti reparti femminili e maschili, spesso con direttori distinti, c'erano sezioni giudiziarie e penali, reparti di alta sorveglianza e celle per detenuti ammessi al lavoro all'esterno; all'interno

---

<sup>84</sup> *Ibidem*

<sup>85</sup> De Vito C., *Camosci e gira chiavi: storia del carcere in Italia 1943-2007*, GLF Editori Laterza, Roma, 2009

di un medesimo reparto erano presenti tossicodipendenti, immigrati, transessuali, centri clinici e per osservazione psichiatrica, sezioni protette e zone adibite a casa di cura e custodia.

L'emanazione delle norme sull'immigrazione, la legge "Turco-napolitano" del 1998 e la legge "Bossi-Fini" del 2002, e quella sulle sostanze stupefacenti, la legge "Fini-Giovanardi" del 2006 contribuirono ad aumentare il sovraffollamento nelle carceri, con tutte le conseguenze negative che esso può comportare<sup>86</sup>. Immigrati e tossicodipendenti rappresentavano, e rappresentano tutt'ora, i due terzi della popolazione carceraria complessiva. Il carcere diviene, quindi, un "contenitore di marginalità", nel quale sono presenti più consumatori di droga che spacciatori e organizzatori del traffico internazionale, più prostitute che trafficanti di esseri umani, più lavoratori in nero e disoccupati che sfruttatori di manodopera clandestina e responsabili delle morti bianche. A fianco al deterioramento delle condizioni detentive si assiste anche ad una crisi del paradigma rieducativo, manifestato dal sovraccarico di lavoro, dalle carenze di personale, dall'eccesso di mansioni amministrative che riducono ulteriormente il tempo da dedicare a quella massa di detenuti ogni giorno più ampia e con problematiche sempre più complesse e dal crescente fenomeno del burn-out tra gli operatori incapaci di resistere alla pressante e complessa domanda dell'utenza e alla rigidità dell'istituzione<sup>87</sup>.

## **2.5 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230**

La più importante realizzazione del movimento rivoluzionario di questo periodo riguarda l'emanazione del nuovo regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario, il D.P.R. 30 giugno, 2000, n. 230, che abrogò interamente il regolamento d'attuazione della riforma del 1975, importante poiché ribadisce la necessità, nonché il dovere, di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti. L'art. 1, co.1 infatti afferma che "il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro

---

<sup>86</sup> È necessario fare riferimento, inoltre, alla recentissima legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che introduce il nuovo reato di clandestinità, il quale contribuirà notevolmente ad aumentare le presenze di stranieri nelle carceri.

<sup>87</sup> *Ibidem*

interessi umani, culturali e professionali”. Il suo obiettivo è quello di delineare un nuovo assetto del trattamento, maggiormente conforme alle finalità cui si era proposto l’ordinamento penitenziario del 1975.

Il nuovo testo regolamentare del 2000 rivela l'intenzione di aumentare tempi e spazi da dedicare all'ampliamento ed al miglioramento delle opportunità culturali. A tale scopo sono stati attivati corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo (art. 41), corsi di formazione professionale (art. 42), corsi di istruzione secondaria superiore (art. 43) e corsi universitari (art. 44) in tutti gli istituti penitenziari, prevedendo la possibilità per il detenuto di tenere nella propria cella strumenti quali computer, lettori di nastri e cd portatili a lui necessari per fini di lavoro o di studio (art. 40).

Inoltre, al fine di rendere efficiente e completo il servizio scolastico è fondamentale mettere a disposizione degli studenti detenuti strumenti e testi liberamente consultabili. Perciò l’ordinamento penitenziario e i successivi regolamenti d’esecuzione hanno dedicato una specifica disciplina al servizio di biblioteca. In ogni penitenziario deve essere allestita una biblioteca interna, affidata ad un educatore, il quale si avvale dei rappresentanti dei detenuti e degli internati per le attività di gestione di tale servizio; inoltre, in considerazione della realtà multietnica della popolazione reclusa, i testi della biblioteca devono essere scelti in modo da rispettare il pluralismo culturale presente sia all’interno del carcere, sia nella società esterna (art. 21).

Il nuovo regolamento ha voluto chiarire alcune condizioni generali: l’istituto penitenziario deve assicurare l’esistenza di luoghi di pernottamento e di locali comuni per le attività da svolgersi durante il giorno, le singole camere devono essere dotate di finestre che consentano il passaggio dell’aria e della luce, di acqua calda e bidet; massima attenzione, inoltre, è riservata all’alimentazione, poiché si deve tener conto, oltre che delle esigenze dietetiche, anche delle diverse usanze culturali e delle prescrizioni religiose a causa della eterogenea popolazione detenuta; al problema dei detenuti stranieri, poi, fenomeno di minime dimensioni al tempo del primo regolamento, sono dedicate delle disposizioni apposite; altro momento fondamentale è quello dell’ingresso in istituto, in cui viene predisposto l’accertamento di eventuali maltrattamenti, inoltre, viene data molta importanza agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all’aperto. In generale si

ampliano, così, seppur parzialmente e non per tutti, i colloqui e le comunicazioni telefoniche con i congiunti.

Come ricordato precedentemente, lo scopo del trattamento non è solo quello di favorire la convivenza del detenuto con il resto della comunità reclusa con cui vive coattivamente il suo presente, ma l'obiettivo prioritario è quello di riuscire ad "aprire il carcere", intensificando e migliorando i rapporti tra quest'ultimo e la società esterna rendendo meno traumatico il ritorno nella società per quei soggetti coattivamente allontanati da questa. A tale proposito l'art. 4 del nuovo decreto dispone che "alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipino tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicano apposite e periodiche conferenze di servizio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale. Inoltre, ampio spazio viene dato al volontariato protagonista negli ultimi anni di numerose iniziative a sostegno del reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute.

Tutte le modifiche introdotte successivamente alla riforma del '75 hanno tentato di sanare quelle lacune rimaste irrisolte dalla legge originale; ma la realtà dei fatti risulta ancora assai lontana da tali disposizioni, le quali sembrano trovare tutt'oggi difficoltà di applicazione.

## CAPITOLO 3

### **La rieducazione in carcere e l'affermazione della figura dell'educatore penitenziario**

La prigione è sempre stata descritta come un luogo di mortificazione, di annientamento della persona, soprattutto per il riflesso che ha sul sé del condannato. Come sostiene Garfinkel, le fasi del giudizio possono essere assimilate a dei veri e propri “riti di degradazione” diretti a trasformare l'identità sociale di un individuo in un'altra di rango inferiore. La denuncia pubblica è diretta a far conoscere a tutti i consociati che il denunciato è qualcosa di diverso da ciò che appare, di una specie inferiore e se il processo di degradazione avrà successo, egli verrà effettivamente trattato in modo diverso dai restanti consociati che lo riterranno privo di una sua “umanità”, rendendo più semplice e meno contraddittorio il compito dell'esecuzione penitenziaria. Il carcere, con le sue sofferenze, diventerà così socialmente accettabile proprio in ragione di questa presunta diversità generata dalla degradazione processuale. Dopo l'ingresso in carcere, altri riti e altre mortificazioni spettano all'internato, derivanti dalle logiche stesse della detenzione e dalla presenza di reti relazionali e interessi contrapposti tra reclusi e personale di custodia<sup>88</sup>.

Il carcere ha sempre mantenuto una sua funzione repressiva e intimidatrice, come luogo di segregazione di persone ritenute un pericolo per la società, come se l'internamento con la conseguente perdita di individualità e dignità del recluso potesse farlo diventare una persona migliore, scoraggiandolo alla recidiva e impedendo altri comportamenti devianti da parte della collettività. È stato dimostrato che la pena della detenzione, sebbene non elimini la criminalità, tuttavia la contiene, non tanto per la sua forza intimidatrice, bensì perché con la sua intrinseca disapprovazione sociale mantiene e rafforza i valori della società e stimola l'autocontrollo. È solo con l'emanazione della riforma dell'ordinamento

---

<sup>88</sup> Buffa P., *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, EGA Editore, Torino, 2006

penitenziario del 1975 che il concetto di rieducazione diventa uno dei pilastri fondamentali del sistema carcerario. Attuando il dettato costituzionale dell'art. 27, il carcere comincia a prendere in considerazione, per la prima volta, le esigenze del detenuto considerato nella sua soggettività predisponendo un percorso trattamentale atto alla sua rieducazione e al suo reinserimento nella società. Per fare ciò, la nuova riforma ha istituito delle particolari figure professionali, gli educatori, i quali in particolar modo affidano al processo comunicativo un'importanza fondamentale all'attuazione da parte dei detenuti di una riflessione e di un cambiamento delle rappresentazioni di sé e delle proprie possibilità esistenziali, riappropriandosi della propria umanità e dignità in quanto persone, aprendosi all'altro e costruendo o ricostruendo relazioni infrante. La nuova logica trattamentale si fonda sulla scelta di tener conto, non tanto del passato criminale del reo, quanto del suo presente e futuro, in quanto il passato, per quanto grave e inquietante possa essere, fa parte di un periodo della vita della persona che andrebbe visto nella sua dinamica evolutiva; è comune ad ognuno di noi percepire l'evoluzione della propria esistenza e le modificazioni, nelle varie epoche della vita, degli atteggiamenti, degli orientamenti e dei comportamenti<sup>89</sup>.

### **3.1 Chi è l'educatore?**

La figura dell'educatore penitenziario si è affermata storicamente prima nel settore penitenziario minorile e ufficialmente con la legge di riforma del 1975, con lo scopo di promuovere un modello di giustizia riabilitativa imperniata sul valore della persona e sulla progressiva reintegrazione sociale degli adulti sottoposti a carcerazione e internamento. Le innovazioni apportate dalla riforma suscitarono immediate reazioni di ostilità e diffidenza perché postulavano condizioni di fiducia, libertà e autonomia che sembravano incompatibili con le esigenze punitive; inoltre, la diffusione del terrorismo politico e della criminalità organizzata, negli anni successivi alla riforma, portarono a una progressiva militarizzazione del corpo di polizia penitenziaria. Di ostacolo vi era anche il senso dato alla parola rieducazione, che permarrà anche dopo l'entrata in vigore

---

<sup>89</sup> *Ibidem*



della riforma; essa era legata a concezioni derivate dall'ambito religioso o da quello medico, cioè rieducazione come emenda del condannato, come purificazione dal male commesso, oppure come una serie di interventi volti ad estirpare ed eliminare le cause della mal vivenza. A ciò ne è derivato una lenta e tardiva attuazione del nuovo ordinamento ed un altrettanto difficile inserimento degli educatori<sup>90</sup>.

Il punti nodali della riforma penitenziaria del 1975 riguardano, quindi, il problema dell'umanizzazione del trattamento penitenziario e quello della finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale del reo; la suddetta norma indica le strategie da attuarsi attraverso appropriati interventi educativi e riabilitativi, mette in contatto il carcere con la società esterna, introduce la partecipazione del volontariato e la collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio affidando la gestione e il coordinamento di queste attività a una nuova figura professionale, l'educatore penitenziario<sup>91</sup>.

Secondo quanto previsto dal'art. 82 O.P. "Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali".

L'educatore penitenziario rappresenta la figura-chiave di una politica penitenziaria orientata ad un effettivo reinserimento dei soggetti condannati, alla riduzione della recidiva, contribuendo inoltre ad aumentare la sicurezza dei cittadini. Si tratta di una politica che non è mai stata pienamente realizzata, a causa del mandato ambivalente, afflittivo e rieducativo insieme, e della tradizionale autarchia delle strutture detentive soggette alla logica delle "istituzioni totali". È solo di recente che si può parlare di una nuova fare della politica della giustizia, cioè da quando si è cominciato a collegare il carcere con il

---

<sup>90</sup> *L'educatore penitenziario* dal sito [www.educatoripenitenziari.it](http://www.educatoripenitenziari.it)

<sup>91</sup> Concato G., *Educatori in carcere: ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Unicopli, Milano, 2002.

territorio e a superare la visione della detenzione come unica e valida soluzione per tutti i casi e tutti i delitti<sup>92</sup>.

L'inserimento di questa figura non fu esente da problemi e difficoltà; i primi educatori, dopo il varo della riforma, si trovarono ad operare soli o al massimo in coppia indipendentemente dalle dimensioni del carcere e dal numero dei detenuti presenti, creando una situazione di squilibrio e di scarsa efficienza. Inoltre, per queste nuove figure non fu facile trovare una propria identità professionale specifica in un contesto che fino ad allora si occupava principalmente della custodia delle persone private della libertà e dove gli altri operatori penitenziari vedevano in questa nuova figura una minaccia al loro operato. Nonostante le criticità di inserimento, la figura dell'educatore viene concepita sempre più come una terapia necessaria all'interno della nuova concezione di trattamento: deve contribuire a modificare la personalità del reo verso valori etici e sociali, rimuovendo le cause del comportamento criminoso e favorendo il suo reinserimento nella società, il tutto nel rispetto della sua individualità e dignità<sup>93</sup>.

### **3.2 Mansioni e compiti dell'educatore**

Il complesso delle competenze operative degli educatori in ambito penitenziario sono in parte indicate nell'art. 82 della legge 26 luglio 1975 n. 354, ma sono state maggiormente precisate dalla circolare n. 2625/5078 del 1 agosto 1979, emanata in occasione della prima immissione in ruolo di educatori, e successivamente riorganizzate con la circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si è provveduto alla provvisoria organizzazione in settori operativi degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 30 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 e dall'art. 13 del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 444. In seguito altre due circolari, la n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 e la n. 0130240 del 13 aprile 2006, definirono rispettivamente le aree educative degli istituti e i compiti amministrativi spettanti a ciascuna area.

---

<sup>92</sup> Bortolotto T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo: proposta per un'innovazione*, Franco Angeli, Milano, 2002

<sup>93</sup> *Ibidem*

I compiti dell'educatore penitenziario possono, quindi, essere schematizzati nel seguente modo:

1. Attività di osservazione;
2. Attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati;
3. Organizzazione del servizio di biblioteca;
4. Partecipazione alla commissione interna all'istituto penitenziario nella predisposizione del regolamento interno;
5. Partecipazione al consiglio di disciplina;
6. Partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive;
7. Mansioni delegabili dal direttore dell'istituto.

### *3.2.1 Attività di osservazione*

Il nuovo modello di esecuzione penale previsto dal legislatore del 1975 ha come fine la risocializzazione del condannato, intesa come necessità di favorire un suo graduale e progressivo processo di recupero sociale sulla base di una conoscenza scientifica della personalità. Il carcere cessa così di essere considerato un'istituzione terminale in cui il condannato viene abbandonato a consumare passivamente la sua pena e diventa un luogo che gli permette di assumere un nuovo e diverso orientamento di vita, giungendo alla sua risocializzazione<sup>94</sup>. In questo processo l'educatore ha il compito di partecipare all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati (art.82 O.P.). Tale osservazione viene compiuta da un gruppo di lavoro chiamato G.O.T. (Gruppo di Osservazione e Trattamento), un "gruppo allargato" di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso, ad esempio gli operatori di Polizia Penitenziaria, l'assistente sociale incaricato dal direttore del Centro, l'esperto, l'insegnante del corso scolastico o professionale, il volontario, il medico, il responsabile dell'impresa convenzionata, etc.<sup>95</sup> E' un gruppo la cui composizione è estremamente mobile, gli attori

---

<sup>94</sup> Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005

<sup>95</sup> Circ. n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, *Le aree educative degli istituti*, Ministero della Giustizia.

cambiano a seconda di coloro che si occupano dello stesso singolo soggetto in esecuzione di pena. Nel G.O.T. avviene quindi lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione alla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell'osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili e contraddittori e di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, ferma restando la centralità del ruolo dell'educatore<sup>96</sup>. Quest'ultimo è l'elemento di continuità tra il G.O.T. e il gruppo interdisciplinare chiamato *équipe*, ossia il "gruppo ristretto" di cui fanno parte il direttore dell'istituto, che presiede il gruppo e sotto la cui responsabilità e coordinamento si svolgono le attività, l'educatore, l'assistente sociale, che svolge un ruolo primario nel mantenere i contatti con la famiglia, il medico, un rappresentante della Polizia penitenziaria, nonché, secondo la necessità, i professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica indicati dall'art. 80 O.P.<sup>97</sup>, ovvero solo quelle figure istituzionalmente competenti alla gestione dell'esecuzione della pena. L'*équipe* è il momento formale in cui, posto il preliminare lavoro del G.O.T., si cristallizza con il contributo degli operatori formalmente indicati dalla legge, un documento avente rilevanza esterna, ovvero una sintesi o un aggiornamento dell'osservazione, un'ipotesi di trattamento intra o extra murario da inviare per l'approvazione o la ratifica alla competente Magistratura di Sorveglianza o ancora la relazione contenente le notizie per la medesima Magistratura in ordine alle richieste di benefici<sup>98</sup>. Di questo gruppo l'educatore assume, di regola, la responsabilità organizzativa e funzionale della segreteria tecnica (art. 29 reg. esec.): mantiene i collegamenti tra i vari componenti dell'*équipe*, prepara i documenti e gli atti relativi all'osservazione del detenuto, aggiorna i casi e assicura che venga formulato il rapporto di sintesi. Quest'ultimo rappresenta l'atto conclusivo dell'osservazione, nel quale viene

---

<sup>96</sup> Circ. n. GDAP-0217584 del 14 giugno 2005, *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*, Ministero della Giustizia

<sup>97</sup> Art. 80, co.5 O.P. : " Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate"

<sup>98</sup> Circ. n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, *Le aree educative degli istituti*, Ministero della Giustizia.

delineata una valutazione globale del detenuto e viene indicato il tipo di intervento educativo ritenuto più adatto ai suoi problemi e alle sue attitudini.

L'attività rieducativa deriva da un processo di osservazione in grado di fornire inizialmente il quadro d'insieme delle caratteristiche individuali e successivamente una serie di elementi che possano contribuire nel tempo a riprogrammare l'intervento stesso. In questa prospettiva nei confronti degli internati e dei condannati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione ( art.13 O.P. e art.27 reg. esec.), per arrivare al fine ultimo del reinserimento sociale del condannato o dell'internato.

L'osservazione rappresenta un processo dinamico, effettuato durante tutto il corso dell'esecuzione penale e realizzato mediante lo strumento del colloquio, attraverso il quale l'educatore raccoglie informazioni sulle problematiche del soggetto in merito all'ambiente familiare e sociale di provenienza, alla capacità di formulare programmi concreti per il futuro, all'evoluzione della condizione personale del detenuto dal momento della presa in carico in istituto, agli atteggiamenti e ai comportamenti manifestati ed alle motivazioni che vi siano sottese, registrando sinteticamente il tutto, anche ai fini della documentazione tecnica del suo lavoro e di una efficiente comunicazione interprofessionale e curandone i periodici aggiornamenti<sup>99</sup>.

L'osservazione scientifica presuppone quindi una collaborazione da parte del condannato o dell'internato, che va comunque favorita; essa ha inizio già all'avvio dell'esecuzione penale, in cui è predisposto il colloquio di primo ingresso effettuato dall'educatore su designazione del direttore entro 24 ore dall'entrata del nuovo giunto e generalmente dopo la visita medica. Questo colloquio è finalizzato alla raccolta dei dati personali, familiari, giuridici e rappresenta un momento importante per impostare un rapporto umano, destinato a svilupparsi nel corso della detenzione e il cui valore sarà determinato dalla volontà del condannato a farsi carico di un'opera di revisione e di reimpostazione

---

<sup>99</sup> Bortolotto T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo: proposta per un'innovazione*, Franco Angeli, Milano, 2002

dei suoi programmi di vita<sup>100</sup>. Il colloquio, inoltre, ha lo scopo di illustrare al soggetto le disposizioni vigenti nel contesto penitenziario e le principali norme afferenti la disciplina, il trattamento, i diritti e i doveri del ristretto.

I dati raccolti entrano a far parte della “cartella personale”, che rappresenta lo strumento base per l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale deve essere compilato nel termine di nove mesi (art. 27 reg. esec.). La prima parte della cartella è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario all’identificazione del soggetto; inoltre, essa raccoglie i dati giudiziari, sanitari, le sanzioni disciplinari e le infrazioni, i trasferimenti, i permessi e le eventuali misure alternative fruite (art. 13 O.P. e art. 26 reg. esec.)<sup>101</sup>.

In un primo momento, quindi, l’osservazione serve ad inquadrare le problematiche della singola personalità e a cogliere le indicazioni per formulare una prima ipotesi di trattamento; poi, questa ipotesi va continuamente verificata, integrata e modificata, tenendo conto dei mutamenti avvenuti a livello individuale e relazionale presumibilmente per effetto degli interventi attuati e delle nuove esigenze che possono sopraggiungere. L’esame scientifico della personalità, in questo modo, abbraccia sia la *diagnosi criminologica*, con la quale si evidenziano le carenze individuali e i bisogni del soggetto, sia la *prognosi criminologica* sulla personalità come giudizio di predizione probabilistica sul futuro comportamento del reo nella società libera<sup>102</sup>.

In base ai risultati dell’osservazione viene compilato, entro nove mesi, un programma individualizzato di trattamento, che verrà poi integrato o modificato a seconda delle esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione (art. 27 reg. esec.). Il programma di trattamento confluisce nella *relazione di sintesi* dell’equipe trattamentale, la quale rappresenta il frutto dell’apporto di ogni singolo operatore e in particolare fornisce gli elementi necessari per decidere sull’ammissione alle varie misure premiali e alternative. Nella prima parte della relazione vengono indicati i dati riguardanti gli aspetti esistenziali delle vicende umane sofferte dal soggetto, utili alla comprensione del suo vissuto, fornendo gli

---

<sup>100</sup> Brunetti C., *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005

<sup>101</sup> Sartarelli G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza: osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Carocci, Roma, 2004

<sup>102</sup> Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005

elementi di discussione sui comportamenti e sugli atteggiamenti del soggetto in rapporto alle opportunità trattamentali offertegli; nella seconda parte invece sono indicati gli interventi da svolgere in favore della persona ai fini della risocializzazione, riguardanti le attività di lavoro, di istruzione, di formazione nelle quali il detenuto è disposto ad impegnarsi, i collegamenti da mantenere con la famiglia, l'eventuale idoneità all'ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle altre modalità alternative alla detenzione, elaborati sulla base degli elementi illustrati nella prima parte. Il trattamento può essere realizzato sia all'interno dell'istituto e sia attraverso le misure alternative alla detenzione, attraverso le quali si è voluto eliminare la separatezza tra il carcere e la società libera, in quanto esse danno la possibilità al condannato di influire con il proprio comportamento sulla durata della pena e quindi di riorganizzare la propria vita in vista dell'anticipata riconquista della libertà. Nel corso del trattamento possono esserci più relazioni di sintesi<sup>103</sup>.

### *3.2.2 Attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati*

L'art. 1 del regolamento di esecuzione dispone che “il trattamento penitenziario è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”. L'educatore espleta questo compito secondo strategie individuali, o di gruppo, coordinando la sua azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione (art. 82 co.1 O.P.); queste figure coincidono di solito con quelle coinvolte nell'attività di osservazione, ma possono aggiungersi anche altre figure, come assistenti volontari, insegnanti professionali, operatori socio-sanitari, il Ser.t., impegnati nella varie attività volte al sostegno e alla cura dei ristretti.

Quando sia consentito, gli educatori svolgono attività educative anche nei confronti degli imputati (art. 82 co.2 O.P.). A differenza dei condannati e degli

---

<sup>103</sup> *Ibidem*

internati<sup>104</sup>, il trattamento degli imputati riguarda, semplicemente, una serie di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, invece per gli altri è previsto un trattamento più penetrante. A fare la differenza è la diversa posizione giuridica in cui vengono a trovarsi imputati e condannati, in quanto i primi, non essendo ancora stati giudicati, sono legati al principio di presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva e per questo motivo esclusi da ogni tipo di intervento risocializzante<sup>105</sup>.

### 3.2.3 *Organizzazione del servizio di biblioteca*

Ogni istituto deve essere fornito di una biblioteca, la cui organizzazione è affidata di regola all'educatore, il quale si avvale della collaborazione dei rappresentanti dei condannati e degli internati (art. 12 O.P.) designati tramite sorteggio; ad essi possono essere affiancati anche altri detenuti, in quanto per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere utilizzate persone individuate in base a particolari attitudini, in modo da incentivare tra la popolazione detenuta i valori positivi della partecipazione, della solidarietà e dell'impegno volontario<sup>106</sup>.

La scelta dei libri e periodici viene fatta dall'educatore insieme ad un'apposita commissione di cui fanno parte insieme al direttore dell'istituto, gli assistenti sociali ed i rappresentanti dei detenuti e degli internati (art. 27 O.P.). La funzione dell'educatore non è quella di bibliotecario che consegna e ritira libri, ma ha il compito di trasformare questa opportunità di contatto con i detenuti in un'occasione di incontro umano significativo e pedagogicamente costruttivo<sup>107</sup>.

---

<sup>104</sup> I condannati sono coloro che a seguito di una condanna definitiva si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena inflitta e si distinguono in arrestati (condannati alla pena dell'arresto da 15 giorni a 3 anni), reclusi (condannati alla pena della reclusione da 15 giorni a 24 anni) ed ergastolani (condannati alla pena dell'ergastolo). Gli internati sono invece coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

<sup>105</sup> Bortolotto T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo: proposta per un'innovazione*, Franco Angeli, Milano, 2002

<sup>106</sup> Dellisanti A., La figura dell'educatore nell'Amministrazione Penitenziaria: compiti e ruolo, bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa, in "Rassegna Penitenziaria e Criminologica", fasc. 1-2/gennaio-agosto 1997, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, p. 157

<sup>107</sup> *Ibidem*



### *3.2.4 Partecipazione alla commissione interna all'istituto penitenziario nella predisposizione del regolamento interno*

Nel regolamento interno, predisposto in ciascun istituto penitenziario, si delineano le modalità di trattamento da seguire entro quel particolare istituto. Esso é predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi, inoltre, della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell' articolo 80 O.P. Il regolamento interno e le sue modificazioni devono essere poi approvati dal Ministro per la grazia e giustizia (art. 16 O.P.).

La presenza dell'educatore in questa commissione, ha il compito di offrire un contributo pedagogico alla formulazione delle decisioni, per rendere possibile un'integrazione dei contenuti trattamentali-educativi con quelli legati alla sicurezza e alla custodia<sup>108</sup>.

### *3.2.5 Partecipazione al consiglio di disciplina*

Il consiglio di disciplina è un organo composto dal direttore dell'istituto, dal medico e dall'educatore, che decide in merito alla sanzione da applicare, che è la conseguenza di una corrispettiva infrazione disciplinare<sup>109</sup>. Come previsto dall'art. 39 O.P. esso decide quale sanzione applicare tra l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni e l'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni. Nell'applicare queste sanzioni è tenuto presente non solo la natura e la gravità del fatto, ma anche il comportamento e le condizioni personali del soggetto; ad esempio, é sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno. Invece, per quanto riguarda le sanzioni del richiamo e della ammonizione, esse sono deliberate dal direttore.

La presenza dell'educatore nel consiglio di disciplina è molto importante, dal momento che egli è strettamente a contatto con il soggetto detenuto e oltre ad

---

<sup>108</sup> *Ibidem*

<sup>109</sup> Le sanzioni disciplinari sono previste e specificate dall'art. 77 del reg.esec.

essere informato sui fatti e sui comportamenti, conosce anche le motivazioni e le problematiche sottese. Contribuisce quindi in modo significativo alla valutazione globale della gravità dell'infrazione commessa e della misura disciplinare da adottare, affiancando al punto di vista disciplinare quello dell'efficacia rieducativa della sanzione<sup>110</sup>.

### *3.2.6 Partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive*

In ogni istituto devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. L'organizzazione di queste attività è di competenza di una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati, che abbiano dimostrato particolari attitudini e capacità (art. 27 O.P. e art. 59 reg. esec.).

L'educatore funge da collegamento, da mediatore tra le istanze dell'istituto e le attese dei detenuti, ed assume le funzioni di promotore ed animatore delle varie iniziative e di coordinatore delle attività pratiche necessarie per la loro attuazione<sup>111</sup>.

### *3.2.7 Mansioni delegabili dal direttore dell'istituto*

Nella circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 sono indicate una serie di mansioni delegabili da parte del direttore dell'istituto, all'educatore, in quanto coerenti ed adeguate al suo ruolo professionale e al significato della sua presenza nell'istituzione, alcune riguardanti l'operatività interna all'istituzione penitenziaria, altri invece, maggiormente collegati alla realtà esterna. Sono di competenza dell'educatore, quindi, anche:

- I colloqui di primo ingresso (art. 23 reg. esec.): servono a raccogliere informazioni utili per conoscere e valutare la posizione giuridica del nuovo giunto, l'eventuale necessità di isolamento giudiziario, l'eventuale

---

<sup>110</sup> *Ibidem*

<sup>111</sup> *Ibidem*

appartenenza a gruppi di criminalità organizzata, il tipo e il grado di pericolosità, la compatibilità o l'incompatibilità con determinati gruppi di detenuti e l'eventuale possibilità di una collaborazione con la giustizia; inoltre, sono utili a fornire indicazioni sulle condizioni generali e particolari riguardanti i diritti e i doveri dei detenuti e degli internati, sulla disciplina e sul trattamento (art. 32 O.P.), forniscono ai soggetti un estratto dell'ordinamento penitenziario, del regolamento d'esecuzione e del regolamento interno (art. 69 reg. esec.) e gli forniscono chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari. Questi colloqui sono molto importanti perché aiutano le persone a superare le difficoltà psicologiche e pratiche insite nel primo impatto con il carcere, con le sue regole e prassi.

- Il colloquio di primo ingresso è strettamente legato al “Servizio Nuovi Giunti”, istituito dalla Circolare 3233/5683 del 30 dicembre 1987, il cui coordinamento spetta all'educatore e rappresenta un servizio per i detenuti e gli internati appena giunti, consistente in un presidio psicologico, affiancato alla visita medica e al colloquio di primo ingresso. Questo servizio ha voluto recuperare in qualche modo il ruolo degli specialisti e degli psicologi in particolare all'interno del carcere, ed è volto a prevenire ed impedire che detenuti ed internati provenienti dalla libertà fossero vittime di episodi di autolesionismo o di violenze<sup>112</sup>.
- Tenuta ed aggiornamento per ciascun detenuto ed internato della cartella personale (art.13 O.P. e art. 26 reg. esec.)
- Cura dei rapporti con il servizio sociale: il legislatore ha delegato all'educatore la responsabilità di stabilire un collegamento funzionale con il Centro di Servizio Sociale per Adulti, qualora, attraverso il colloquio di primo ingresso o successivamente in quelli svolti durante l'esecuzione della pena, venga a conoscenza di situazioni problematiche a livello personale e familiare; inoltre compete a lui anche la gestione dell'osservazione, dell'attuazione di programmi di trattamento rieducativo e del trattamento del dimettendo (art. 88 reg. esec.);

---

<sup>112</sup> Brunetti C., *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005

- Coordinamento degli assistenti volontari (art. 78 O.P. e art. 120 reg. esec.) e degli interventi della comunità esterna (art. 17 O.P. e art. 68 reg. esec.): all'educatore spetta il compito di coordinare la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche all'azione rieducativa, in modo da evitare sperperi di risorse, sovrapposizione di interventi, contrapposizioni interne e improvvisazioni;
- Coordinamento degli interventi socio-psico-riabilitativi previsti dal Testo Unico emanato con D.P.R. 5 ottobre 1990, n. 309, da attuarsi nei riguardi dei detenuti tossicodipendenti ed alcool dipendenti in stretto coordinamento con i presidi socio-sanitari territoriali;
- Sostegno psicologico dei detenuti e degli internati affetti da patologie connesse al virus HIV;
- Intervento nel lavoro all'esterno (art.21 O.P. e art. 48 reg. esec.): all'educatore possono essere delegati anche i controlli sul lavoro dei detenuti all'esterno dell'istituto, in forma alternativa a quelli del servizio sociale;
- Interventi nella semilibertà: all'educatore possono essere delegate anche tutte quelle iniziative di contatto con l'ambiente libero, di solito svolte dal direttore, in stretta connessione con le esigenze di inserimento all'esterno dei singoli detenuti o internati, oltre all'attività di trattamento che egli già svolge nei confronti dei semiliberi per il tempo che essi trascorrono in istituto<sup>113</sup>.

### 3.3 Elementi del trattamento

Tra le competenze attribuite dalla legge e dalle disposizioni impartite dall'Amministrazione penitenziaria all'educatore, sono molteplici quelle che riguardano il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati, accanto a quelle previste in favore degli imputati sottoposti a custodia cautelare. Come già ricordato sopra, la diversa posizione giuridica tra imputati / condannati e internati, impedisce l'applicazione ai primi di un trattamento rieducativo, in quanto "il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva" (art. 1 O.P.). Per

---

<sup>113</sup> Bortolotto T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo: proposta per un'innovazione*, Franco Angeli, Milano, 2002

questo, essi vengono ammessi a partecipare alle attività rieducative solo su loro esplicita richiesta, poiché non vi è la necessità di intervenire con tali attività le quali, invece, presuppongono l'aver accertato i fatti e il riconoscimento di una situazione soggettiva che può aver determinato il reato.

Il trattamento rieducativo ruota attorno ad alcuni fondamentali elementi. Nel regolamento carcerario del 1931 tre strumenti riducevano ed esaurivano l'attività trattamentale: il lavoro, l'istruzione e la religione. Il legislatore del 1975 ha voluto dare invece maggiore rilevanza alla società esterna, con la quale è importante che il detenuto rimanga in contatto, in quanto luogo in cui può realizzarsi attraverso misure premiali ed alternative alla detenzione e quindi luogo necessario al suo reinserimento, introducendo inoltre, accanto ai precedenti elementi, le attività culturali, ricreative e sportive, le relazioni con la famiglia e con il mondo esterno<sup>114</sup>. In passato era predominante la convinzione che il lavoro, l'istruzione e la religione fossero idonei, di per sé, a risolvere i problemi di adattamento sociale di un individuo, in quanto si considerava erroneamente che le cause della criminalità fossero da ricercare nell'ignoranza, nell'ozio e nella mancanza di principi morali, quando non si riferivano più esplicitamente a difetti strutturali della persona. Successivamente, negli ultimi decenni, gli studi sulla materia e i mutamenti socio-economici verificatesi, hanno evidenziato, invece, come alla base delle condotte delinquenti, sussistano fattori molto più complessi e come gli interventi per la prevenzione ed il controllo della criminalità debbano coinvolgere situazioni e valori che vanno ben oltre i soli tre elementi considerati<sup>115</sup>.

All'educatore spetta quindi la gestione e il coordinamento di tutti gli elementi che attendono al trattamento rieducativo.

---

<sup>114</sup> Art. 15 O.P. Elementi del trattamento: Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

<sup>115</sup> Brunetti C., *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005

### 3.3.1 *L'istruzione*

Secondo il dettato normativo, in ogni istituto devono essere organizzati corsi della scuola dell'obbligo e corsi di addestramento professionale, mentre è facoltativa l'attivazione di scuole di istruzione secondaria superiore. È richiesto anche che vengano agevolati gli studi universitari, oltre che la realizzazione di corsi scolastici per corrispondenza, per radio o per televisione (art. 19 O.P.).

L'accesso ai corsi organizzati all'interno dell'istituto non è obbligatorio, ma deve conseguire ad una libera scelta del soggetto.

Nella realtà, nei penitenziari italiani vengono organizzati prevalentemente corsi di scuola elementare o di alfabetizzazione, in corrispondenza dei bassi livelli di scolarizzazione della popolazione detenuta, dovuti soprattutto dall'alta presenza di detenuti stranieri, che possono in tal modo appropriarsi degli strumenti linguistici necessari per poter comunicare con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti<sup>116</sup>. Una delle cause di questa situazione è rinvenibile nella necessità dei detenuti di guadagnare dei soldi, quindi privilegiano in questo modo il lavoro alla formazione, in ragione del fatto che non ne riescono a privilegiare il valore. Infatti, spesso ai corsi scolastici vi accedono i detenuti che hanno già espiato parte della pena, perché l'istruzione viene intesa dal detenuto un modo di arricchimento solo in un momento successivo, quando ha già percorso parte del proprio cammino rieducativo, e non come un momento prodromico all'inserimento nel mondo del lavoro. Viene quindi presa in considerazione solo quando viene compresa l'importanza della cultura in vista della costruzione di una nuova identità, più aderente alla società e alle sue regole.

### 3.3.2 *Il lavoro*

L'elemento principale del mandato rieducativo della pena è rappresentato dal lavoro. L'art. 20 O.P. prevede che sia favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati, e definisce come obbligatorio il lavoro per i condannati e per gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia

---

<sup>116</sup> Migliori S., *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, Roma, 2007

agricola e della casa di lavoro. Gli internati nelle case di cura o negli ospedali psichiatrici possono essere assegnati al lavoro solo quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Il lavoro è quindi obbligatorio, ma l'ordinamento penitenziario esclude qualsiasi connotato di afflittività di esso tale da inasprire la pena e prevede, inoltre, la sua remunerazione in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro per prestazioni lavorative analoghe (art. 22 O.P.). Al lavoratore detenuto, il legislatore ha voluto riconoscere anche quei diritti e quelle garanzie che la Costituzione garantisce ai lavoratori liberi: dal diritto agli assegni familiari, alla tutela assicurativa e previdenziale, al riposo festivo, fino al riposo annuale o alla relativa indennità sostitutiva.

Il lavoro penitenziario può essere distinto in due categorie: il *lavoro intramurario*, consistente in tutte quelle attività che devono essere svolte per la vita quotidiana della comunità e il *lavoro extramurario*, riguardante le attività svolte all'esterno e alle dipendenze di terzi. Le attività principali svolte all'interno degli istituti penitenziari sono il lavoro domestico, concernente la preparazione e la distribuzione del vitto, le pulizie nelle sezioni detentive, la manutenzione ordinaria del fabbricato, ossia tutte quelle attività finalizzate alla gestione e al supporto alla quotidianità della comunità carceraria, e il lavoro produttivo, organizzato sul modello industriale, plasmato secondo le regole proprie dell'ambiente libero. Sarebbe questa seconda categoria che maggiormente soddisferebbe l'intento legislativo, anche se, in concreto, lo sviluppo di questa opzione risulta molto faticoso e non ancora in grado di accompagnare efficacemente l'azione di reinserimento socio lavorativo del detenuto, in quanto a causa dell'inadeguatezza strutturale, l'utilizzo di strumenti spesso superati dalle nuove tecnologie, l'esiguo numero di imprenditori disposti ad estendere la propria attività all'interno di un carcere, la mancanza di strumenti finanziari a disposizione degli istituti, la preparazione professionale molto spesso insufficiente dei detenuti e la loro bassa produttività, tutto ciò tende a rendere il lavoro penitenziario scarsamente competitivo e quindi difficilmente collocabile sul mercato.

L'importanza del lavoro quale strumento di rieducazione, volto al reinserimento lavorativo in società, lo si trova maggiormente nel lavoro all'esterno del carcere, disciplinato dall'art. 21 O.P. Esso prevede che il

condannato o l'internato possa essere ammesso a prestare la propria opera lavorativa fuori dalle mura del carcere alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri soggetti pubblici e privati e prevede oltre all'attività lavorativa, anche l'eventuale ammissione del detenuto a frequentare corsi di formazione professionale esterni al carcere. Si tratta, inoltre, di un modo di fornire al detenuto la possibilità di coltivare rapporti con soggetti appartenenti alla società libera, con i quali cercare di socializzare al fine di un più rapido e solido reinserimento sociale, per evitare una volta espiata la pena di reinserirsi nel circuito delinquenziale.

Per la concessione del lavoro all'esterno non è previsto un periodo minimo di pena espiata; tale periodo è richiesto solo nel caso di tratti di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, per i quali l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni, e nei confronti dei condannati all'ergastolo i quali devono aver maturato almeno dieci anni di pena<sup>117</sup>.

### *3.3.3 Attività culturali, sportive e ricreative e ruolo della comunità esterna*

L'organizzazione di queste attività, come specificato precedentemente, è curata da una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli operatori del trattamento (educatori ed assistenti sociali) e dai rappresentanti della popolazione carceraria, contando anche sui contatti con il mondo esterno, utili al processo di reinserimento sociale (art. 27 O.P.). Si tratta di iniziative di vario genere, diversamente organizzate da istituto a istituto, che possono comprendere attività corsistiche e seminari riguardanti varie tematiche, attività di laboratorio, come ad esempio pittura, musica, bricolage, attività di cineforum, redazione di riviste interne e attività teatrali<sup>118</sup>.

Al fine di eliminare la separatezza tra carcere e società e permettere il reinserimento sociale, l'ordinamento penitenziario ha previsto la partecipazione anche di privati, di istituzioni, di associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa, proprio perché il carcere è parte della società e non può rimare

---

<sup>117</sup> *Ibidem*

<sup>118</sup> *Ibidem*



escluso dalla vita comunitaria. Anche l'ingresso in istituto di volontari come supporto ai detenuti, instaurando con essi un rapporto umano al di fuori dei contenuti del trattamento vero e proprio, è volto al fine di mantenere una continuità tra il dentro e il fuori le mura del penitenziario, in modo che essi possano sempre sentirsi parte della collettività. Per favorire il graduale reinserimento del detenuto, inoltre, una misura particolarmente rilevante sembra essere quella dei permessi premio che gli permette, uscendo dall'istituto, di riallacciare i rapporti con la comunità esterna, di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

#### *3.3.4 La religione*

L'art. 26 O.P. riconosce ai detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Nelle carceri è prevista la presenza di un cappellano per la celebrazione dei riti cattolici, ma è anche riconosciuto il diritto a chi professa una religione diversa da quella cattolica di ricevere, su richiesta, l'assistenza di ministri del proprio culto e di poterne celebrare i riti. Questo avviene maggiormente ai nostri giorni data la fortissima presenza di detenuti extracomunitari all'interno delle nostre carceri; tuttavia la religione cattolica continua ad essere la più diffusa in Italia<sup>119</sup>.

#### *3.3.5 Le relazioni con la famiglia*

Le relazioni affettive e la famiglia rivestono un ruolo essenziale nel cambiamento del soggetto recluso, rappresentano un sostegno fondamentale per affrontare sia l'esperienza detentiva che il processo di reinserimento. Per questo motivo il legislatore ha previsto che debba essere riservata una cura particolare al mantenimento, al miglioramento o al ristabilimento delle relazioni tra i detenuti e le famiglie di origine (art. 28 O.P.).

Interessanti novità sono state introdotte dal nuovo Regolamento esecutivo rispetto al precedente: è stato allargato il numero dei colloqui tra detenuti e familiari, aumentandolo ad un numero massimo di sei mensili (solo per i detenuti

---

<sup>119</sup> *Ibidem*

o gli internati per uno dei delitti previsti dal primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese), consentendo incontri che durino anche gran parte di una giornata in locali appositi interni sprovvisti di banconi divisorii, (solo nel caso sussistano ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii), oppure negli spazi esterni, sotto la sorveglianza di tipo visivo e non uditivo da parte della polizia di sorveglianza (art. 37 reg. esec.).

In precedenza invece, il numero dei colloqui, ordinariamente quattro, era collegato ad una valutazione positiva della condotta del reo per poterne usufruire di due premiali.

L'intrattenimento di rapporti con i familiari avviene anche per corrispondenza epistolare o telefonica; inoltre, i detenuti possono ricevere e inviare messaggi telegrafici. È prevista l'ispezione della corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. Essa viene eseguita in modo da evitare controlli sui contenuti scritti, salvo in quei casi in cui se ne ravvisi la necessità e vi sia un atto motivato dell'autorità giudiziaria. I detenuti possono avere colloqui telefonici con congiunti o conviventi con cadenza settimanale; anche in questo caso possono subire limitazioni quando sono riferiti a persone detenute per reati di cui al citato art. 4 bis, partendo dal presupposto che questa categoria di detenuti sia maggiormente pericolosa rispetto ad altre. Sempre rispetto a questi soggetti l'autorità giudiziaria, ravvisati certi rischi, può disporre la registrazione delle conversazioni, che diviene obbligatoria per questi soggetti (artt. 38 – 39 reg. esec.)<sup>120</sup>.

Bisogna tenere in considerazione che quanto previsto dall'art. 28 O.P. non dovrebbe limitarsi ad essere condotto unicamente tra le mura dell'istituzione totale, in quanto rischia di produrre risultati innaturali e improduttivi.

---

<sup>120</sup> *Ibidem*

### **3.4 Problemi e considerazioni sull'applicazione del dettato normativo**

La realizzazione delle varie iniziative trattamentali rende necessaria sia la presenza di spazi adeguati, che una concentrazione di detenuti proporzionata alle potenzialità delle singole strutture carcerarie. Infatti, l'ordinamento penitenziario prevede all'art. 5 che "gli istituti penitenziari siano realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati e devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune". Inoltre, il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e comunque tale da favorire l'individualizzazione del trattamento (art. 14 O.P.).

Nella realtà, questo non si verifica e l'efficacia del trattamento è condizionata dalla disponibilità degli spazi per le attività rieducative unita al fenomeno del sovraffollamento. Quest'ultimo rappresenta uno dei problemi più gravi della realtà carceraria italiana, che peggiora tutte le questioni legate alla vita negli istituti: peggiorano le condizioni igieniche e sanitarie, aumentano i rischi per la sicurezza e risulta impossibile effettuare il trattamento individualizzato. Gli educatori, in questo contesto, non riescono a seguire tutti i detenuti con continuità e in modo costruttivo e i colloqui sono sporadici. Inoltre, molte delle strutture penitenziarie si presentano vecchie e malsane, necessitanti di ristrutturazione, non hanno ambienti e spazi adatti per le attività formative, ricreative e socializzanti e la rigida strutturazione del tempo non lascia molto spazio per i detenuti da dedicare alle attività. Di conseguenza il sovraffollamento, oltre ad incrementare il ricorso a saldi principi e meccanismi di sicurezza, determina difficoltà sull'organizzazione e la gestione delle attività: gli educatori hanno rare opportunità di comunicare tra loro e con l'esterno per coordinare gli interventi con i colleghi dell'area sociale e sanitaria; manca spesso anche un'attività di coordinamento con le altre figure, ognuno tende a operare secondo le proprie logiche e seguendo le proprie finalità, determinando così una mancanza di confronto e una dispersione delle potenzialità d'aggregazione e impedendo la

produzione di idee costruttive per recare miglioramenti alla realtà degli istituti penitenziari<sup>121</sup>.

Non solo lo stato delle strutture ed il sovraffollamento incidono negativamente sull'attività rieducativa; ma è necessario prendere anche in considerazione la carenza di risorse umane. Il personale che si occupa dell'osservazione della personalità e del trattamento rieducativo risulta profondamente insufficiente. La sproporzione esistente tra personale di custodia e quello educativo dimostra come quest'ultimo sia ancora, in buona misura, considerato dall'istituzione solo una componente marginale; essi interpretano diversamente la realtà e le funzioni del carcere assegnando priorità ad aspetti tendenzialmente opposti. Gli operatori sociali tendono ad instaurare rapporti con i detenuti e a creare momenti educativi e di promozione umana e culturale, mentre gli agenti di polizia si occupano di prevenire e controllare tutto ciò che possa mettere in pericolo l'equilibrio e l'ordine del carcere, non interessandosi quindi alle attività trattamentali. La carenza di personale educativo deriva anche dalla sua distribuzione spesso disomogenea e scarsamente razionale sul territorio nazionale, sul quale si possono trovare penitenziari di piccole dimensioni che dispongono di un numero di educatori proporzionalmente più elevato di quello presente in penitenziari molto più grandi<sup>122</sup>. Si capisce che il ridotto numero di educatori, senza considerare la scarsa ed insufficiente attenzione prestata al problema della loro formazione e supervisione, rende quasi inattuabili l'osservazione scientifica della personalità e la programmazione di attività educative, in un contesto penitenziario ancora troppo strutturato secondo la logica della sicurezza interna, mettendo in crisi il senso stesso della funzione rieducativa della pena.

In questo contesto, il lavoro degli educatori si è progressivamente burocratizzato. Essi possono dedicare poco tempo ai rapporti educativi con i detenuti anche perché sommersi dalle innumerevoli mansioni burocratiche: fogli da riempire, lettere da spedire, richieste da inoltrare, contatti esterni da mantenere, etc. Tutto ciò rende impossibile l'attuazione delle funzioni e delle competenze per cui il ruolo dell'educatore è stato costituito, costringendo l'educatore a vivere in modo necessariamente conflittuale l'ambiguità del suo ruolo. Mancano le risorse,

---

<sup>121</sup> Concato G., *Educatori in carcere: ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Unicopli, Milano, 2002

<sup>122</sup> Migliori S., *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, Roma, 2007

il tempo e le capacità per valutare i reali bisogni dei detenuti al fine di predisporre adeguate risposte trattamentali; viene, invece, valutata la capacità del detenuto di adeguarsi alla realtà carceraria. Viene quindi connotato positivamente chi è in grado di utilizzare le opportunità che gli vengono proposte, mentre chi ha minore adattabilità agli schemi comportamentali codificati e chi già vive un profondo disagio personale che viene aggravato dalla condizione di detenzione, come tossicodipendenti, immigrati, malati di AIDS, resta penalizzato. Di notevole rilevanza, se si pensa che l'utenza del carcere è costituita principalmente proprio da varie categorie di emarginati sociali; in questo modo il carcere evidenzia il rapporto esistente tra emarginazione e circuito penale-repressivo<sup>123</sup>.

Il conflitto derivante, da un lato, dalla percezione delle carenze strutturali e organizzative, la poca formazione professionale, i limitati strumenti, lo scarso organico educativo, e, dall'altro, dall'importanza delle funzioni da svolgere secondo il dettato normativo, può indurre l'educatore ad assumersi un carico di lavoro notevole, superiore alle proprie possibilità, per sopperire alle carenze del contesto con il suo impegno personale. La conseguenza di questo atteggiamento è spesso il logoramento delle potenzialità dell'educatore che può arrivare ad assumere un atteggiamento vittimistico, passando dall'iperattivismo all'accettazione passiva della propria impotenza, unita ad un senso di fallimento e inutilità. Per questo motivo gli educatori vanno spesso incontro ad un crollo psicologico, chiamato "burnout", o cortocircuito<sup>124</sup>, che rappresenta la risposta difensiva ad una situazione di lavoro intollerabile dal punto di vista psicologico, caratterizzata da eccesso di stress ed insoddisfazione, e che si esprime attraverso il rifiuto da parte dell'operatore del coinvolgimento nel proprio lavoro o attraverso il ritiro di ogni interesse per esso. I sintomi sono diversi, più o meno visibili e identificabili e riguardano l'assenteismo dal lavoro, diminuzione o perdita di disponibilità nei confronti degli utenti, irritabilità e disprezzo nei confronti degli stessi, rigidità di pensiero, resistenza al cambiamento e sensazione di fallimento,

---

<sup>123</sup> Concato G., *Educatori in carcere: ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Unicopli, Milano, 2002

<sup>124</sup> Mannucci A., Poggese A., *L'educatore penitenziario e i rischi di burnout*, Tirrenia: Edizioni del Cerro, Pisa, 2000

ma anche mal di testa, disturbi gastrointestinali, insonnia, incubi, pensieri tormentosi, determinando così uno stato depressivo del soggetto<sup>125</sup>.

Un ulteriore impedimento all'implementazione delle iniziative trattamentali è relativo alla mancanza di fondi dovuti ai tagli annui continui a danno del lavoro penitenziario, i quali sono tradotti in continue restrizioni dei posti di lavoro interni per i detenuti che l'amministrazione penitenziaria riesce a finanziare sempre con maggiore difficoltà, manifestando, inoltre, ulteriori e gravi carenze sul fronte delle attività scolastiche, culturali o ricreative<sup>126</sup>.

Oggigiorno si è giunti ad una grave carenza di organico non solo di educatori, ma anche di assistenti sociali, psicologi, a fronte di un numero sempre più elevato di detenuti che rendono le carceri sovraffollate. La comunità nazionale e le rappresentanze politiche hanno smarrito con il passare del tempo l'interesse e l'attenzione nei confronti del pianeta carcere, in particolar modo per la pena concepita come rieducazione.

Nell'opinione pubblica è diffusa la percezione di un aumento del senso di insicurezza dei cittadini, dovuto non tanto alla diffusione di reati gravi (i quali rappresentano eventi rari), quanto alla diffusione di micro reati e alla loro visibilità, enfatizzata soprattutto dai media. Rappresentazioni mediatiche, strumentalizzazioni politiche e le conseguenze della globalizzazione rappresentate dall'aumento della popolazione straniera e dalla trasformazione multietnica di molti quartieri nelle nostre città, costituiscono le ragioni principali del diffuso aumento del senso di paura e insicurezza tra i cittadini, una paura spesso senza una causa specifica. È in conseguenza a ciò che i cittadini invocano sistemi punitivi più repressivi e maggiori e più efficaci controlli sul territorio; molti sono pronti a difendersi da soli e si danno sostegno alle ronde; ma, come sostiene Diamanti, "si tratta solo di percezioni, raccolte da un sondaggio...se la percezione è la realtà realmente vissuta dalle persone, allora la realtà in cui vivono gli italiani assomiglia ad un incubo. Una fiction nera, di quelle che, non a caso, hanno successo in questi tempo. Come CSI. Gli italiani: immersi, a tempo pieno, in una Scena del Crimine"<sup>127</sup>. Il carcere è diventato il contenitore della piccola devianza,

---

<sup>125</sup> Concato G., *Educatori in carcere: ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Unicopli, Milano, 2002

<sup>126</sup> Migliori S., *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, Roma, 2007

<sup>127</sup> Diamanti I., *Giustizia: un paese da incubo, troppo brutto per essere vero*. La Repubblica, 9 giugno 2008 dal sito [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)

la soluzione ai più variegati fenomeni sociali, dal problema droga a quello della clandestinità; sembra quasi che assicurando alla giustizia le varie tipologie di irregolari aumentando la severità penale, si possa garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. O meglio, questo è ciò che ha creato il nostro governo dell'insicurezza sociale, acutizzando il malessere della cittadinanza, invece causato da ben altre ragioni, legate all'ascesa di politiche neoliberiste, alla logica del precariato, unita al progressivo taglio dell'assistenza pubblica a favore di un massiccio rafforzamento del sistema penale, canalizzando, attraverso i media, il malessere sociale verso determinate fasce della popolazione che finiscono per incarnare paure e ansie<sup>128</sup>. Le misure alternative al carcere finiscono per essere considerate forme di buonismo; le misure introdotte dalla legge Gozzini, che umanizzano la pena carceraria assicurando un clima più disteso ed eliminando le rivolte dei carcerati, pongono tuttavia seri dubbi sulla loro effettiva capacità risocializzante. In molti casi l'abbreviare o l'abolire la detenzione in carcere vengono visti dai beneficiari come un vantaggio che rende la pena meno afflittiva e più breve, anziché uno stimolo alla risocializzazione. Non si verifica nessuna modificazione della personalità del detenuto e quindi il fine ultimo del processo rieducativo, ossia l'acquisizione di capacità che permettano la civile convivenza all'interno della società, nel rispetto delle leggi non viene raggiunto. Solo attraverso un cambiamento delle percezioni e della consapevolezza comune tra operatori, detenuti e cittadini, superando scetticismi e resistenze conservatrici riguardanti la reale efficacia delle misure alternative, si potrà ottenere un rilancio e un ampliamento della loro applicazione, imponendosi nella realtà concreta. Per raggiungere questo obiettivo, però, occorre sia superare le gravi deficienze organizzative nei vari sistemi interessati (penitenziario, giudiziario, socio-assistenziale) che limitano, di fatto, il ricorso alle misure alternative, che assicurare, a livello di applicazione giurisprudenziale, una tendenziale omogeneità di contenuto delle misure stesse<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Salvati A., *Proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema sanzionatorio negli ultimi anni* dal sito [www.amministrazioneincammino.luiss.it](http://www.amministrazioneincammino.luiss.it)

<sup>129</sup> *Ibidem*





## **PARTE SECONDA. LA RICERCA EMPIRICA**



## **CAPITOLO 4**

### **Il trattamento rieducativo: un confronto tra alcuni Istituti Penitenziari della Regione Emilia Romagna**

Mediante un'indagine circoscritta ad alcuni Istituti Penitenziari della regione Emilia Romagna, realizzata attraverso lo strumento dell'intervista semi-strutturata, si è voluto indagare lo stato attuale dell'operatività degli educatori ed i loro bisogni formativi.

Questo studio si basa sull'analisi del contenuto di 6 interviste rivolte precisamente a: un educatore della Casa Circondariale di Forlì, una educatrice dell'Istituto Penale Minorenni di Bologna, due educatori della Casa Circondariale di Bologna, una educatrice della Casa Circondariale di Ravenna ed infine, un'educatrice non più in ruolo della Casa Circondariale di Forlì. Le interviste hanno avuto una durata compresa tra i 60 e i 120 minuti e sono avvenute nei luoghi di lavoro degli stessi educatori, ad eccezione dell'educatrice in pensione, la cui intervista è stata effettuata nei locali dell'Università. Generalmente, prima degli incontri si è svolto un colloquio introduttivo, durante il quale l'intervistatrice spiegava le finalità della ricerca e la metodologia che sarebbe stata utilizzata. Non è stato possibile effettuare la registrazione delle interviste, a causa della difficoltà di introdurre questo strumento in istituti penitenziari e si è preferito mantenere l'anonimato dei soggetti intervistati, nonostante alcuni non l'abbiano esplicitamente richiesto.

La scelta degli istituti penitenziari è stata vincolata dalla difficoltà di ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'indagine; sono stati perciò analizzati: la Casa Circondariale di Forlì, la Casa Circondariale di Ravenna, la Casa Circondariale di Bologna e l'Istituto Penale Minorenni di Bologna.

Come sottolineato precedentemente, tra le varie tecniche di indagine si è preferito utilizzare l'intervista semi-strutturata a risposta libera, ossia "l'intervistatore dispone di una serie di domande prestabilite riguardanti una serie di temi, che può adattare alle esigenze dell'intervista o al suo andamento,

mutandone l'ordine"<sup>130</sup>. Questo tipo di intervista permette un alto livello di libertà agli attori durante l'interazione, perciò l'intervistatore avendo una maggiore possibilità di scelta nel somministrare le domande, ha anche la possibilità di affrontare in modo particolarmente approfondito gli argomenti della ricerca. I vantaggi di questo strumento vanno ricercati proprio nella sua fluidità e non direttività; gli svantaggi invece, nella scarsa generalizzabilità dei risultati, perché condizionati dalla soggettività degli attori e dalla specificità della situazione di intervista.

Quest'ultima è stata realizzata con una griglia aperta di domande costruita per raccogliere informazioni su alcuni ambiti tematici. Le domande che sono state somministrate a tutti gli intervistati sono le seguenti:

1. Può darmi una breve descrizione dell'ambiente in cui lavora?

Ad esempio, in riferimento agli aspetti della popolazione detenuta:

- italiani/stranieri
- uomini/donne
- età media
- tipologia di reati più frequenti per cui si sconta la condanna
- durata media sanzioni
- sovraffollamento

2. Qual è il tipo di formazione che Lei ha ricevuto, al fine di divenire educatore carcerario?

Ossia: quali i percorsi di studio e formazione intrapresi?

3. In che cosa consiste il suo lavoro attualmente?

Quali le mansioni che svolge?

4. Quali sono i rapporti che Lei, attualmente, intrattiene con le altre figure professionali e con gli altri operatori del sistema penitenziario?

---

<sup>130</sup> Cipolla C., *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998

5. Quali i punti di forza del lavoro con gli altri?  
E quali le difficoltà, i limiti incontrati?
6. Nel lavoro di trattamento e di adesione ad un percorso rieducativo e risocializzante, quali sono gli ostacoli che, a suo avviso, si possono frapporre fra l'enunciazione del dettato istituzionale e la realtà effettiva?
7. A suo avviso, cosa si potrebbe / dovrebbe fare per potenziare / migliorare la funzione rieducativa attribuita alla sanzione già ex Cost.?

La metodologia utilizzata per effettuare l'analisi del contenuto delle sei interviste fa riferimento al modello proposto da W.H.Banaka<sup>131</sup> e all'analisi del contenuto come "inchiesta" presentata da G.Losito<sup>132</sup>.

Le domande poste agli educatori sono state ripartite in alcuni ambiti tematici corrispondenti, i quali a loro volta sono stati ulteriormente suddivisi in altri assi tematici, come riportato di seguito:

1. Le caratteristiche dell'istituto
  - 1.1 Struttura
  - 1.2 Numero detenuti presenti
  - 1.3 Tipologia detenuti presenti
  - 1.4 Tipologia reati più frequenti
  - 1.5 Durata media sanzioni
2. L'iter formativo dell'educatore
  - 2.1 Concorso
  - 2.2 Corsi di formazione
3. Le mansioni dell'educatore
  - 3.1 Colloquio
  - 3.2 Osservazione
  - 3.3 Segretario équipe

---

<sup>131</sup> Banaka W. H., *L'intervista in profondità*, Franco Angeli, Milano, 1981

<sup>132</sup> Losito G., *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1996

- 3.4 Attività trattamentali
- 3.5 Mansioni delegate dal direttore
- 3.6 Burocrazia
  
- 4. I rapporti interpersonali con gli altri operatori
  - 4.1 Punti di forza
  - 4.2 Difficoltà
  
- 5. Gli ostacoli riscontrati nella reale applicazione della funzione rieducativa
  - 5.1 Finalità retributiva
  - 5.2 Risorse umane e strutturali
  - 5.3 Fondi
  - 5.4 Sostegni esterni
  - 5.5 Burocrazia
  - 5.6 Burnout
  - 5.7 Turnover
  
- 6. Le iniziative necessarie per potenziare la funzione rieducativa
  - 6.1 Finalità riabilitativa
  - 6.2 Risorse umane e strutturali
  - 6.3 Fondi
  - 6.4 Sostegni esterni
  - 6.5 Burocrazia
  - 6.6 Supervisione
  - 6.7 Misure alternative

Non avendo potuto registrare i vari colloqui, non si è proceduto ad una trascrizione letterale delle dichiarazioni emerse. Perciò si è deciso di analizzare insieme tutte le risposte relative ad uno stesso ambito tematico per individuare l'atteggiamento generale dei soggetti riguardo ad uno specifico tema, concludendo infine con un confronto interpretativo degli stessi.

## 4.1 I risultati della ricerca

Nei paragrafi seguenti vengono presentati i risultati della ricerca.

Scopo della stessa è quello di riuscire a capire quanto e come, effettivamente, sia possibile oggi tradurre in concreto il concetto di rieducazione nel contesto delle strutture e delle culture presenti nel penitenziario, operando confronti tra alcuni Istituti Penitenziari della regione Emilia Romagna. Per rispondere a tali quesiti si è proceduto all'analisi del contenuto delle interviste e i risultati ottenuti sono di seguito esposti per ambiti tematici. Essi riguardano un'iniziale descrizione degli istituti penitenziari nei quali gli educatori svolgono il proprio lavoro, facendo riferimento alla popolazione detenuta e ai reati commessi, quindi il contesto più generale nel quale gli operatori esercitano la propria professione; il secondo ambito descrive l'iter formativo svolto; il terzo, tratta delle mansioni lavorative ricoperte; il quarto, è volto a definire quali siano i rapporti intrattenuti con gli altri operatori del sistema penitenziario, con particolare riguardo ai punti di forza e alle difficoltà che da tale relazione possono emergere; il quinto e il sesto precisano, infine, quali siano gli ostacoli che si frappongono tra l'enunciazione del dettato istituzionale e la realtà effettiva, impedendo la reale applicazione della funzione rieducativa e risocializzante, e quali siano invece gli interventi opportuni al fine di migliorare la suddetta funzione.

Gli istituti esaminati nella ricerca sono principalmente Case Circondariali, ossia istituti che assicurano la custodia degli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria e dei condannati fino a cinque anni di reclusione<sup>133</sup>, e un Istituto Penale per i Minorenni, il quale assicura la custodia cautelare detentiva e l'espiazione di pena di minorenni autori di reato; l'istituto ospita ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni, quando il reato cui è riferita la misura è stato commesso prima del compimento della maggiore età.

Si vuole ricordare, inoltre, che i risultati sono stati ottenuti intervistando un numero limitato di operatori, pertanto le conclusioni tratte sono strettamente relative all'insieme di riferimento empirico e non vogliono avere una valenza assoluta. Ciò non esclude, però la loro attendibilità, offrendo uno spunto di riflessione su quanto l'operato di questa figura professionale sia importante e

---

<sup>133</sup> Il carcere di Bologna oltre al reparto circondariale contiene anche quello penale, volto all'esecuzione della pena della reclusione per i condannati con pene superiori ai cinque anni.

indispensabile per l'implementazione di un percorso rieducativo e risocializzante all'interno di un'istituzione e di una mentalità socialmente condivisa ancora troppo chiusi e orientati in senso repressivo.

#### *4.1.1 Le caratteristiche dell'Istituto*

Questo primo ambito tematico vuole descrivere l'ambiente penitenziario e la situazione attuale presente negli istituti penitenziari, in riferimento agli aspetti relativi alla struttura, al numero e alla tipologia dei detenuti presenti, alla tipologia di reati più frequenti e alla durata media delle sanzioni.

Per quanto riguarda il lato puramente strutturale, l'I.P.M. di Bologna e la Casa Circondariale di Ravenna sono carceri esclusivamente maschili, mentre le Case Circondariali di Bologna e Forlì hanno sezioni sia maschili che femminili, anche se la percentuale di donne detenute è minima, aggirandosi intorno al 10% del totale. In tutte le Case Circondariali oggetto della ricerca vi è un reparto semiliberi; un reparto di custodia attenuata è presente solo nella Casa Circondariale di Forlì ed inoltre, il carcere di Bologna, oltre alla sezione circondariale, dispone di una sezione penale e di un reparto di alta sicurezza sia maschile che femminile.

	<b>Capienza</b>	<b>N. detenuti presenti</b>	<b>N. educatori presenti</b>
<b>C.C. Bologna</b>	470	1200	5
<b>C.C. Forlì</b>	135	232	1
<b>C.C. Ravenna</b>	59	140/160	1
<b>I.P.M. Bologna</b>	16	20/22	4



Come schematizzato dalla tabella e come evidenziato dagli intervistati, in tutti gli istituti oggetto della ricerca è presente una condizione di persistente sovraffollamento<sup>134</sup> alla quale corrisponde una carenza di organico sempre maggiore, non solo riguardante l'area educativa, ma anche quella amministrativa e della sicurezza. Il numero di utenti al momento dell'indagine supera di gran lunga la capienza delle strutture rappresentando un dato in costante incremento, mentre la presenza di personale educativo risulta, al contrario, sempre più insufficiente.

L'educatrice della C.C. di Ravenna ha precisato che a causa del sovraffollamento spesso si trovano ambienti strutturalmente inadeguati e in condizioni umane ed igieniche indecenti; celle destinate a contenere un solo detenuto, oggi ne contengono almeno due o tre.

Questo è nettamente in contrasto con quanto sancito dall'art. 5 dell'O.P. che dispone che gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati e devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, e dall'art. 14 O.P., il quale stabilisce che il numero dei detenuti e degli internati deve essere limitato e comunque tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. In questa realtà ciò non avviene, la mancanza di spazi adeguati per le attività rieducative, il grave problema del sovraffollamento e l'esiguo numero di educatori, rendono impossibile la realizzazione di un'opera di rieducazione efficiente e costruttiva.

Inoltre, l'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto dovrebbero essere disposti, a norma dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche, assicurando la separazione tra imputati e condannati e internati, tra giovani al di sotto dei venticinque anni e adulti, tra condannati e internati e tra condannati all'arresto e condannati alla reclusione (art. 14 O.P.). Tuttavia, la distinzione non è mai così rigida, sia perché la situazione giudiziaria può non essere ben definita, sia perché vi possono essere deroghe di vario genere e sia per motivi di spazio che il sovraffollamento provoca.

---

<sup>134</sup> Nel settembre 2009 il numero dei detenuti italiani ha raggiunto i massimi livelli dal dopoguerra, superando il limite di tollerabilità massimo; sono oltre 64 mila i detenuti che sovraffollano le carceri italiane, la cui capienza regolamentare è pari a poco più di 42 mila posti.

Secondo quanto dichiarato dagli educatori della C.C. di Bologna, a causa del sovraffollamento oggi non vi è alcuna separazione tra imputati e condannati e internati, tra giovani al di sotto dei venticinque anni e adulti, tra condannati e internati e tra condannati all'arresto e condannati alla reclusione; si cerca semplicemente di tenerli separati per nazionalità (ad esempio marocchini e tunisini in modo da evitare conflitti); ma così facendo si rischia soltanto di peggiorare i danni, in quanto raggruppando assieme detenuti condannati per i più disparati reati, è più facile ottenere un addestramento e un reclutamento alla criminalità piuttosto che un trattamento rieducativo.

Carattere distintivo di una Casa Circondariale è l'elevato turnover dei detenuti, dovuto al fatto che essi dovendo scontare pene inferiori ai 5 anni e nella maggior parte dei casi accedendo subito a misure alternative, determinano un ricambio continuo di detenuti; inoltre, dato di notevole importanza, in tutti gli istituti oggetto della ricerca vi è un'elevata percentuale di individui sottoposti a custodia cautelare, non essendo ancora stati condannati. Ciò rappresenta un grosso impedimento per l'esecuzione della funzione rieducativa in quanto gli imputati, essendo vincolati dal principio secondo il quale non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva, non possono essere sottoposti al trattamento rieducativo, se non su loro esplicita richiesta.

Un ulteriore dato in notevole aumento in questi ultimi anni è individuato nella presenza di detenuti appartenenti ad etnie e culture differenti da quella italiana, problema che va crescendo in dimensioni e gravità, soprattutto a seguito dell'introduzione del nuovo reato di clandestinità. La percentuale di stranieri presenti in tutte le carceri oggetto della ricerca è molto alta, circa il 70% del totale dei detenuti, provenienti in maggior misura dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Albania e dalla Romania.

	<b>Età media Detenuti</b>	<b>Tipologia reati più frequenti</b>	<b>Durata media Sanzioni</b>
<b>C.C. Bologna</b>	35/40 anni	Reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio (furti e rapine), reati legati all'immigrazione e reati di omicidio	3/4 anni di reclusione per il reparto circondariale, mentre per quello penale almeno 4 anni
<b>C.C. Forlì</b>	35/45 anni	Reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio (furti e rapine) e reati legati all'immigrazione	3/5 anni
<b>C.C. Ravenna</b>	35/40 anni	Reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio (furti e rapine) e reati legati all'immigrazione	Da 1 mese ai 2/3 anni.
<b>I.P.M. Bologna</b>	14/21 anni	Reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine	8/12 mesi

L'età media della popolazione detenuta, come si desume dalla tabella, è attorno ai 35/40 anni, naturalmente con l'eccezione dell'istituto per minorenni.

Anche per quanto riguarda la tipologia di reati più frequenti in tutti gli istituti esaminati si trovano maggiormente reati riguardanti la violazione della legge sugli stupefacenti, la violazione della legge sull'immigrazione e reati contro il patrimonio. Tutti gli educatori intervistati sono concordi nell'affermare che non vi sono grandi differenze tra i reati commessi dagli stranieri rispetto a quelli

commessi dagli italiani, a parte i reati legati alla violazione della legge sull'immigrazione, destinati molto probabilmente ad aumentare notevolmente, dopo l'approvazione del nuovo "Pacchetto Sicurezza".

L'educatore della C.C di Forlì nota un cambiamento della tipologia di popolazione detenuta rispetto al passato, oggi primariamente proveniente dalle fasce più povere della popolazione.

A parere dell'intervistatrice, ciò potrebbe essere provocato da un aumento di visibilità della microcriminalità, dovuto ad un maggiore interesse politico e mediatico, lasciando in secondo piano, come se a ciò corrispondesse una minor gravità, la criminalità cosiddetta "macro".

Maggiori differenze si riscontrano sulla durata media delle sanzioni, che vanno dal mese ai 4/5 anni per le Case Circondariali, e dagli 8/12 mesi di pena erogata, ma effettivi 4/6 mesi per l'I.P.M. Bisogna sempre tenere presente che, come già ricordato, nelle Case Circondariali il numero di imputati è maggiore rispetto a quello dei condannati e esse sono caratterizzate da un elevato turnover di detenuti.

Il sovraffollamento, la variegata tipologia di detenuti, l'elevato turnover di detenuti, la presenza di strutture penitenziarie vecchie e malsane, la mancanza di ambienti per le attività formative e risocializzanti e la carenza di personale a disposizione dell'area educativa, rendono particolarmente difficile il lavoro degli educatori, come è facile immaginare.

#### *4.1.2 L'iter formativo degli educatori*

Questo secondo ambito tematico analizza i percorsi di studio e di formazione che sono stati intrapresi dai singoli educatori al fine di assumere il propria qualifica. Oggi, l'assunzione degli educatori avviene a seguito di un concorso pubblico che come requisito necessario richiede il possesso di una laurea specialistica in scienze pedagogiche o scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi o scienze della comunicazione sociale ed istituzionale o diploma universitario di assistente sociale ed educatore o diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, scienze politiche, lauree della facoltà Magistero o lauree equipollenti. Esso costituisce un requisito indispensabile dall'ultimo concorso

indetto nel 2003; nei concorsi precedenti invece non era ancora richiesto il possesso della laurea.

Tra gli educatori intervistati, solo tre hanno un diploma di laurea, ossia gli educatori della Casa Circondariale di Bologna e l'educatore della Casa Circondariale di Forlì, anche se quest'ultimo non ha di fatto svolto alcun concorso, potendo accedere alla qualifica tramite un passaggio interno nell'amministrazione pubblica. Gli altri tre educatori, invece, sono in possesso di un diploma di scuola media superiore e sono entrati in servizio superando un concorso pubblico per il quale ancora non era necessario possedere la laurea. In seguito al superamento del concorso, tutti gli educatori hanno partecipato ad un corso di formazione di tre mesi, consistente in una parte di lezioni indoor presso l'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari a Roma, e una parte pratica di tirocinio presso un istituto penitenziario.

A parere degli educatori della C.C. di Bologna il livello di formazione degli educatori è cresciuto rispetto al passato, la selezione è diventata più rigida, il concorso prevede una prova preselettiva, due prove scritte, una sull'ordinamento penitenziario e un'altra sulla pedagogia penitenziaria, e una prova orale che verte su numerose materie: diritto penitenziario, pedagogia penitenziaria, diritto e procedura penale, sociologia e psicologia della devianza, criminologia, diritto costituzionale, diritto amministrativo, scienze dell'amministrazione, informatica e una lingua straniera a scelta. Tuttavia, dichiara l'educatore della C.C. di Forlì, la formazione dell'educatore è sbilanciata dal punto di vista giuridico, mentre dovrebbe invece riguardare maggiormente le scienze umane.

L'educatrice della C.C. di Ravenna ha precisato che il P.R.A.P. (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria) annualmente organizza dei corsi di formazione facoltativi, alcuni specifici per gli educatori che trattano sia il punto di vista normativo che quello della prassi, e altri interprofessionali, con la presenza, oltre che degli educatori, di altro personale che lavora quotidianamente nell'istituto, quali assistenti sociali e dipendenti del Sert. Questi corsi rappresentano dei momenti utili non solo per conoscersi e maturare nuovi scambi, relazioni e confronti, ma soprattutto per comprendere quali sono i rispettivi mandati istituzionali, per conoscere meglio la realtà carceraria, la situazione dell'utenza detenuta e riuscire a raggiungere il fine comune della risocializzazione dei detenuti.

Purtroppo, afferma l'educatrice dell'I.P.M. di Bologna, non è sempre possibile per gli educatori frequentare questi corsi, sia per motivi personali (in quanto a volte prevedono una trasferta di qualche giorno lontano da casa), sia perché si svolgono in genere in orario lavorativo precludendo, quindi, del tempo da trascorrere in istituto.

Che ci siano stati dei miglioramenti riguardanti la selezione e il livello di formazione degli educatori è stato dimostrato anche dalle dichiarazioni dell'ex-educatrice della C.C. di Forlì, la quale entrò in servizio nel 1979 con il primo concorso nazionale indetto dopo la riforma del 1975. In quegli anni nessun educatore sapeva cosa doveva fare, non avevano nessuna preparazione e nessun modello da seguire; spesso facevano delle riunioni tra di loro per confrontarsi e per discutere sul da farsi; erano cioè alla ricerca del proprio ruolo. È stata una successiva circolare dell'agosto del 1979 a rappresentare una svolta in questa ricerca definendo quali sono i compiti che l'educatore deve svolgere.

Purtroppo i cambiamenti avvenuti fino ad oggi, ancora non sono stati in grado di dare a questa figura quell'importanza e quel valore che dovrebbe avere; come riferito dall'educatore della C.C. di Forlì, si tratta di una figura debole, creata soltanto in seguito all'emanazione della legge, ma come debba essere la sua formazione e realizzarsi il suo ruolo non è stato ancora del tutto approfondito; difatti il dibattito è aperto ancor'oggi.

#### *4.1.3 Le mansioni dell'educatore*

Per quanto riguarda quest'ambito, non si sono riscontrate rilevanti differenze tra i vari compiti svolti dagli educatori nei loro rispettivi ambienti lavorativi. Essi fanno il possibile per attuare il dettato istituzionale, ma la mancanza di risorse, di mezzi e di strumenti, rende il loro lavoro limitativo e comunque lontano dalla logica riabilitativa. Essi non pensano di escludere alcuna mansione tra quelle che svolgono, ma ritengono necessario definire meglio quali sono quelle da attribuire interamente all'educatore, il quale si trova a dover affrontare situazioni che richiederebbero una competenza su tutti gli aspetti della vita del detenuto.

L'educatore attua tutto ciò che può essere funzionale al trattamento, in vista della risocializzazione del detenuto.

La situazione presente nel 1979 quando entrarono in servizio i primi educatori, invece, era molto diversa. L'ex-educatrice afferma infatti che il loro ruolo inizialmente era molto riduttivo, non ricevevano alcuna notizia sui detenuti e il loro lavoro si limitava allo scrivere lettere ai familiari dei detenuti e ad effettuare telefonate per loro conto; ciò era dovuto principalmente alla condizione di "isolamento" in cui si trovava il carcere in quegli anni. Una svolta decisiva nella definizione del proprio ruolo avvenne con l'emanazione della circolare 1 agosto 1979 n. 2625/5078, che definì i compiti degli educatori.

Tutti gli educatori intervistati hanno dichiarato di svolgere in linea di massima le medesime mansioni, definite specificatamente dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento esecutivo, solo con qualche minima differenza.

Essi effettuano colloqui di sostegno e informativi e colloqui di osservazione, svolgendo distintamente attività di trattamento per i condannati e gli internati e attività di sostegno per gli imputati.

Attivano l'osservazione per i detenuti definitivi, preparano tutta la documentazione relativa alla personalità di ogni singolo detenuto, ai suoi problemi, alle sue necessità, anche familiari e la sottopongono prima al Gruppo Osservazione e Trattamento (G.O.T.) e poi all'èquipe istituzionale, la quale decide le misure trattamentali da adottare, formulando nel termine di nove mesi il programma di trattamento individualizzato, che confluirà nella relazione di sintesi. Quest'ultima rappresenta il frutto dell'apporto di ogni singolo operatore ed è l'atto conclusivo dell'osservazione, in particolare fornisce gli elementi per decidere sull'ammissione alle varie misure premiali e alternative.

L'educatore è il segretario tecnico dell'èquipe che è composta, inoltre, dal direttore, da un responsabile della Polizia Penitenziaria, da un assistente sociale, da un medico e, secondo necessità, dagli specialisti esterni in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica (art. 80 O.P.), e ha il compito di mantenere i collegamenti operativi tra i vari componenti dell'èquipe, di preparare la documentazione e gli atti relativi all'osservazione, di aggiornare i casi attraverso la periodica revisione dei programmi e di assicurare che venga formulato nei tempi dovuti il rapporto di sintesi.

Oltre a ciò, gli educatori coordinano e seguono le attività trattamentali, le quali variano secondo il tipo di carcere e secondo le possibilità dell'ambiente esterno. In genere riguardano:

- le attività scolastiche, in particolare vengono svolti corsi di alfabetizzazione, soprattutto per stranieri, corsi di scuola media e di scuola superiore, in genere ragioneria;
- le attività culturali, sportive e ricreative, ad esempio tornei di calcio, attività in palestra, corsi di musica, corsi di pittura e ceramica, attività teatrale, laboratori di lettura e scrittura, corsi di catechesi, gruppi di studio religiosi;
- l'organizzazione della biblioteca, la quale è in generale uno spazio nel quale vengono svolti incontri culturali, conferenze, cineforum.

Queste attività si ritrovano, con qualche differenza in tutti gli istituti e sono gestite in collaborazione con gli Enti Locali e con il volontariato.

Gli educatori, inoltre, partecipano alle commissioni per l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive, per la scelta delle attrezzature per le attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione, per la predisposizione del regolamento interno e per il controllo vitto. Ogni mese viene sorteggiato un detenuto da un'apposita commissione vitto, composta da un educatore e da un rappresentante della Polizia Penitenziaria, che deve controllare, insieme ad un amministrativo, che la quantità e la qualità della merce rispettino la tabella penitenziaria, firmando poi un registro.

Redigono anche la graduatoria dei lavoranti interni, si occupano della stesura del piano pedagogico, ossia di tutte quelle attività che si devono organizzare nell'arco dell'anno, partecipano al consiglio di disciplina e su delega del direttore coordinano la partecipazione degli Enti Locali, del volontariato e di associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa e curano i rapporti con il servizio sociale.

Un'altra attività spettante agli educatori su delega da parte del direttore è il colloquio di primo ingresso con i nuovi giunti. Nell'istituto di Forlì questo servizio viene effettuato dall'ispettore di sorveglianza al posto dell'educatore, a causa della mancanza di organico.

Purtroppo la parte più consistente del lavoro dell'educatore riguarda le innumerevoli mansioni burocratiche; la mancanza sia di colleghi nell'area educativa, sia di personale amministrativo coadiuvante nel lavoro di segreteria, rende impossibile l'attività trattamentale, trasformando l'educatore in un burocrate impegnato nella stesura di tutti i rapporti amministrativi, nelle risposte alle



richieste del Tribunale di Sorveglianza in merito a condotte tenute da detenuti non più presenti in istituto, etc. A parere degli educatori della C.C. di Bologna, la funzione svolta dall'educatore all'interno del sistema penitenziario è maggiormente quella di un consulente tecnico che non quella pedagogica. Bisogna notare che questa burocratizzazione dell'area educativa è maggiormente esistente in alcuni istituti, quali Forlì e Ravenna, mentre per quanto riguarda Bologna l'area educativa è affiancata dall'efficiente lavoro della segreteria tecnica, la quale si occupa di una parte consistente dell'attività burocratica.

Per quanto riguarda il settore minorile il ruolo dell'educatore è sostanzialmente differente. L'educatrice dell'I.P.M. ha riferito che la sua funzione è quella di mediare tra il ragazzo e la sua famiglia, con lo scopo di ricostruire rapporti infranti o problematici, tra il ragazzo e la Magistratura e tra il ragazzo e i servizi (Comune, ASL, interlocutori esterni, servizi sociali, datori di lavoro e scuole). Non c'è un programma standard di lavoro, ogni educatore si gestisce come reputa più opportuno; rispetto agli altri istituti, gli educatori hanno un rapporto diretto e costante con i ragazzi ogni giorno, ne sostituiscono la figura genitoriale, trasmettendo quei valori che sono venuti a mancare nella relazione genitore-figlio, e gestiscono telefonate, contatti con i famigliari ed esigenze di qualunque genere. Attraverso lo strumento del colloquio, lo scopo dell'educatore è quello, in primo luogo di conoscere il ragazzo; in secondo luogo di realizzare un intervento di tipo educativo, insegnandogli come comportarsi in istituto e con gli altri operatori e ragazzi; in terzo luogo, in seguito ad una maggiore responsabilizzazione del ragazzo, ottenere un'elaborazione del reato, lavorando anche con la famiglia del ragazzo ed, infine, realizzare un progetto educativo individualizzato, il più adatto al ragazzo a seconda delle condizioni presenti e delle risorse esistenti. Il progetto educativo, come negli altri istituti, è il risultato di un lavoro di équipe tra educatore, assistente sociale, medico, psicologo, rappresentante della Polizia Penitenziaria e direttore.

Per garantire i diritti soggettivi dei minori, una crescita armonica psico-fisica, non interrompendo i processi educativi in atto e mantenendo i legami con le figure significative sono organizzate nell'I.P.M., attività scolastiche, corsi di alfabetizzazione per stranieri e corsi di scuola media, corsi di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale.

In ambito minorile bisogna ricordare inoltre che esiste il principio di residualità della sanzione detentiva, previsto dal DPR 448/88; rispetto agli adulti vengono concessi loro maggiori benefici, come ad esempio la sospensione del processo per messa alla prova e il perdono giudiziale.

#### *4.1.4 I rapporti interpersonali con gli altri operatori*

Per quel che riguarda i rapporti intrattenuti con le altre figure professionali operanti in abito penitenziario, è stata posta particolare attenzione a quelli che sono i punti di forza e le difficoltà nel lavoro con gli altri.

Innanzitutto bisogna registrare un'evoluzione della concezione di pena detentiva dagli anni dell'emanazione della riforma penitenziaria ai giorni nostri, dalla quale deriva una trasformazione anche dei rapporti interpersonali tra i vari operatori degli istituti penitenziari.

L'ex-educatrice della C.C. di Forlì che prese parte a questo cambiamento dichiara che il carcere fino agli anni della riforma era chiuso (“una segregazione”), non poteva entrare né uscire nessuno con la conseguenza che tutto ciò che accadeva all'interno non veniva conosciuto all'esterno e in questa condizione di reclusione e abbruttimento i detenuti erano destinati a diventare peggiori rispetto a prima dell'ingresso in carcere. Il detenuto era “la bestia” sulla quale scaricare le proprie frustrazioni e la presenza di figure come gli educatori, visti come coloro che invece cercavano di aiutarli, era sgradita, soprattutto dal personale di polizia penitenziaria (che al tempo erano agenti di custodia), il quale era intimorito dal fatto che queste nuove figure potessero portare via loro potere arrivando ad occupare un posto di rilievo. Un'ulteriore discriminazione subita dalle prime educatrici, ma in realtà anche dalle prime agenti, riguardò proprio il fatto di essere donne, in mezzo a soli uomini e soprattutto all'interno di un carcere.

L'inserimento degli educatori all'interno di un istituto penitenziario fu quindi inizialmente problematico, principalmente perché essi andavano a gestire i detenuti da un punto di vista diverso e indubbiamente innovativo rispetto a quello custodiale.

L'educatrice racconta ancora che con il passare del tempo, un poco alla volta, il suo ruolo venne maggiormente accettato, tant'è che migliorarono anche i

rapporti soprattutto con il personale di polizia penitenziaria, il quale capì l'importanza rivestita da questa figura e la necessità di instaurare un rapporto di tipo collaborativo.

Infatti, tutti gli altri educatori intervistati non lamentano particolari problemi con gli altri operatori del sistema penitenziario. Molte sono le figure con cui l'educatore entra quotidianamente in contatto, ognuna con un mandato differente, ma basato sul reciproco riconoscimento e sulla reciproca collaborazione.

Solo l'educatrice dell'I.P.M. ha dichiarato di aver incontrato delle difficoltà nel farsi accettare sia dai ragazzi che dagli agenti in quanto donna; difficoltà ancora maggiore riguardo ai ragazzi stranieri, con i quali oltre al problema della lingua, vi sono differenze culturali, di usanze, di mentalità, di convinzioni che rendono maggiormente difficile riuscire a far capire loro il ruolo rivestito dall'educatore ed instaurare una base di fiducia.

Gli educatori sono in contatto quotidianamente con l'area sicurezza, quindi con tutto il personale di Polizia Penitenziaria, con l'area amministrativo-contabile, con l'area sanitaria e con il direttore; inoltre, collaborano con assistenti sociali, psicologi, psichiatri, operatori del Sert, secondo necessità con gli esperti previsti dall'art. 80 O.P. e con tutte quelle associazioni pubbliche e private, enti locali e volontariato che partecipano alle attività trattamentali. Il numero dei collaboratori presenti negli istituti varia a seconda della struttura, del numero e della tipologia dei detenuti in essa presenti e della disponibilità del territorio.

Un dato positivo riscontrato riguarda appunto l'incremento delle presenze negli istituti di associazioni pubbliche, private e di volontari che partecipano all'azione rieducativa. Bisogna tener presente che ci sono territori più sensibili, disposti ad offrire più risorse e da questo punto di vista la regione Emilia Romagna è particolarmente disponibile alla collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, stanziando fondi per le attività trattamentali.

Inoltre, un ulteriore punto di forza nel lavoro con gli altri operatori è rappresentato appunto dalla collaborazione con essi e dal fatto che ognuno possiede una propria responsabilità riguardo a scelte condivise nel progetto di trattamento.

La presenza o l'assenza di una segreteria amministrativa che gestisce la parte burocratica dell'area educativa, determinano rispettivamente un punto di forza o un ostacolo per lo svolgimento della funzione rieducativa. Solo gli

educatori della C.C. di Bologna, però ha raccontato di essere coadiuvato dal lavoro della segreteria tecnica, in particolar modo nella gestione della liberazione anticipata dei detenuti. In tutti gli altri istituti invece l'educatore è principalmente un burocrate.

Una difficoltà nel lavoro con gli altri operatori riscontrata dagli educatori intervistati riguarda la scarsa programmazione dei vari compiti e la difficoltà nel mantenere i rispettivi confini del proprio ruolo. I vari operatori si vedono poco, nei ritagli di tempo, vengono quindi a mancare momenti di confronto istituzionalizzato e possono crearsi incomprensioni, dovute al differente modo di vedere uno specifico caso, a causa del diverso mandato istituzionale; è perciò difficile realizzare anche una collaborazione per un lavoro di équipe, sia per la mancanza di tempo, sia perché non sempre è sufficientemente chiaro il ruolo svolto dalle varie professionalità presenti nell'istituzione.

L'educatore della C.C. di Forlì sottolinea infatti che vi è molta difficoltà nel mantenere i rispettivi confini di ruolo da parte di ogni educatore, e vi è pure poca programmazione; inoltre, vi è una carenza anche per quanto riguarda la formazione sulla comunicazione, mancano dei momenti di incontro destinati ad essa e questo lavoro necessita di un continuo confronto tra i vari operatori.

#### *4.1.5 Gli ostacoli riscontrati nella reale applicazione della funzione rieducativa e le iniziative necessarie al suo potenziamento*

Gli ultimi due ambiti tematici esposti di seguito sono collegati tra loro dal fatto che gli ostacoli, le limitazioni nell'esecuzione della funzione rieducativa corrispondono altresì alle necessità per il miglioramento e il potenziamento della stessa funzione.

In ogni istituto è presente, ancor'oggi (ossia a più di 30 anni dalla riforma dell'ordinamento penitenziario), un contrasto tra la finalità retributiva e rieducativa della pena, che può essere più o meno rilevante a seconda delle strutture e degli operatori. Questi ultimi dovrebbero invece essere ben consapevoli che entrambe sono necessarie, fondamentali e soprattutto inscindibili una dall'altra. In un carcere ben organizzato le due finalità non dovrebbero essere separate, anzi dovrebbero integrarsi l'un l'altra, divenendo una strumento dell'altra; ma in una situazione di segregazione, è praticamente impossibile

rieducare e le difficoltà aumentano se la reclusione è accompagnata da misure inumane che ledono la dignità dell'uomo.

La maggior attenzione per i problemi della sicurezza è dimostrata anche dalla differenza numerica esistente tra personale di custodia e quello educativo (con un rapporto di 1 a 230/240), che dimostra come quest'ultimo sia ancora considerato dall'istituzione una componente marginale. Con i numeri attuali di detenuti, sia il personale addetto alla sicurezza che quello addetto all'area educativa risultano carenti, tant'è che risulta impossibile l'implementazione di programmi trattamentali individualizzati per i singoli detenuti e l'educatore si limita a svolgere una funzione informativa e di supporto. L'area educativa deve poter contare su un sufficiente presidio dal punto di vista della sicurezza per svolgere al meglio le proprie funzioni, che però viene a mancare.

In particolare gli educatori della C.C. di Bologna hanno ribadito come costituisca un ostacolo innanzitutto la carenza di personale, non solo di educatori, ma anche di personale di polizia penitenziaria; ciò incide negativamente anche sul lavoro dell'area educativa, venendo a mancare un sufficiente presidio dal punto di vista della sicurezza.

Oltre alla carenza di personale, gli educatori accusano una carenza di fondi dovuta a continui tagli. L'amministrazione penitenziaria riesce a finanziare sempre con maggiore difficoltà queste attività, causando carenze sul fronte delle attività scolastiche, ricreative, sportive e lavorative. Molti finanziamenti per le attività provengono dagli enti locali e dal volontariato, i quali svolgono un ruolo molto importante nella realtà penitenziaria.

L'educatore della C.C. di Forlì evidenzia che le attività rieducative nella maggior parte dei casi non sono inserite in un progetto organico dell'istituto, ma sono piuttosto sono slegate tra loro e caratterizzate da estemporaneità, connesse alla disponibilità e possibilità di inserimento dei singoli operatori istituzionali; la maggior parte delle volte sono realizzate grazie alla proposta del volontariato e più in generale della comunità esterna.

La regione Emilia Romagna, in questo senso, si è dimostrata uno dei territori maggiormente sensibili e collaborativi nei confronti del "pianeta carcere", finanziando molte delle attività rieducative. Purtroppo, questo settore non è di certo escluso dalla crisi economica che contraddistingue il momento attuale.

Altro ostacolo rilevato dagli intervistati per la realizzazione di un programma risocializzativo è la mancanza di adeguati sostegni dall'ambiente esterno. Infatti, come specificato dall'ex-educatrice della C.C. di Forlì, il problema principale che si presenta con i detenuti non riguarda tanto la detenzione o le attività trattamentali svolte all'interno, ma il loro reinserimento in società una volta scontata la pena. Molti sono soli, senza reti familiari e amicali, senza punti di riferimento, senza un lavoro; avrebbero quindi bisogno di venire seguiti anche all'esterno del carcere, ma mancano le strutture, le risorse, la comunicazione con il territorio; così che essi spesso, non trovando nessun tipo di sostegno e nessuna alternativa, ritornano nell'ambiente criminogeno, cioè ritornano a fare ciò che conoscono, a delinquere. Un problema ancora più reale e maggiormente difficile da affrontare è rappresentato dagli stranieri, con i quali oltre alle difficoltà comunicative e culturali ovviate parzialmente dalla figura del mediatore, nella maggior parte dei casi sono senza documenti, senza casa, senza lavoro e gli educatori sono maggiormente demotivati nei loro confronti in quanto non riescono a lavorare con loro dal punto di vista rieducativo.

E ciò è tanto più vero con i detenuti extracomunitari clandestini destinati ad essere rimpatriati una volta scontata la pena. Gli educatori infatti si chiedono che tipo di programma trattamentale possono attuare con delle persone che successivamente dovranno essere espulse; quindi spesso si limitano ad inserirli in corsi scolastici, di alfabetizzazione, in attività culturali, ricreative e sportive per rendere almeno la loro detenzione meno dura. Gli stranieri sono quella categoria di detenuti che, non potendo usufruire nella maggior parte dei casi di benefici, hanno la probabilità maggiore di rimanere in carcere, pur essendo condannati a pene minori, e di cadere nella recidiva una volta rimessi in libertà.

Come dichiarato dagli educatori della C.C. di Bologna, l'attività educativa è volta alla riduzione del danno per evitare la trasmissione di circuiti criminali, promuovendo valori positivi, incentivando le attività scolastiche, sportive e ricreative, creando anche circuiti lavorativi. Ma con gli stranieri è tutto molto più difficile, non avendo spesso nessun sostegno all'esterno e nella maggior parte dei casi essi non possono nemmeno accedere a permessi premio o misure alternative alla detenzione pur essendo condannati a pene inferiori; hanno quindi tutte le condizioni facilitanti per rimanere in istituto e per ricadere nella recidiva una volta scontata la pena.

L'educatrice della C.C. di Ravenna, inoltre, specifica che può accadere che l'utenza incontri dei problemi lungo il suo percorso di risocializzazione individuale, ad esempio può successivamente perdere il lavoro, trovandosi senza mezzi di sostentamento o può perdere la casa o ancora ricadere nella tossicodipendenza; è evidente la necessità di modificare il programma trattamentale strada facendo, ma la carenza di organico (non solo di educatori, ma anche di assistenti sociali e psicologi) a fronte di un'utenza sempre più elevata, non rende possibile la realizzazione della funzione rieducativa.

Un ulteriore ostacolo allo svolgimento dell'attività trattamentale sentito in ogni istituto è rappresentato dalla burocratizzazione dell'area educativa.

L'educatore della C.C. di Forlì sostiene che l'area educativa ha subito un processo di costante burocratizzazione che smorza l'attenzione per l'osservazione e l'individualizzazione del trattamento.

Le notevoli mansioni burocratiche a cui l'educatore deve adempiere, e in alcuni casi senza l'aiuto di colleghi con cui distribuirsi il carico lavorativo, precludono il tempo dedicato ai rapporti educativi, rendendo difficile la piena attuazione della funzione rieducativa. Vengono a mancare il tempo e le risorse per valutare i reali bisogni dei detenuti e per impostare un progetto riabilitativo; così, ciò che viene valutato è la capacità del detenuto di adeguarsi alla realtà penitenziaria, privilegiando chi è in grado di sfruttare le opportunità che gli vengono proposte anche in maniera strumentale per ottenere benefici, con l'unico scopo di rendere meno afflittiva e più breve la pena, mentre si penalizzano tutte quelle persone che già vivono un profondo disagio personale che viene ulteriormente aggravato dalla detenzione (immigrati, tossicodipendenti, etc.); di notevole importanza se si pensa che il carcere rappresenta il contenitore della marginalità.

Il conflitto che viene a crearsi da un lato, tra le carenze di risorse umane, strutturali, organizzative e il consistente carico burocratico e dall'altro, dalla consapevolezza della grande importanza del proprio lavoro, può portare l'educatore ad assumersi un carico di lavoro notevole, superiore alle proprie capacità, per sopperire alle carenze del contesto con il suo impegno personale. La conseguenza di questo atteggiamento è l'accumulo di un enorme quantitativo di stress che spesso non riesce più a gestire, che può portare ad un logoramento delle potenzialità dell'educatore e ad un crollo psicologico, denominato "burnout".

Come affermato dall'educatore della C.C. di Forlì, si tratta di un lavoro che invade anche la vita privata, sia emotivamente che per la gestione di tutte le scadenze che è costretto ad occuparsene anche fuori dall'orario lavorativo; le numerose richieste provenienti sia dall'interno che dall'esterno, la gestione di tutte le attività che competono al ruolo di educatore, la mancanza di colleghi con i quali distribuirsi il carico lavorativo unita alla consapevolezza di lavorare con delle persone, determina un carico notevole di stress che spesso non si riesce più a gestire, con grande rischio di "burnout".

Oltre ai problemi descritti sopra, bisogna tenere presente che una Casa Circondariale è caratterizzata da un elevato turnover, ossia da un ricambio continuo di detenuti, determinato dalla presenza in essa di soggetti con pene inferiori ai cinque anni, spesso già in parte scontate all'interno del periodo in custodia cautelare, che accedono poi subito a misure alternative (ciò ostacola l'osservazione scientifica della personalità e la successiva disposizione del programma individualizzato di trattamento, in quanto l'ordinamento prevede che venga realizzato nel termine di nove mesi, ma spesso non è possibile perché i detenuti rimangono in istituto per minor tempo).

La legge prevede che l'educatore realizzi un piano trattamentale per tutti i detenuti definitivi, ma nelle condizioni in cui l'educatore si trova a dover lavorare, caratterizzate da carenze di risorse materiali e umane, di strutture, di organizzazione, dall'esiguità del tempo, dalle caratteristiche proprie della struttura penitenziaria e della popolazione detenuta, ciò non è sempre possibile, costringendolo a compiere una selezione sui detenuti da seguire che spesso corrisponde a una "preferenza" per gli italiani rispetto agli stranieri. Questo corrisponde a una sconfitta per il sistema, in quanto tutti hanno lo stesso diritto di essere aiutati; ma l'educatore non ha di fatto le possibilità, le condizioni e le capacità per adempiere a tale mandato.

Per potenziare la funzione rieducativa, invece, tutti gli educatori sono concordi nell'affermare che bisognerebbe innanzitutto intervenire sui detenuti con risorse e personale più adeguati, portando entro limiti accettabili il rapporto numerico detenuti/educatori ed investendo maggiormente sull'educazione. Ma non solo il numero degli educatori andrebbe aumentato oggi; con il problema del sovraffollamento si rende necessario aumentare anche il numero degli assistenti



sociali, degli psicologi e del personale di polizia penitenziaria, in quanto la mancanza di buon presidio dal punto di vista della sicurezza da parte di quest'ultima, limita anche la libertà d'agire degli altri.

La funzione rieducativa avrebbe bisogno inoltre di maggiori spazi per le attività trattamentali e di maggiori risorse, sia da parte dell'amministrazione penitenziaria che di enti locali, di associazioni pubbliche e private, del volontariato per finanziare sia le attività trattamentali interne, quali scuola, attività culturali, ricreative e sportive, che quelle esterne, quali lavoro, abitazioni, garantendo una rete di supporto anche all'esterno del carcere.

Come precisa l'educatore della C.C. di Forlì, ciò che andrebbe recuperato è un interesse maggiore da parte della comunità nazionale per il "pianeta carcere", il welfare locale dovrebbe dedicare più attenzione alla popolazione detenuta, facilitando il suo reinserimento nella società, ad esempio favorendo dei corsi di formazione professionale per i detenuti, dal momento che molti di loro sono sprovvisti di un lavoro, di un'abitazione e di mezzi di sostentamento.

Per rendere più proficuo, quindi, sia il tempo della carcerazione, sia quello trascorso nel regime delle misure alternative, sia quello dopo la scarcerazione, aumentando la possibilità di un buon reinserimento nella società dopo aver scontato la pena, si ritiene che dovrebbe esserci una maggiore collaborazione sia tra tutte le figure professionali operanti all'interno del carcere e sia con quelle all'esterno, associazioni pubbliche o private e con la comunità in genere.

Tutti gli educatori intervistati ritengono necessario eliminare la "degenerazione strumentale" delle proprie funzioni, spesso ridotte alla compilazione di relazioni e a vari adempimenti burocratici che impediscono un'efficace attività pedagogico-riabilitativa, aumentando quindi anche il personale di supporto amministrativo.

Alcuni degli intervistati, inoltre, ritengono che sarebbe utile e necessaria una supervisione sul proprio lavoro; essi sono continuamente sottoposti ad emozioni, che possono essere metabolizzate o anche trasformate in aggressività: per questo motivo chi lavora in una relazione d'aiuto ha bisogno di un supporto continuo e, a maggior ragione, chi opera in strutture così complesse come gli istituti penitenziari.

Come riferito dagli educatori della C.C. di Bologna, occorrerebbe anche differenziare all'interno dell'istituto i detenuti in base alle diverse tipologie di

reati, anziché unirli tutti assieme come accade oggi a causa del sovraffollamento. Ci si limita attualmente a tenere separati i detenuti per nazionalità per evitare conflitti, ad esempio marocchini e tunisini; però in questo modo si rischia di amplificare i danni, associando detenuti condannati per i più diversi reati.

Servirebbero quindi spazi più adeguati, strutture più idonee e, soprattutto, si dovrebbe iniziare a pensare di modulare la pena in altro modo, per ovviare ad un tasso di carcerazione così elevato. Per tutti quei reati minori, ai quali corrispondono pene brevi, si potrebbe puntare di più sulle misure alternative al carcere, in un'ottica maggiormente centrata sulla rieducazione e pensando al carcere esclusivamente come *extrema ratio*, come di fatto in parte già avviene nel sistema minorile.

Infatti, sia gli educatori della C.C. di Bologna che l'educatore della C.C. di Forlì, sono d'accordo nell'affermare che non dovrebbe essere prevista la pena detentiva per le pene brevi, la quale potrebbe avere più effetti negativi che positivi per il soggetto; potrebbe invece essere predisposto l'accesso diretto alle misure alternative, con esiti significativi.

Il detenuto, inoltre, andrebbe maggiormente responsabilizzato, anche dal punto di vista della vita penitenziaria, rendendolo protagonista della sua giornata detentiva, riducendo l'aspetto custodiale, del controllo e mantenendo maggiormente la sua soggettività all'interno di un percorso risocializzante.

Infine, gli educatori vorrebbero poter lavorare in maggiore autonomia, poter avere un maggior peso nel momento decisionale, evitando gli ostacoli dovuti alle procedure burocratiche e un maggiore riconoscimento del loro ruolo, dal momento che l'attività trattamentale ha contribuito fin dal principio alla riduzione della conflittualità all'interno degli istituti penitenziari.

L'educatore della C.C. di Forlì rimarca al riguardo come gli istituti penitenziari abbiano tutti un'organizzazione verticistica, piramidale, dove tutto ruota intorno al direttore, ognuno deve rispondere sempre e solo a lui e non vi sono lavori svolti autonomamente.

## Conclusioni

“Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, e come sia pericolosa, quando non è inutile. E tuttavia non vediamo con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno. Questa evidenza della prigione dalla quale ci distacciamo a fatica, si fonda prima di tutto sulla forma semplice della privazione della libertà. Come potrebbe la prigione non essere la pena per eccellenza in una società in cui la libertà è un bene che appartiene a tutti nello stesso modo e al quale ciascuno è legato da un sentimento universale e costante? La sua perdita ha dunque lo stesso prezzo per tutti... In più essa permette di quantificare esattamente la pena secondo la variabile del tempo... Insomma la detenzione penale, fin dall'inizio del XIX secolo, comprese insieme la privazione della libertà e la trasformazione tecnica degli individui.”<sup>135</sup> Sono passati più di 30 anni da quando Foucault pubblicò *Sorvegliare e Punire*, tuttavia questa citazione resta condivisibile ancor'oggi.

Il carcere viene oggi ritenuto dalle classi politiche come soluzione ai più diversi fenomeni sociali, dal problema droga a quello della clandestinità, facendo credere che assicurando alla giustizia le varie tipologie di irregolari, si possa garantire più sicurezza ai cittadini. In questi ultimi anni il tema sicurezza ha assunto un'importanza crescente nel dibattito pubblico; rappresentazioni mediatiche, strumentalizzazioni politiche, unite all'aumento consistente della popolazione straniera come conseguenza della globalizzazione, hanno contribuito ad aumentare il senso di insicurezza e paura tra i cittadini, spesso senza una causa specifica, finendo invece per incanalare il malessere sociale verso fasce della popolazione che incarnano paure e ansie. La risposta alla richiesta di maggior sicurezza da parte dei cittadini si è manifestata prevalentemente attraverso un tentativo di inasprimento del sistema penale. Il carcere è diventato in questo modo il contenitore della piccola criminalità, nel quale sono presenti più consumatori di droga che spacciatori e organizzatori del traffico internazionale, più prostitute che trafficanti di esseri umani, più lavoratori in nero che sfruttatori di manodopera clandestina e responsabili delle morti bianche. La pena-carcere non può rappresentare la soluzione a questo malessere diffuso: non rieduca e non

---

<sup>135</sup> Foucault M., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi editore, Torino, 1976, pp. 252-253

reinscrive chi la sconta e spesso non viene neanche presa in considerazione per i reati più gravi e complessi. E ciò lo dimostra la situazione drammatica degli istituti penitenziari in Italia; attualmente sono quasi 65.000 i detenuti che sovrappollano le carceri italiane, raggiungendo il record di presenze dal dopoguerra e superando di oltre 20.000 posti il limite di tollerabilità massimo. Lo spazio per ciascun detenuto si riduce progressivamente, gli spazi comuni destinati alle attività riabilitative a poco a poco spariscono, le misure alternative colano a picco a tutto vantaggio della recidiva; aumentano i suicidi e i trattamenti sono sempre più inumani e degradanti. Tutto ciò nettamente in contrasto da quanto previsto dalla nostra Costituzione, che all'art. 27 afferma che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Il carcere dovrebbe quindi essere un luogo che produce sicurezza collettiva, nel rispetto della dignità dei detenuti. Quanto di più lontano dalla nostra realtà.

Anche se l'epoca dei supplizi, delle torture, delle pene corporali e della pena esclusivamente afflittiva è stata da tempo superata a favore di una diversa concezione della pena concepita come giusta retribuzione, determinata proporzionalmente alla gravità del reato commesso, ma nello stesso tempo concepita anche come riabilitazione, in vista del reinserimento in società del reo, la vera rivoluzione nel sistema sanzionatorio italiano è stata la valenza rieducativa, imperniata sul valore della persona e sulla progressiva reintegrazione sociale dei detenuti, sancita dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354, la quale recepì sia il dettato costituzionale previsto dall'art. 27 e sia i principi proposti dalla normativa internazionale in materia di diritti umani. Il fine della pena diventa quindi la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato e dell'internato predisponendo delle particolari figure professionali, gli educatori, atte al perseguimento di quest'obiettivo. Questo almeno è quanto la legge prevede, ma la sua effettiva realizzazione nella realtà carceraria italiana è particolarmente difficile come emerge dalla ricerca esposta nell'elaborato, condotta in alcuni Istituti Penitenziari dell'Emilia Romagna, intervistando alcuni educatori operanti in essi. Ne è emerso un quadro sconcertante, dove si contrappongono la motivazione e la determinazione degli operatori con l'impossibilità oggettiva di svolgere il proprio ruolo, lasciandoli

quindi in una condizione di impotenza e insoddisfazione di fronte a quanto vorrebbero realizzare.

L'indagine effettuata ha evidenziato vari motivi che ostacolano l'attuazione del trattamento rieducativo. Innanzitutto la carenza di personale, non solo dell'area educativa, ma anche di operatori di polizia penitenziaria che garantisca il necessario presidio dal punto di vista della sicurezza, di psicologi, di assistenti sociali e di personale amministrativo. Vi è inoltre una carenza di fondi dovuta ai tagli continui a cui è sottoposta l'amministrazione penitenziaria, la quale riesce con sempre maggior difficoltà a finanziare le attività trattamentali; spesso mancano gli spazi adeguati per svolgere queste attività, le quali vengono finanziate il più delle volte dagli enti locali e dal volontariato. Mancano anche supporti dall'ambiente esterno, un'adeguata comunicazione col territorio in grado di sostenere i detenuti anche dopo aver scontato la pena, in modo da facilitare il loro reinserimento in società. Non bisogna dimenticare inoltre il cospicuo carico burocratico che trasforma l'educatore in un burocrate, precludendo il tempo per il trattamento rieducativo. Un ulteriore problema avvertito da tutti coloro che lavorano con relazioni d'aiuto è il rischio di un crollo psicologico, il burnout, determinato dall'eccessivo carico di lavoro che l'educatore si assume per sopperire alle carenze del contesto con il suo impegno personale, che provoca invece il logoramento delle sue potenzialità, un eccessivo stress e insoddisfazione verso il proprio operato. Infine, rappresenta un ostacolo alla realizzazione della funzione rieducativa anche l'elevato turnover caratteristico delle Case Circondariali che ospitano detenuti con pene fino ai 5 anni, che spesso accedono immediatamente a misure alternative impedendo la realizzazione del programma individualizzato di trattamento previsto dall'ordinamento. Bisogna ricordare inoltre che una buona metà della popolazione carceraria è in attesa di giudizio; ciò significa che non è possibile realizzare nessun trattamento rieducativo con tali soggetti, in quanto sottostanno al principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

Molte sono quindi le esigenze necessarie al miglioramento della funzione rieducativa, maggiori risorse e spazi, personale più adeguato, una migliore collaborazione sia tra le varie figure professionali operanti all'interno di un istituto penitenziario che con quelle all'esterno, associazioni pubbliche o private e comunità in genere, una supervisione sull'operato degli educatori e una maggiore

autonomia lavorativa. Bisogna sottolineare il fatto che tutti questi bisogni sono amplificati dal sovraffollamento in cui si trovano le carceri italiane attualmente in cui detenuti condannati per le più diverse tipologie di reati vengono ammassati tutti insieme per problemi di spazio, venendosi così a creare le condizioni favorevoli per la diffusione di una cultura criminale, piuttosto che di un trattamento rieducativo. Si evince la necessità di creare nuovi spazi, migliorare le condizioni igieniche e sanitarie e la vivibilità all'interno degli istituti, nel rispetto della dignità dei detenuti.

Le soluzioni individuate per contrastare l'emergenza carceraria sono racchiuse in un piano-carceri che non prevede come in passato il ricorso a indulti e amnistie, ma la costruzione di nuovi istituti e l'ampliamento di quelli già esistenti con l'obiettivo di portare il numero dei posti da quello attuale di 43mila a quello dei 60mila.

E tuttavia, non è semplicemente creando nuove carceri che si supera il problema del sovraffollamento. Le recenti leggi emanate, a partire dalla "Turco-Napolitano" del 1998 e dalla "Bossi-Fini" del 2002 sull'immigrazione, passando per la "Fini-Giovanardi" del 2006 sulle sostanze stupefacenti, per finire con l'ultimo "pacchetto sicurezza" del 2009, non fanno altro che aumentare esponenzialmente gli ingressi nelle carceri rendendolo sempre più un "contenitore di marginalità". Si riterebbe maggiormente necessario ed indispensabile per affrontare questo problema, come anche espresso da alcuni degli educatori intervistati, un rilancio dell'efficacia delle misure alternative alla detenzione per la finalizzazione riabilitativa della esecuzione penale. Ma questo rilancio può avvenire soltanto superando la concezione generale che esse siano forme di "buonismo", modalità per evitare o aggirare la pena del carcere, invece di credere che esse sono a tutti gli effetti modalità si alternative alla pena detentiva, ma pur sempre modalità di esecuzione della pena. Questo risultato verrà raggiunto solo se tale riconoscimento diventerà percezione e consapevolezza comune da parte di operatori, condannati, cittadini in genere, sconfiggendo scetticismi e resistenze conservatrici di quanti ancora sono legati all'equazione pena-carcere, e verranno superate le gravi deficienze organizzative nei sistemi interessati, penitenziario, socio-assistenziale e giudiziario, che limitano, oggi, il ricorso alle misure alternative. Inoltre si ritiene necessario assicurare una tendenziale omogeneità di contenuto delle misure stesse, a livello di applicazione giurisprudenziale.

Probabilmente soltanto superando le varie problematiche che stanno a monte dei sistemi penitenziario, giurisprudenziale e socio-assistenziale, la figura dell'educatore penitenziario potrà aspirare ad esercitare quel ruolo che istituzionalmente gli compete.





## BIBLIOGRAFIA

### Volumi

Anastasia S., Gonnella P., *Patrie galere: viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Carocci, Roma, 2005.

Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1986.

Balloni, A., Mosconi G., Prina F., *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, F. Angeli, Milano, 2004.

Banaka W. H., *L'intervista in profondità*, Franco Angeli, Milano, 1981.

Benelli C., *Promuovere formazione in carcere: itinerari di educazione formale e non formale nei "luoghi di confine"*, Tirrenia: Edizioni del Cerro, Pisa, 2008.

Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004.

Bortolotto T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo: proposta per un'innovazione*, Franco Angeli, Milano, 2002.

Brunetti C., *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005.

Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005.

Buffa P., *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, EGA Editore, Torino, 2006.

Casadei R., *Professioni educative per il sociale: contesti e metodologie del lavoro di gruppo*, M.Adda, Bari, 2000.

Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano, 1997.

Cipolla C., *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998.

Concato G., *Educatori in carcere: ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Unicopli, Milano, 2002.

Concato G., Rigione S., *Per non morire di carcere: esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete*, Franco Angeli, Milano, 2005.

De Leo G., Patrizi P., *La professione psicosociale per gli operatori della giustizia*, Giuffrè, Milano 1995.

De Vito C., *Camosci e gira chiavi: storia del carcere in Italia 1943-2007*, GLF Editori Laterza, Roma, 2009.

Dolcini E., *Codice penale*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol.II, Utet, Torino, 1988.

Eusebi L., *La pena in "crisi": il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia, 1990.

Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.

Foucault M., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi editore, Torino, 1976.

Gallo E., Ruggiero V., *Il carcere in Europa: trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella "galera europea"*, Bertani, Verona, 1983.

Garland D., *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2004.

Garland D., *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano, 1999.

Goffman E., *Asylums: le istituzioni totali*, Einaudi Editore, Torino, 1968.

Grevi V., Giostra G., Della Casa f., *Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, CEDAM, Padova, 2006.

Losito G., *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1996.

Mannucci A., Poggesi A., *L'educatore penitenziario e i rischi di burnout*, Tirrenia: Edizioni del Cerro, Pisa, 2000.

Mathiesen T., *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996.

Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1982.

Migliori S., *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, Roma, 2007.

Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Einaudi editore, Torino, 1973.

Neppi Modona G., *Legislazione penale*, in *Il mondo contemporaneo*, La nuova Italia, Firenze, 1978.

Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978.

Santoro E., *Carcere e società liberale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004.

Sartarelli G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza: osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Carocci, Roma, 2004.

Sartarelli G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza: scienze umane e formazione degli operatori*, Aracne, Roma, 2003.

Serra C., *Proposte di criminologia applicata*, Giuffrè, Milano, 2003.

Tessitore G., *L'utopia penitenziale borbonica: dalle pene corporali a quelle detentive*, Franco Angeli, Milano, 2002.

Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.

Zanuso F., Fuselli S., *Ripensare la pena: teorie e problemi nella riflessione moderna*, Cedam, Padova, 2004.

### **Articoli da riviste**

Bori C., *Pena, detenzione, etica, culture*, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologica”, fasc. 1-3/anno V/gennaio-dicembre 2001, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp.175-193.

Dellisanti A., *La figura dell'educatore nell'Amministrazione Penitenziaria: compiti e ruolo, bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa*, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologica”, fasc. 1-2/gennaio-agosto 1997, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 149-176.

Martini C.M., *Etica e punizione*, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologica”, fasc. 1-3/anno V/gennaio-dicembre 2001, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 143-150.

Mauceri E., *Pedagogia e contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educazione in prigione*, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologica”, fasc. 1-3/anno V/gennaio-dicembre 2001, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 295-327.

Pegoraro R., Cesaro D., Baccaro L., *Pena ed etica: quale senso?*, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologica”, fasc. 1-3/anno V/gennaio-dicembre 2001, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 151-173

## **Circolari Ministeriali, Leggi e Decreti del Presidente della Repubblica**

Circ. n. 2625/5078 del 1 agosto 1979, *Competenze operative degli educatori per adulti. Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987, *Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del servizio nuovi giunti*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992, *Istituti penitenziari e centri di servizio sociale: Costituzione e funzionamento delle aree*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. 3554/6004 del 28 maggio 2001, *Costituzione, assetto organizzativo e funzionalità delle aree educative nei Provveditorati e negli Istituti*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, *Le aree educative degli istituti*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. GDAP-0176724 del 10 maggio 2004, *La collaborazione del volontariato e della Comunità esterna alla luce delle innovazioni apportate dalla Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 su "Lea aree educative degli istituti"*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. GDAP-0376744 del 20 ottobre 2004, *Gli uffici del Trattamento Intramurale dei Provveditorati. Settore osservazione e Trattamento*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. GDAP-0423599 del 24 novembre 2004, *Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. GDAP-0217584 del 14 giugno 2005, *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*, Ministero della Giustizia.

Circ. n. GDAP-0130240 del 13 aprile 2006, *Compiti amministrativi delle aree educative*, Ministero della Giustizia.

D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444, *Attribuzioni degli organi centrali dell'amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395*, Ministero della Giustizia.

D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, n. integrato e modificato con il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, *Profili professionali individuati dall'Amministrazione penitenziaria*, in AA. VV., *Le aree operative degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale*, Ministero di Grazia e Giustizia – DAP 4, Roma, 1992.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, Ministero della Giustizia.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, Ministero della Giustizia.

Legge 10 ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, Ministero della Giustizia.

### **Siti internet**

[www.altalex.com](http://www.altalex.com)

[www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it)

[www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

[www.delittoecastigo.info](http://www.delittoecastigo.info)

[www.diritto.it](http://www.diritto.it)

[www.dirittopenitenziario.it](http://www.dirittopenitenziario.it)

[www.educare.it](http://www.educare.it)

[www.educatoripenitenziari.it](http://www.educatoripenitenziari.it)

[www.fulminiesaette.it](http://www.fulminiesaette.it)  
[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)  
[www.governo.it](http://www.governo.it)  
[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)  
[www.interno.it](http://www.interno.it)  
[www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it)  
[www.michelucci.it](http://www.michelucci.it)  
[www.psychomedia.it](http://www.psychomedia.it)  
[www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)  
[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)  
[www.vittimologia.org](http://www.vittimologia.org)





## **APPENDICE**



**Intervista n. 1**  
**EDUCATRICE IN PENSIONE**  
**DELLA CASA CIRCONDARIALE DI FORLÌ**

È stata assunta come educatrice con il primo concorso indetto dopo la riforma del 1975 ed ha iniziato il suo mandato nella Casa Circondariale di Venezia. Alla sua stessa zona furono assegnati anche altri 2 educatori (3 in totale), uno al carcere femminile e l'altro alla casa di lavoro. Quest'ultima, nel 1979, quando entrarono in servizio per la prima volta queste figure, era popolata da alcolizzati, da persone problematiche che commettevano delinquenza abituale e la difficile e problematica situazione presente al suo interno rese necessaria la collaborazione di tutti e tre gli educatori nella casa di lavoro.

L'educatrice partecipò al concorso indetto per tutta Italia, anche se fu costretta a rinunciare a quello per il meridione perché la prova attitudinale fu interrotta da una decina di persone con delle catene in mano che minacciarono chiunque provasse a scrivere. Nemmeno la Polizia Penitenziaria intervenne. Era il tempo delle Brigate Rosse. Solo con l'arrivo delle forze di Polizia queste persone si calmarono, cosicché fu possibile svolgere il compito, ma la prova successivamente fu annullata e rimandata, ma lei non ricevette nessuna comunicazione di questo cambiamento (ora arriva direttamente la comunicazione a casa, al tempo invece spettava ai carabinieri della zona), così si presentò a Roma per la prova scritta e scoprì che era stata annullata e già ne era stata svolta un'altra. Nel frattempo, però, aveva superato il concorso per il Nord Italia, quindi lasciò perdere il meridione.

Per il primo concorso per educatori esisteva un unico testo per studiare la materia: *“Problematica Pedagogica Penitenziaria”* di Sturniolo Ignazio ed era sufficiente possedere il diploma di scuola superiore, non la laurea.

Appena entrati in servizio, nessun educatore sapeva cosa doveva fare; fu fatta una riunione a Roma con tutti i vari direttori, anche se alcune carceri non riconobbero il ruolo di questa nuova figura e si opposero al suo ingresso. Gli educatori seguirono un corso di formazione a Roma di due mesi e un altro a Milano di un

me, ma non avevano nessuna preparazione, nessun modello da seguire; spesso si incontravano a Padova o a Venezia con colleghi per parlare, discutere sul da farsi. Erano alla ricerca del proprio ruolo.

Molti dei suoi colleghi assunti con il primo concorso, circa la metà, successivamente lasciarono il lavoro.

L'educatrice a Venezia trovò inizialmente disponibilità da parte del direttore, ma non da parte di agenti e marescialli (agenti di custodia), i quali la sottoponevano a terrorismo psicologico.

Fino a quegli anni il carcere era chiuso, una segregazione, non poteva entrare né uscire nessuno e di conseguenza quello che accadeva all'interno, rimaneva dentro, al di fuori non si sapeva nulla. In questa condizione di reclusione e di abbruttimento, i detenuti erano portati a diventare peggio di quello che erano prima di entrare in carcere. Il detenuto era la bestia sul quale scaricare spesso le proprie frustrazioni e la presenza di certe figure che invece cercavano di aiutarlo (l'educatore era visto come difensore dei detenuti e contro gli agenti) non era gradita, soprattutto perché i marescialli vivevano con timore il fatto che queste persone potessero arrivare ad occupare un posto importante portando via loro potere. Per cui gli educatori hanno subito in prima persona quegli atteggiamenti di chiusura da parte di quelli che al tempo erano gli agenti di custodia.

Trovò molta differenza tra il carcere di Venezia e quello di Forlì. Passò 8 mesi a Venezia e al suo arrivo trovò un carcere bruttissimo con un ufficio con una scrivania con 3 gambe, topi ovunque e non c'erano fognature. I detenuti erano sempre chiusi nelle celle, avevano una sola ora d'aria al giorno, come previsto dalla legge internazionale, e una sola doccia a settimana.

Il ruolo degli educatori inizialmente era molto riduttivo, non ricevevano nessuna notizia sui detenuti, si limitavano quindi a scrivere lettere ai famigliari e a fare telefonate per i detenuti.

Una svolta in questa ricerca del ruolo venne data da una circolare dell'agosto 1979, grazie alla quale gli educatori iniziarono a svolgere dei compiti su delega del direttore, in particolare:

- *Il controllo del vitto* che consisteva nell'assaggio, prima spettante al direttore dell'istituto e con la circolare delegato agli educatori (ora non si fa più); inoltre il controllo vitto che viene effettuato ancora oggi consiste nel controllare che i detenuti addetti alla cucina prendano ogni giorno dal

magazzino lo specifico quantitativo di cibo necessario per cucinare e che sia della qualità prevista dalla tabella penitenziaria (ad es. carne non di prima qualità e la frutta e verdura di buona qualità). Ora questo controllo viene effettuato a rotazione da una figura amministrativa, mentre prima spettava agli educatori.

- *La commissione vitto*: ogni mese viene sorteggiato un detenuto che controlla insieme all'amministrativo la quantità e la qualità della merce rispetto alla tabella firmando poi un registro; il detenuto veniva estratto prima solo dall'educatore, ma poi venne accompagnato anche da un agente (è successo un episodio a Forlì in cui l'educatrice venne incolpata di aver scelto un detenuto che poi in cucina si sarebbe appropriato di un coltello).

C'è da sottolineare il fatto che anche per uno dei più semplici e banali lavori come il controllo del vitto, l'educatore veniva boicottato in tutti i modi. Inizialmente la commissione veniva decisa dal maresciallo che non estraeva, ma chiamava a caso i "lavoranti", che erano quelli che poi riportavano le informazioni al maresciallo, avevano più potere rispetto agli alti detenuti, controllavano persino la sezione. Venivano quindi assegnati i compiti migliori a quei detenuti che maggiormente collaboravano.

A Forlì per un po' di tempo fu l'unica educatrice presente.

Né gli educatori né la polizia penitenziaria avevano interesse a "farsi la guerra"; c'era però gelosia perché la figura dell'educatore andava a gestire i detenuti da un altro punto di vista che non era quello della custodia. Ad esempio nei consigli di disciplina dei detenuti non avevano facoltà di parola perché venivano considerati gli avvocati dei detenuti.

Un'ulteriore discriminazione subita dalle educatrici, ma anche dalle prime agenti donna, fu proprio il fatto di essere donna, in mezzo a soli uomini e soprattutto all'interno di un carcere. Ci sono stati degli incontri tra educatrici per decidere come vestirsi, anche nel rispetto dei detenuti, dal momento che la chiusura del carcere era tale da non far entrare nessuno dall'esterno.

Intorno agli anni '80 a Forlì c'erano due educatrici, un prete, uno psicologo e un assistente sociale; quest'ultimo, però restava all'esterno del carcere, svolgendo i colloqui all'esterno.

Un altro compito dell'educatore consiste nella partecipazione all'equipe istituzionale. Negli anni tra il 1985 – 1986 l'educatrice ebbe dei problemi con le assistenti sociali; lei era l'unica educatrice, anche se per un periodo coadiuvata da un'altra, e aveva a che fare con un'assistente sociale anziana demotivata e disinteressata e un direttore che delegava la decisione dell'equipe all'educatrice; quindi per un periodo assunse le veci anche del direttore.

Nessuno vedeva l'importanza dell'equipe, non c'era interesse nel farla, l'educatrice era l'unica che credeva nella sua importanza; inoltre il risultato dell'equipe ha anche un effetto pedagogico, nel senso che è importante non solo perché il detenuto può uscire dal carcere, ma perché aver fatto un certo percorso psicologico, aver tenuto un certo comportamento, alla fine premia.

A differenza di Venezia, dove furono fatte pochissime equipe, a Forlì è sempre stata fatta, sin con il primo direttore che le insegnò come si lavorava in equipe.

All'educatore, inoltre, spetta il compito della gestione della segreteria tecnica e della preparazione della cartella biografica. Inizialmente ci fu difficoltà nel reperire i documenti per la compilazione della cartella, in particolare il certificato penale, le informazioni dai carabinieri e dalla polizia. Questi documenti andavano richiesti al Tribunale della zona natia del detenuto, alle altre carceri se c'erano state ulteriori carcerazioni e per aprire l'osservazione era necessario effettuare la richiesta ai servizi sociali, allo psicologo, etc. Negli anni '80 non c'era il problema stranieri, la maggior parte della popolazione detenuta era composta da delinquenti e da qualche zingaro.

Fino agli anni '90-'95 non esisteva il computer, si usava la macchina da scrivere e la carta carbone per le copie.

L'educatore nell'equipe ha un ruolo importante, anche se il ruolo determinante ce l'ha il direttore, ma è colui che espone la relazione, che fa conoscere il detenuto a un direttore che spesso non l'ha mai visto, attraverso i vari colloqui, la relazione del servizio sociale e altri documenti.

L'educatrice ha sempre avuto contatti diretti con lo psicologo, con il quale parlavano del caso arrivando ad un giudizio completo della situazione prima di portarlo in equipe ed esporlo al direttore. I rapporti lavorativi migliori li trovò con il primo direttore e con l'attuale, con gli altri furono più difficili e faticosi; essi non conoscevano i detenuti e si venivano a creare spesso dei pregiudizi.

Per ottenere informazioni sui detenuti l'educatrice si è sempre rivolta agli agenti, i quali vivono in stretto contatto con i detenuti; è riuscita a creare così un clima di confidenza, fiducia e collaborazione con essi, i quali sono riusciti a capire l'importanza che la figura dell'educatore riveste e che non ci può essere rieducazione se prima non c'è la sicurezza e nessuno è meno o più importante dell'altro. A Forlì fu richiesto che nelle equipe fossero presenti, oltre al comandante che spesso neanche conosce i detenuti, anche gli agenti, i quali conoscono dei particolari che nessun'altra figura conosce vivendoci insieme, vedendoli mangiare, dormire, piangere, ridere e scherzare. Ciò sarebbe fondamentale per un apporto di conoscenze sul detenuto, ma dall'altro lato sarebbe stato costruttivo anche per il singolo agente, che ascoltando il punto di vista dell'educatore, dell'assistente sociale e del direttore, avrebbe conosciuto più a fondo il detenuto, scoprendo i problemi esistenti all'esterno dell'istituto, le situazioni familiari disperate che lo avrebbero aperto ad una nuova visione del detenuto. In rari casi gli agenti presero parte all'equipe perché la direttrice si è sempre opposta. Questo fa capire che la circolazione delle informazioni sarebbe la base per comprendere veramente i vari detenuti e le loro particolari situazioni, soltanto che con questi numeri di detenuti e di personale ciò risulta impossibile.

Ogni persona che entra in carcere ha una visione diversa del detenuto: la polizia lo vede dal punto di vista della custodia, della disciplina e del controllo, l'educatore lo vede dal punto di vista del recupero e del reinserimento, il medico lo vede da un punto di vista fisico, lo psicologo dal punto di vista psicologico, lo psichiatra da un punto di vista psichiatrico e il direttore lo vede da un punto di vista più generale. In sede di equipe questa visione diversificata dello stesso soggetto potrebbe costituire un problema, nel momento della stesura della relazione di sintesi, la quale deve trovare un accordo, deve sintetizzare i vari punti di vista.

Negli anni '80 l'insorgere del problema droga, trovò il carcere con tutto il suo personale compresi educatori e medici del tutto impreparati ad affrontare il problema, soprattutto perché, legato al problema tossicodipendenza nacque quello dell'AIDS. I primi casi risalgono all'84-'85 e l'educatrice si trovò a lavorare molto con queste persone alle quali un po' si affezionò, perché spesso non trovò in esse il delinquente, ma una persona in difficoltà, più fragile e più debole.

Nacque in questo periodo, intorno agli anni '90, l'idea della custodia attenuata (fino all'85 questa zona era riservata ai minori, un'area completamente separata e non comunicante con il resto del carcere). Fu quindi riservato un reparto molto grande per un massimo di 15 detenuti tossicodipendenti, con una ventina di agenti; riuscirono quindi a lavorare bene e con una buona organizzazione. Non c'era ancora il problema sovraffollamento; oggi la situazione è completamente cambiata, il reparto contiene dai 45 ai 50 detenuti, alcuni dei quali seguono il programma della sezione attenuata, mentre altri sono semplicemente dei detenuti comuni, sistemati lì solo per questioni di spazio.

Il problema principale che si presenta con i detenuti, non riguarda tanto la detenzione o il lavoro all'esterno, dove vengono costantemente seguiti, ma è fuori, una volta usciti dal carcere. Molti non hanno una famiglia, sono soli, senza reti amicali, punti di riferimento, senza lavoro; hanno bisogno di essere seguiti, guidati anche all'esterno, ma mancano le strutture, il personale, la comunicazione con il territorio, quindi non trovando alternative e sostegni, spesso ritornano a fare quello che facevano prima, cioè ciò che conoscono, ritornano nell'ambiente di prima. In passato accadeva per mancanza di sensibilità, ora c'è una situazione economica diversa, la crisi non aiuta di certo il reinserimento del detenuto nella società.

Con gli stranieri, sempre più numerosi, il problema è ancora maggiore, spesso sono senza documenti, senza casa, senza rapporti affettivi e senza lavoro e nei loro confronti gli educatori sono maggiormente demotivati, non tanto per problemi linguistici perché solitamente conoscono più lingue o comunque le imparano in fretta, ma proprio perché non si riesce a lavorare con loro da un punto di vista rieducativo. Ora con il nuovo reato di clandestinità aumenta sempre di più il numero degli stranieri in carcere, ma risulta allo stesso tempo impensabile un programma trattamentale per una persona clandestina che una volta uscita dovrà essere rimpatriata.

Anche per quanto riguarda la formazione del personale di Polizia Penitenziaria, che si focalizza principalmente sulle conoscenze teoriche riguardanti il diritto e la procedura penale e il diritto penitenziario, manca, però un corso di formazione sulla comunicazione tra le varie figure professionali e con i detenuti, che dia un'impronta tale che il detenuto non venga visto come colui che deve stare chiuso



dentro una cella per non dare fastidio; ciò per evitare che si radichi con il tempo una mentalità di chiusura e di intolleranza sia tra il personale del carcere che all'esterno.

Il problema di base sta nella comunicazione: si parla poco e male di carcere. Si parla poco di quello che si potrebbe fare di utile per il carcere e non si mette mai in evidenza quel che di positivo viene fatto, qualche frutto c'è stato e qualche persona è stata effettivamente aiutata.

Si tratta comunque di un problema politico. Ogni legge deve essere applicata, ma la differenza sta nel come viene applicata. In un momento in cui lo Stato Sociale è sereno, il tasso di povertà è basso e c'è una certa solidarietà tra i cittadini, l'idea di aiutare una persona svantaggiata, che spesso la persona che finisce in carcere è tale, può essere presa in considerazione. Chiedere oggi ai cittadini di investire per esempio dei soldi in un carcere, per dei corsi di formazione o per agevolare il reinserimento nella società del detenuto, potrebbe far insorgere una rivolta sociale. Gli educatori in queste condizioni sono obbligati a fare delle selezioni sui detenuti da seguire, perché tutti non sarebbe possibile. La legge prevede che l'educatore realizzi un piano trattamentale ai detenuti definitivi; tra questi egli è costretto a compiere una selezione che spesso corrisponde ad una preferenza per gli italiani rispetto agli stranieri. Ciò corrisponde ad una sconfitta per il sistema in quanto tutti hanno lo stesso diritto di essere aiutati, ma l'educatore non è nelle condizioni per poterlo fare, dovendo operare forzatamente a delle scelte.

Con il passare del tempo sono diventate importanti le varie attività ricreative e sportive, la scuola e il volontariato che hanno aiutato l'educatore a svolgere il suo lavoro. La stessa educatrice ha fatto del volontariato in orario extralavorativo in alcune fiere, a Forlì e a Forlimpopoli, vendendo con i detenuti i prodotti da loro creati. Era anche un modo per far conoscere il carcere, per farlo uscire fuori dalle mura.

All'educatore spetta anche l'organizzazione della biblioteca, che però il sovraccarico di lavoro gli impedisce di dedicarvici molto tempo. Viene designato un rappresentante dei detenuti che si occupa della distribuzione dei libri e la sua gestione per un periodo è stata data anche alla scuola. La biblioteca di Ravenna negli ultimi anni ha organizzato a Forlì degli incontri interessanti con scrittori (ad esempio Luccarelli), letture di libri, etc.

Tutti i volumi della biblioteca vengono acquistati con i fondi appositi destinati alla biblioteca e alcuni donati da varie associazioni. In passato l'educatrice con la collega chiesero dei libri in prestito alla biblioteca comunale, oltre 2000 volumi; il problema si presentò quando i detenuti uscivano dal carcere portandosi via i libri in prestito. Riuscirono a perdere 500 volumi e dopo un addebito alle educatrici per i libri mancanti da parte della biblioteca, il prestito librario fu tolto.

Il carcere di Forlì ha una struttura vecchia e poco funzionale, ma è tale da mantenere sempre un costante contatto visivo tra detenuti e personale, a differenza delle nuove strutture costruite più di recente, come ad esempio il carcere di Bologna, dove ognuno ha il suo percorso e le persone non si incontrano mai. Nel carcere di Forlì sono presenti oggi 248 detenuti, avendo una capienza di 135 detenuti estendibili a 165. Questo sovraffollamento è negativo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività. Unire insieme, ad esempio a messa e negli spettacoli, tutti i detenuti indistintamente se uomini o donne, protetti, detenuti in art. 21, è diventato pericoloso e la Polizia Penitenziaria è diventata più refrattaria. Ci sono comunque delle attività come la scuola, le attività ricreative e sportive che vengono svolte dai detenuti in momenti differenti a seconda della tipologia di detenuto, in modo da non creare situazioni spiacevoli e pericolose.

## **Intervista n. 2**

### **EDUCATORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI FORLÌ**

#### RISPOSTA N.1

La casa circondariale di Forlì è ubicata all'interno della rocca medioevale di Ravaldino, una struttura vetusta e poco funzionale a soddisfare le esigenze trattamentali in quanto è sprovvista di idonei laboratori e di spazi sufficientemente adeguati.

In data odierna l'istituto ospita 232 detenuti distribuiti in quattro sezioni: maschile, femminile, custodia attenuata e la sezione semiliberi/art.21. la popolazione detenuta è caratterizzata da un forte turnover tipico delle Case Circondariali, con un alto numero di imputati (pari circa al 63% del totale distribuiti tra giudicabili, appellanti e ricorrenti) e di stranieri (pari a circa il 50 % del totale). Alta è anche la percentuale di tossicodipendenti (pari a circa il 35%), molti dei quali a doppia diagnosi.

La capienza massima dell'istituto è di 135 detenuti, estendibile a 165, ma sono cifre ormai da tempo superate a causa di un costante sovraffollamento.

Rispetto al passato è cambiata la tipologia della popolazione detenuta, oggi principalmente proveniente dalle fasce più povere della popolazione. Le principali tipologie di reati comprendono: furto, ricettazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e qualche caso di omicidio (tre o quattro). Non vi è molta differenza tra i reati commessi da stranieri e quelli commessi da italiani, eccetto il nuovo reato di clandestinità. L'età media della popolazione detenuta si aggira tra i 35 e i 45 anni.

La struttura è così articolata:

- La sezione maschile, che occupa il corpo centrale della struttura, si sviluppa su quattro piani, il primo dei quali ospita i locali per le attività trattamentali, tre aule scolastiche ed una stanza per le attività su un lato, mentre nell'altro vi è una saletta per la socialità dotata di calcio balilla e giochi da tavolo, una stanza adibita a moschea, la barberia e tre locali per i colloqui degli operatori con i detenuti, oltre ai servizi igienici. I tre piani superiori sono occupati

dalle celle detentive disposte su entrambi i lati; in particolare al primo piano lato “B” sono ristretti i detenuti cosiddetti “protetti”.

- La sezione femminile si sviluppa su due piani, al piano terra vi è il reparto di “isolamento”, oltre ad alcuni locali di servizio, la sala colloqui familiari, l’infermeria ed un ampio locale utilizzato come refettorio per le attività di socializzazione. Al piano superiore, oltre alle camere detentive, vi sono l’aula scolastica ed una polivalente.
- La sezione a custodia attenuata si sviluppa su tre piani: nei due superiori vi sono le camere di detenzione ed i locali per le docce, mentre al piano terra vi sono i locali di servizio, la sala per i colloqui familiari, stanze per le attività tratta mentali, la cucina e un refettorio.
- Il reparto semiliberi ed art. 21 O.P. è disposto su due piani.

L’istituto è dotato di due Cappelle, una ubicata nella sezione maschile, utilizzata anche per attività di spettacoli in quanto rappresenta lo spazio più ampio a disposizione, mentre l’altra ubicata nella sezione femminile.

Inoltre, sono presenti: una biblioteca ad uso di tutte le sezioni che dispone di oltre 3000 testi, catalogati con fondi della Provincia, che viene usata anche per svolgere attività culturali e trattamentali; una ludoteca per consentire i colloqui con i figli di età inferiore a 10 anni, facilitati anche dalla presenza di animatori Vip-Clowns presenti quattro volte l’anno; un reparto sanitario dotato di un ambulatorio medico, un gabinetto odontoiatrico e la farmacia.

## RISPOSTA N.2

L’educatore ha conseguito la laurea in Sociologia presso l’università di Roma “La Sapienza” e in seguito ha svolto un corso di perfezionamento in “Psicopatologia della coppia e mediazione familiare” sempre a Roma, una specializzazione in “Mediazione familiare” e un’altra specializzazione biennale in counseling “Esperto in relazione d’aiuto”. Ha anche seguito un corso personale di psicoterapia per aumentare la propria consapevolezza personale. Prima di diventare educatore, lavorava per l’amministrazione pubblica presso “Rischi psicosociali nell’ambito della sicurezza del volo”. Passando direttamente al ruolo di educatore penitenziario dall’amministrazione pubblica non ci fu per lui nessun

corso di formazione che di norma è previsto per i neo assunti, quindi non ricevette mai una formazione specifica per il suo lavoro.

Il 1 marzo 2005 arrivò nella Casa Circondariale di Forlì, dove già vi erano altre 2 educatrici; dal 2007 invece, rimase da solo.

Il primo concorso pubblico a tempo indeterminato per educatori risale al 2003, nel quale tra i requisiti venne richiesta per la prima volta la laurea, prima era sufficiente possedere, invece, un diploma di scuola media superiore qualsiasi. Dal suo punto di vista la formazione dell'educatore è sbilanciata maggiormente dal punto di vista giuridico, dell'ordinamento penitenziario, invece dovrebbe riguardare maggiormente le scienze umane. Si tratta di una figura debole, creata soltanto in seguito all'emanazione della legge, ma su come dev'essere la sua formazione, qual è il suo ruolo non è stato ancora del tutto capito, c'è un dibattito aperto ancor'oggi.

### RISPOSTA N.3

L'educatore è il responsabile dell'area educativa e svolge tutte le mansioni previste dalla legge, quindi svolge attività di osservazione, attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati, organizza il servizio di biblioteca, partecipa alla commissione interna all'istituto penitenziario nella predisposizione del regolamento interno, partecipa al consiglio di disciplina, partecipa alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive e svolge tutte quelle mansioni delegabili dal direttore dell'istituto, con un'unica eccezione per il colloquio con il detenuto nuovo giunto, che ora viene effettuato dall'ispettore di sorveglianza per mancanza di organico.

### RISPOSTA N.4

Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con le altre figure professionali e con gli altri operatori del sistema penitenziario sono sempre stati buoni. Ciò che, invece, è carente è la comunicazione rispetto al lavoro a causa principalmente di una scarsa formazione per quanto riguarda essa, venendo a mancare momenti di incontro destinati alla comunicazione. Questo tipo di lavoro necessita di confronto tra i vari operatori, di meta-comunicazione, sarebbe necessario capire il modo con cui si comunica, limitando i giudizi e concentrandosi di più sul lavoro in sé.

Vi è molta difficoltà nel mantenere i rispettivi confini del proprio ruolo da parte di ogni operatore dell'istituto e vi è poca programmazione.

Si tratta di un'organizzazione verticistica, piramidale, dove tutto ruota intorno al direttore, non vi sono lavori svolti autonomamente, ognuno deve rispondere sempre e solo al direttore, non vi sono altre figure, ad esempio vicedirettori, alle quali rivolgersi.

Manca, inoltre, la supervisione sul lavoro dell'educatore, il quale è costantemente sottoposto ad emozioni, che possono anche trasformarsi in aggressività o essere metabolizzate. In più, il problema del sovraffollamento, l'elevato turnover, la carenza di organico, sia di educatori che di polizia penitenziaria, si ripercuotono negativamente sulla gestione dell'istituto.

#### RISPOSTA N.5

L'educatore è sottoposto a stimoli continui, richieste continue da parte del Magistrato di Sorveglianza, un cospicuo carico burocratico che fatica a far fronte da solo. Si tratta di un lavoro che invade anche la vita privata, sia emotivamente, che per la gestione di tutte le scadenze, che è costretto ad occuparsene anche fuori dall'orario lavorativo.

Per quanto riguarda la parte burocratica del suo lavoro è aiutato da una segretaria e ora anche da un'altra signora che gestisce l'archivio della liberazione anticipata.

Le numerose richieste provenienti sia dall'interno, che dall'esterno, la consistente burocrazia, la gestione di tutte le attività che competono al ruolo di educatore, con la consapevolezza che si sta lavorando con delle persone, la mancanza di colleghi con cui distribuirsi il carico lavorativo, tutto questo determina un carico notevole di stress che spesso non si riesce più a gestire, con grande rischio di burnout.

Un dato positivo nel contesto dell'area educativa riguarda l'incremento delle presenze negli istituti di associazioni pubbliche o private (ex art. 17 O.P.) e di volontari (ex art. 78 O.P. e 120 reg. esec.) che partecipano all'azione rieducativa.

#### RISPOSTA N.6

La realtà carceraria attuale prevede una carenza di organico a carico dell'area trattamentale e rieducativa.

Inoltre, una casa circondariale è caratterizzata da un elevato turnover dovuto al fatto che vi sono detenuti con pene dai 3 ai 5 anni, che spesso accedono subito a

misure alternative. La legge prevede che entro 9 mesi venga effettuata l'osservazione scientifica della personalità e predisposto lo specifico programma individualizzato di trattamento; l'elevato turnover che caratterizza questo tipo di istituto condiziona perciò l'osservazione, in quanto vi è poco tempo per effettuare un'osservazione puntuale.

La società dovrebbe guardare in modo diverso il pianeta carcere, il welfare locale dovrebbe dedicare più attenzione alla popolazione detenuta, favorendo la sua risocializzazione e il suo reinserimento nella società una volta scontata la pena, garantendo a loro un lavoro. A livello interno invece, bisognerebbe investire maggiormente sull'educazione; c'è ancora un ampio dislivello tra educatori e personale di polizia penitenziaria (un rapporto 1 a 230/240).

L'area educativa ha subito un processo di costante burocratizzazione che smorza l'attenzione per l'osservazione e l'individualizzazione del trattamento.

Una rivitalizzazione del trattamento passa attraverso la rivitalizzazione delle aree educative degli istituti, superando la burocratizzazione di cui si accennava sopra e recuperandone la potenzialità operativa.

Le attività trattamentali (il lavoro, l'istruzione, le attività culturali e ricreative) spesso non sono inserite in un progetto organico dell'istituto sul trattamento, ma piuttosto sono slegate tra loro e caratterizzate da estemporaneità e connesse alla disponibilità e possibilità di inserimento dei singoli operatori istituzionali; la maggior parte delle volte sono realizzate grazie alla proposta del volontariato e più in generale della comunità esterna.

Bisogna fare una distinzione tra i diversi significati di intrattenimento e trattamento. Il primo serve per riempire tempi morti, smorzare le tensioni, rendere occupato un tempo inoccupato, garantendo spazi di socialità, i quali hanno valenza positiva sui singoli detenuti; il secondo invece, parte fondamentale della riforma del '75, presume la definizione, previa osservazione, di un'ipotesi individualizzata, il cui presupposto non può che essere l'adesione consapevole e responsabile del condannato. L'obiettivo rieducativo, non può prescindere dall'acquisizione da parte del condannato di una volontà di cambiamento, nonché di una coscienza critica sulle condotte antiggiuridiche poste in essere e sulle conseguenze che il reato ha prodotto, tra queste il danno provocato alla persona offesa. Il rilancio del trattamento significa quindi restituire ad ogni singolo una propria soggettività all'interno dell'istituto penitenziario, offrire loro delle risorse,

degli interventi trattamentali (art. 1 reg. esec.), rispetto ai quali essi hanno e/o possono trovare una capacità di adesione, di consenso, la volontà di sottoscrivere un patto trattamentale non implicito, ma consapevole e dichiarato.

L'area educativa è chiamata a svolgere due attività fondamentali: lo sviluppo di attività, di progetti trattamentali coordinando le risorse della comunità esterna e l'attività di osservazione e trattamento individualizzato.

#### RISPOSTA N.7

Per migliorare la funzione rieducativa bisognerebbe innanzitutto responsabilizzare maggiormente il detenuto, anche dal punto di vista della vita penitenziaria, rendendolo protagonista della sua giornata detentiva, riducendo anche l'aspetto custodiale, del controllo e mantenendo la sua soggettività all'interno di un percorso risocializzante.

La pena della detenzione comporta la perdita della libertà, che andrebbe comunque agevolata il più possibile. Egli ritiene che per le pene brevi, di 2-3 anni, il giudice non dovrebbe sentenziare una pena detentiva, che potrebbe avere più effetti negativi che positivi per il soggetto, ma l'accesso diretto a misure alternative ad esempio. Per gli stranieri, la situazione è ancora più complicata rispetto agli italiani, sia per le condizioni maggiormente sfavorevoli in cui si trovano, spesso la mancanza di una famiglia, di un lavoro, di una casa, impediscono loro l'accesso alle misure alternative alla detenzione, e sia per la maggior difficoltà ad integrarsi in carcere, possedendo quindi le condizioni facilitanti per rimanere in istituto e per cadere in recidiva una volta scontata la pena.

L'educatore non crede nella coesistenza e nella collaborazione tra polizia penitenziaria ed educatori quindi tra l'aspetto custodiale e trattamentale. Secondo il suo punto di vista il ruolo della polizia penitenziaria dovrebbe evolversi, cambiare in parte verso un aspetto meno custodiale e sposterebbe l'educatore all'esterno del carcere, come tutt'ora è l'U.E.P.E.

L'oggetto del suo lavoro è interessante, ma non è soddisfatto, non per il lavoro in sé, ma per le condizioni di lavoro negative in cui si trova ad operare che vanno anche a pregiudicare l'impegno e la dedizione impiegati. L'educatore rappresenta per il detenuto uno specchio critico, necessario per creare quelle condizioni favorevoli al suo cambiamento, ma per fare ciò è necessario un costrutto costante



con il detenuto, che nella realtà non è possibile e ancora meno oggi con il problema del sovraffollamento e con la conseguente carenza di personale.



**Intervista n. 3**  
**EDUCATRICE DELL'IPM. DI BOLOGNA**

RISPOSTA N.1

L'edificio che ospita l'IPM è un ex convento del 1200 situato in pieno centro storico. Attualmente presenta solamente una sezione maschile per un massimo di 16 posti letto. Dal 2003 l'istituto è in ristrutturazione e al termine dei lavori potrà ospitare fino a 40 maschi e 10 femmine. Per ora gli IPM femminili più vicini sono quelli di Torino e Milano.

Tra i ragazzi che transitano nell'IPM vi è una grande maggioranza di stranieri, circa il 90% provenienti prevalentemente dal Nord Africa (Marocco e Tunisia) e dalla Romania.

Gli IPM assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria quali la custodia cautelare detentiva o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato. L'istituto ospita ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni, quando il reato cui è riferita la misura è stato commesso prima del compimento della maggiore età. I definitivi solitamente sono la minor parte e la maggior parte dei ragazzi in custodia cautelare rimane in istituto in media tra i 4 e i 6 mesi, a fronte di una pena erogata tra gli 8 mesi e 1 anno; ciò determina un alto turnover.

I reati più frequenti sono quelli contro il patrimonio, furti e rapine principalmente, e reati legati al consumo di stupefacenti.

Attualmente, anche qui come negli istituti per adulti è presente il problema del sovraffollamento, con la presenza di 20-22 ragazzi.

RISPOSTA N.2

In istituto sono presenti quattro educatori, due in part-time e due (lei compresa) a tempo pieno. Lei ha assunto il suo ruolo superando il concorso nazionale per educatori per i penitenziari per adulti, nel 1992, per il quale non era ancora necessario essere in possesso della laurea e successivamente è passata nel minorile. L'educatrice infatti possiede il diploma di scuola media superiore, avendo frequentato il liceo classico. Dopo il concorso ha svolto un corso di sei settimane presso la scuola per educatori, prima di entrare nell'IPM.

Gli altri educatori invece provengono uno da una scuola, dove svolgeva l'attività lavoro di maestro, mentre l'altro da una comunità.

L'amministrazione penitenziaria mette a disposizione degli educatori dei corsi di formazione facoltativi, che però non è sempre possibile frequentare, in quanto si svolgono in orario lavorativo e quindi precludono il tempo da trascorrere in istituto. La formazione per svolgere il suo lavoro non risulta comunque sufficiente.

### RISPOSTA N.3

L'educatrice svolge un ruolo di mediazione tra il ragazzo e la sua famiglia, volto a ricostruire rapporti infranti o problematici, stabilisce nuovi stili educativi e gestisce i rapporti tra il ragazzo e la Magistratura.

Non ci sono programmi standard lavorativi, ogni educatore gestisce come meglio crede il proprio lavoro. Ha un rapporto diretto e costante con i ragazzi, li vede ogni giorno, li conosce. Salvo casi particolari svolge un colloquio strutturato a settimana, riguardante uno specifico obiettivo all'interno di un programma trattamentale.

Solitamente con ogni ragazzo che entra in istituto svolge un colloquio di primo ingresso, due di adattamento al contesto e tre di assunzione di responsabilità; il tempo necessario per effettuare questi colloqui varia e può durare anche alcuni mesi. Successivamente all'assunzione di responsabilità, i colloqui successivi riguardano obiettivi differenti, ad esempio per capire qual è il trattamento migliore.

L'educatrice svolge, inoltre, la funzione di mediatore anche tra i ragazzi e i servizi, quali il Comune, le ASL, gli interlocutori esterni, il servizio sociale minorenni, le comunità, i datori di lavoro e le scuole.

I compiti principali svolti dall'educatore riguardano in sequenza:

- la conoscenza del ragazzo;
- un intervento di tipo educativo, insegnandogli come stare con gli altri, come comportarsi in istituto e come rivolgersi agli operatori e agli altri ragazzi in istituto;
- l'elaborazione dei reati, lavorando molto con la famiglia del ragazzo; ciò avviene in seguito ad una maggiore responsabilizzazione del ragazzo, dopo qualche mese dall'ingresso in istituto. Incontrano maggiori problemi con i

ragazzi stranieri, spesso senza documenti e famiglia; cercano quindi di reperire il maggior numero di informazioni da tutte le persone che possono averlo conosciuto in precedenza (vari servizi, familiari);

- il progetto educativo, individualizzato, il più adatto al ragazzo a seconda delle condizioni presenti e delle risorse esistenti, affinché una volta uscito dal carcere non ritorni alla vita di prima. Ulteriori problemi incontrati, oltre alla presenza di stranieri, sono quelli di dipendenza da droghe o alcol e problemi psichiatrici. Il progetto viene fatto non esclusivamente dall'educatore, ma da un'equipe composta, oltre che dall'educatore, da un assistente sociale, un medico, uno psicologo e un rappresentante della polizia penitenziaria; il direttore, anche se ne ha la titolarità, non è quasi mai presente e spetta all'educatore poi informarlo. Fino a qualche anno fa mediatori e psicologi erano presenti, qualche ora la settimana, come servizio garantito dal ministero; oggi esiste un protocollo d'intesa con mediatori di Bologna, che vengono utilizzati in caso di bisogno, ma non sono più presenti in istituto; e lo stesso vale per gli psicologi, con i quali esiste una convenzione con una cooperativa che garantisce assistenza psicologica. Ciò costituisce un grosso problema perché ci sarebbe bisogno di una presenza costante di psicologi e di mediatori; inoltre ad ottobre p.v. terminerà il servizio di consulenza psicologica.

Il DPR 448/88, introducendo il principio della residualità della sanzione detentiva per i minorenni, opera una decentralizzazione del carcere nel sistema penale minorile. Vengono infatti concessi maggiori benefici ai minori autori di reato rispetto agli adulti, ad esempio la sospensione del processo per messa alla prova e il perdono giudiziale.

Negli I.P.M. vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, dalla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non interruzione dei processi educativi in atto e al mantenimento dei legami con le figure significative. Al fine di attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni, vengono organizzate attività scolastiche, in particolare corsi di alfabetizzazione e scuola media, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale. Nell'istituto non è presente un lavoro vero e proprio, ma ci sono dei corsi professionali strutturati in moduli di tre

settimane circa che vengono ripetuti alcune volte nel corso dell'anno, ad esempio corsi di carpentiere, di muratore, di tecnico.

#### RISPOSTA N.4

I rapporti con le altre figure professionali e con gli altri operatori del sistema penitenziario sono buoni, basati sul reciproco riconoscimento e sulla reciproca collaborazione. Discussioni, punti di vista differenti ci sono, ma si cerca sempre di arrivare ad un punto d'incontro a favore del minore. È la direzione che dà questa impostazione di collaborazione.

#### RISPOSTA N.5

Le piace lavorare con i ragazzi e questo costituisce già un punto di forza nell'instaurare una relazione positiva con loro dal punto di vista empatico e intimo. Altri punti di forza riguardano l'esperienza lavorativa, il ruolo proprio dell'educatore, particolarmente centrale in un istituto per minori, e la buona collaborazione con gli altri operatori e le altre figure professionali, in particolare con la Magistratura.

Tra le difficoltà incontrate nel suo lavoro, in primis vi è la difficoltà d'impatto, difficoltà di farsi accettare sia dai ragazzi che dagli agenti, principalmente in quanto donna. Le difficoltà aumentano maggiormente con i ragazzi stranieri, con i quali oltre al problema della lingua, vi sono differenze culturali, di usanze, di mentalità, di convinzioni, che rendono ancora più difficile riuscire ad instaurare una base di fiducia con loro e riuscire a far capire il ruolo svolto dall'educatore. Alcuni infatti credono che sia una figura che cerca di aiutarli, mentre altri pensano che li voglia solo inguaiare.

A differenza degli istituti per adulti, qui i ragazzi vengono dati in carico agli educatori, che ne sostituiscono la figura genitoriale. Si tratta di una presa in carico totale. L'educatore gestisce le telefonate, i contatti con i familiari e le esigenze di qualunque genere.

L'educatore lavora molto con il volontariato, il sabato e la domenica vengono svolte delle attività costruttive anche all'esterno del carcere e si occupa inoltre dei regali di Natale per i ragazzi. Ciò nonostante, pur in presenza di un significativo numero di volontari e di un interesse dell'Ente locale a finanziare progetti

educativi, si continuano a svolgere molte cose all'interno e non c'è ancora particolare attenzione per coloro che escono dal carcere e ritornano sul territorio.

#### RISPOSTA N.6

Costituiscono un ostacolo nell'implementazione di un percorso rieducativo e risocializzante l'esiguità del tempo e il fatto di lavorare all'interno di una struttura contenitiva. Mancano inoltre, le risorse, manca una rete di sostegno, spesso si ha a che fare con ragazzi che non hanno una famiglia, un lavoro o hanno famiglie inadeguate, non collaboranti, disturbate. Ci sono ragazzi senza regole, che non sanno distinguere eticamente cos'è giusto o sbagliato, ad esempio zingari abituati a rubare.

Inoltre, spesso i ragazzi si comportano in modo strumentale per ottenere benefici, ma il problema maggiore si presenta quando diventano manipolatori. In questo caso è solo l'esperienza che insegna come capire di essere vittime di manipolazione e come gestire la situazione.

#### RISPOSTA N.7

La funzione rieducativa per essere migliorata avrebbe bisogno di maggior personale sia di educatori che di assistenti sociali, psicologi e personale di polizia penitenziaria, e di maggiori risorse, sia interne (attività) che esterne (casa, lavoro e rete). Inoltre, bisognerebbe continuare a lavorare in un'ottica improntata sulla collaborazione e orientata all'individuazione di un fine comune.

Non ci sono le possibilità per realizzare la funzione rieducativa e non c'è gratificazione, occorrono dai 3 ai 6 mesi per instaurare un rapporto di fiducia e svolgere un percorso riabilitativo con i ragazzi, ma la maggior parte rimane in istituto per minor tempo.





#### **Intervista n. 4**

### **EDUCATORI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA**

#### RISPOSTA N.1

Il carcere di Bologna è composto da alcuni reparti:

- Un reparto circondariale
- Un reparto penale
- Un reparto femminile
- Un reparto di alta sicurezza sia maschile che femminile
- Un reparto semiliberi
- Un reparto infermeria

La capienza massima dell'istituto è di 470 detenuti (capienza tollerabile di 700 detenuti); oggi ne sono presenti ben 1200.

Oltre il 70% dei detenuti è di nazionalità straniera, provenienti per lo più dal Marocco, Tunisia e Romania.

La popolazione femminile rappresenta invece meno del 10% del totale.

L'età media si aggira intorno ai 35 – 40 anni, in particolare, il reparto circondariale sui 35 anni, mentre quello penale sui 40 anni.

La tipologia di reati più frequenti riguarda reati di consumo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (60%), reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine, e reati legati all'immigrazione ( 85%)<sup>136</sup>. Nella sezione penale si aggiungono inoltre reati di omicidio; in data odierna vi sono sei ergastolani.

Per quanto riguarda la durata media delle sanzioni c'è da fare sicuramente una distinzione tra la sezione circondariale e quella penale. La prima, caratterizzata da un forte turnover tipico delle Case Circondariali, comprende sanzioni di tre - quattro anni di reclusione, considerando il fatto che la maggior parte dei detenuti sconta una buona parte della pena in custodia cautelare. Diversa è la situazione nella sezione penale, nella quale sono almeno quattro gli anni di permanenza in carcere.

---

<sup>136</sup> Bisogna tenere presente che nella percentuale riferita ai reati legati all'immigrazione non è compreso il nuovo reato di clandestinità. Rappresenta quindi un dato destinato ad aumentare.

## RISPOSTA N.2

Gli educatori intervistati sono entrambi laureati in giurisprudenza e sono diventati educatori mediante concorso pubblico nazionale. Il capo area è in servizio dal 1991, mentre l'altro educatore dal 2004, inizialmente nel penitenziario di Genova e successivamente trasferito a Bologna. Dal 1990 fino al 2004 non vi sono stati concorsi per educatori, però alcune persone prevalentemente provenienti dall'amministrazione pubblica hanno potuto accedere alla qualifica di educatore tramite dei passaggi interni.

Il livello di formazione degli educatori è cresciuto rispetto a quello presente negli anni '90 e antecedenti, la selezione è diventata più forte; il concorso prevede una preselezione, due prove scritte, una sull'ordinamento penitenziario e un'altra sulla pedagogia penitenziaria, e una prova orale che verte su numerose materie: diritto penitenziario, pedagogia penitenziaria, diritto e procedura penale, sociologia e psicologia della devianza, criminologia, diritto costituzionale, diritto amministrativo, scienze dell'amministrazione, informatica e una lingua straniera a scelta.

Superato il concorso e prima di accedere al lavoro vero e proprio è previsto un corso di 4 mesi, che prevede una parte didattica svolta presso l'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari a Roma e una parte pratica di tirocinio presso un istituto penitenziario. Spesso questo corso, però, come nel caso dell'educatore assunto più di recente, è stato svolto successivamente l'inizio del lavoro vero e proprio in istituto.

Il numero di educatori previsti per il carcere di Bologna è di 10 educatori più il capo area, attualmente sono invece 5 compreso il capo area, due dei quali neo assunti.

## RISPOSTA N.3

Le mansioni attualmente svolte dagli educatori riguardano: l'osservazione scientifica della personalità di internati e condannati, la partecipazione all'equipe istituzionale della quale ne assumono la responsabilità organizzativa e funzionale della segreteria tecnica, l'attività di trattamento dei condannati e degli internati e sostegno degli imputati, l'organizzazione del servizio di biblioteca, la partecipazione alla commissione interna per la predisposizione del regolamento interno, la partecipazione al consiglio di disciplina, la partecipazione alla

commissione per le attività culturali, ricreative e sportive, la partecipazione alla commissione per il controllo vitto e tutte quelle altre mansioni delegabili dal direttore dell'istituto.

Tra le varie attività trattamentali vengono svolti corsi di scuola elementare (soprattutto per gli stranieri), di scuola media e di ragioneria, con il supporto di un'aula internet; vi è, inoltre, una convenzione con l'università di Bologna per il conseguimento della laurea e vi sono lavorazioni penitenziarie gestite esternamente da imprese pubbliche o private o cooperative sociali. Sono presenti, oltre a ciò, una biblioteca e una cappella. Per quanto riguarda le attività culturali e religiose, sono in atto numerose iniziative, ad esempio corsi di yoga, di meditazione, di musica, attività di clowning, laboratori di lettura e scrittura, gruppi di auto-aiuto e discussione per tossicodipendenti e gruppi di studio religiosi. Tra le attività ricreative sono organizzati incontri di videoforum, di pittura e di teatro, mentre tra le attività sportive rientrano la palestra, il calcio e l'attività motoria Tai Chi. Inoltre vi sono dei progetti che promuovono il mantenimento ed il recupero dei legami familiari.

Gli educatori sostengono che la funzione dell'educatore all'interno del sistema penitenziario sia più quella di consulente tecnico, che non pedagogica.

#### RISPOSTA N.4

Il carcere è diviso per aree:

- Area educativa
- Area sicurezza
- Area amministrativo-contabile
- Area sanitaria

Quest'ultima è divenuta autonoma dall'aprile 2008, cioè non è più di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria, ma dell'ASL.

Ogni area ha un mandato differente, ma basato sulla collaborazione reciproca, soprattutto con l'area sicurezza, la quale ha subito una crescita culturale importante dopo la smilitarizzazione del corpo, divenuto polizia penitenziaria, facilitando in questo modo la cooperazione.

L'educatore collabora con gli esperti previsti dall'art. 80 O.P., uno psicologo e un criminologo, i quali sono selezionati dal provveditorato e offrono un rapporto di consulenza all'amministrazione penitenziaria. Gli autori di reati a sfondo sessuale

devono trascorrere almeno un anno con queste figure prima di poter accedere a misure alternative. Lo psicologo dispone di 61 ore al mese per seguire tutti i detenuti.

Altri operatori con cui collabora l'educatore sono i medici, gli psichiatri che dispongono di 20 ore settimanali e sono di competenza dell'ASL e gli operatori del Sert, i quali si distinguono in due medici, tre assistenti sociali, tre psicologi e tre infermieri. Il Sert svolge un lavoro consistente all'interno del penitenziario considerando che 1/3 dei detenuti è tossicodipendente e molti con diagnosi complesse e doppie diagnosi; non è infrequente, infatti, trovare stranieri con problemi psichiatrici e tossicodipendenti.

#### RISPOSTA N.5

Il punto di forza è rappresentato appunto dal lavoro con gli altri operatori. Inoltre, una buona parte della burocrazia viene gestita dalla segreteria tecnica; in particolar modo si occupa della gestione della liberazione anticipata dei detenuti attraverso un archivio elettronico contenente tutte le condotte dei detenuti. All'educatore invece spetta la parte burocratica più consistente, rappresentata principalmente dalla relazione di sintesi, dai programmi di trattamento dei detenuti e dall'organizzazione delle varie attività.

Nella maggior parte degli altri istituti, però, l'educatore è un burocrate.

#### RISPOSTA N.6

A giudizio degli intervistati gli ostacoli per la realizzazione di un percorso trattamentale e risocializzante sono rappresentati innanzitutto dalla carenza di personale, non solo di educatori, ma anche di agenti di polizia penitenziaria che incide negativamente anche sul lavoro dell'area educativa, venendo a mancare un sufficiente presidio dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, vi sono risorse insufficienti, uno scarso investimento per le attività educative a fronte di un ricambio di 5000 detenuti l'anno. L'amministrazione stanziava inadeguate risorse per le attività, circa 30.000 euro l'anno (quest'anno 27.000 euro) e i finanziamenti pervengono prevalentemente dalla regione Emilia Romagna, dal Comune di Bologna e dagli enti locali. Anche il volontariato svolge un ruolo importante. Bisogna notare anche che ci sono territori, regioni più o meno sensibili, che offrono più o meno risorse; da questo punto di vista la regione Emilia Romagna è

una di quelle che collabora maggiormente con l'amministrazione penitenziaria finanziando buona parte delle attività descritte sopra.

Un ulteriore ostacolo all'attività trattamentale è rappresentato dalla burocratizzazione dell'area educativa, anche se qui in modo minore grazie al buon lavoro svolto dalla segreteria.

Un grosso problema è rappresentato, inoltre, dagli stranieri. Oltre alle difficoltà comunicative e culturali per le quali è stata predisposta la figura del mediatore (attualmente 4), il problema è rappresentato dal fatto che oltre il 70% della popolazione detenuta che dovrebbe essere risocializzata è destinata poi ad essere espulsa. L'attività educativa è volta alla riduzione del danno per evitare la trasmissione di circuiti criminali, promuovendo valori positivi, incentivando l'attività scolastica, cercando anche di creare circuiti lavorativi, ma con gli stranieri è tutto molto più difficile, nella maggior parte dei casi non hanno una famiglia, un lavoro, una casa, e spesso l'unico sostegno è rappresentato dal lavoro penitenziario, perciò spesso non possono accedere a permessi premio o a misure alternative alla detenzione pur essendo condannati a pene minori; possiedono quindi le condizioni facilitanti per rimanere in istituto e per cadere in recidiva una volta scontata la pena. Inoltre con la legge 251 del 2005 sono state inasprite le pene per i recidivi.

Il carcere di Bologna è stato il primo in tutta la regione ad inaugurare il primo sportello per detenuti stranieri nel 1997, diffusosi poi in tutta la regione. Il regolamento esecutivo n. 230 del 2000 lo ha poi previsto per tutti gli istituti penitenziari nazionali. Attualmente sono presenti 4 mediatori culturali nel carcere di Bologna retribuiti dal Comune.

#### RISPOSTA N.7

Per potenziare la funzione rieducativa bisognerebbe a loro avviso intervenire sui detenuti con risorse e personale più adeguati, differenziando i detenuti per tipologie di reati, invece di unirli tutti assieme come accade oggi a causa del sovraffollamento. Attualmente, si tende semplicemente a tenere separati i detenuti per nazionalità per evitare conflitti (ad esempio tra marocchini e tunisini), ma, in questo modo, vi è il rischio di peggiorare i danni; mischiando assieme detenuti condannati per i più disparati reati si ottiene più facilmente un addestramento e un reclutamento alla criminalità piuttosto che la risocializzazione.

Oggi giorno c'è un tasso di carcerazione molto elevato, bisognerebbe invece modulare la pena in altro modo, puntando di più sulle pene alternative al carcere, con un'ottica maggiormente centrata sulla rieducazione in senso moderno e pensando al carcere come extrema ratio.

La risocializzazione, inoltre, comprende il lavoro, ma si risocializza segregando e questo appare un po' dicotomico.

## **Intervista n. 5**

### **EDUCATRICE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI RAVENNA**

#### RISPOSTA N.1

La Casa Circondariale di Ravenna, una costruzione della fine del XIX secolo, si trova in pieno centro storico. Si tratta di un carcere di piccole dimensioni, pensato per accogliere 59 detenuti, ad oggi, è sovraffollato oltre il limite della tollerabilità, con una presenza variabile di detenuti dai 140 ai 160. Fino a 8-9 mesi fa, prima di questo boom di carcerazioni, la popolazione detenuta si aggirava intorno alle 100-110 persone, sempre in sovrannumero, ma maggiormente gestibili rispetto ai livelli raggiunti attualmente. Gli spazi sono inadeguati, una piccola cella destinata a contenere un solo detenuto, oggi ne ospita tre.

Il carcere è solo maschile e più della metà della popolazione detenuta è straniera, circa il 70%, proveniente in maggior numero dalla Tunisia, dal Marocco e dall'Albania; in misura minore dall'Europa orientale, principalmente dalla Romania e dalla Moldavia, e qualcuno proveniente dal Niger e dal Camerun.

L'età media si aggira intorno ai 35-40 anni e la tipologia dei reati più frequenti riguarda la violazione della legge sugli stupefacenti, la violazione della legge sull'immigrazione, reati contro il patrimonio, soprattutto furti e rapine, qualche caso di reato contro la persona, di oltraggio a pubblico ufficiale, di truffa e di falsificazione di atti.

La Casa Circondariale contiene detenuti con pene inferiori ai 5 anni o in attesa di giudizio, non separati in distinti reparti. La durata media delle sanzioni va dal mese ai 2-3 anni al massimo. Molti sono gli imputati, mentre i definitivi tendono ad esser sfollati verso altri istituti per problemi di sovraffollamento.

#### RISPOSTA N.2

L'educatrice possiede un diploma scientifico, non è laureata (iscritta a giurisprudenza ma non ha terminato gli studi). Ha superato il concorso nazionale per educatori nel 1986, consistente in tre prove scritte e una orale. Successivamente ha svolto un corso di formazione di tre mesi a Roma, diviso in

una parte teorica di lezioni indoor e una parte pratica di tirocinio nel carcere di Rebibbia. Poi ha preso servizio nella Casa Circondariale di Ravenna e da qui non si è mai spostata.

Il PRAP annualmente organizza dei corsi di formazione per gli educatori. Sono dei corsi facoltativi che riguardano sia il punto di vista normativo che quello della prassi, sulle azioni da compiere.

Negli ultimi anni il PRAP ha organizzato dei corsi di formazione interprofessionali, quindi con la presenza non solo di educatori, ma anche di dipendenti dell'ULS, assistenti sociali e dipendenti del SERT che lavorano quotidianamente nell'istituto. Questi corsi permettono un confronto tra mandati istituzionali differenti, hanno il pregio di far comprendere maggiormente i punti di vista degli altri operatori e le problematiche riguardanti il lavorare in un ambiente separato come il pianeta carcere. Rappresentano dei momenti utili di riflessione, non solo per conoscersi, ma anche per capire quali sono i rispettivi mandati istituzionali, per conoscere meglio la realtà carceraria, la situazione dell'utenza detenuta, per arrivare all'obiettivo comune della risocializzazione dei detenuti.

Inoltre, vengono organizzati anche dei corsi professionali specifici per il ruolo di educatore (il prossimo prenderà avvio ad ottobre p.v.).

Nel carcere di Ravenna è in servizio da circa 23 anni ed è l'unica educatrice presente. Ha ottenuto una riqualificazione, cioè da dipendente C1 è passata a dipendente C2, frequentando un apposito corso e superando un esame finale con una scuola di formazione esterna. Naturalmente essendo l'unica educatrice presente deve svolgere tutte le mansioni, comprese quelle del capo area (C3), pur non avendone la qualifica.

### RISPOSTA N.3

L'educatrice attualmente svolge una serie di compiti:

- effettua i colloqui di osservazione, di sostegno, informativi e i colloqui di primo ingresso quando è assente il vicedirettore;
- attiva l'osservazione per i detenuti definitivi;
- è il segretario dell'equipe istituzionale di osservazione e trattamento;
- gestisce tutta l'attività di segretariato, che rappresenta la parte più consistente, non avendo nessun amministrativo che l'aiuta; le spetta la stesura di tutti i rapporti amministrativi, le risposte alle richieste del



Tribunale di Sorveglianza rispetto alla condotta tenuta da detenuti precedentemente detenuti in questa sede, ma ora non più presenti;

- redige la graduatoria dei lavoratori interni e partecipa alla commissione per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento composta, oltre che da lei, dal direttore e da un appartenente la corpo di Polizia Penitenziaria ;
- gestisce i corsi scolastici: sono presenti un corso di alfabetizzazione per stranieri e un corso di scuola media, non ci sono invece corsi di scuola superiore per mancanza del numero sufficiente per istituire il corso;
- gestisce le attività ricreative e sportive: calcio, pittura e corso verde;
- gestisce la biblioteca;
- si occupa della stesura del piano pedagogico, ossia di tutte le attività che si devono organizzare nell'arco dell'anno solare;
- gestisce i rapporti con gli enti locali per il trattamento;
- partecipa alla commissione per l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive, (art. 27 co.2 L. 26 luglio 1975, n. 354), alla commissione per la scelta delle attrezzature per le attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione (art. 12 co.2 L. 26 luglio 1975, n. 354) e alla commissione per il controllo vitto (art. 9 co.6 L. 26 luglio 1975, n. 354). L'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto vengono controllate da un rappresentante dei detenuti o degli internati, designato mensilmente per sorteggio, solitamente in questo carcere dai detenuti uscenti in presenza dell'educatore e di un rappresentante della Polizia Penitenziaria;
- Inoltre, ogni settimana a turno, un rappresentante tra gli operatori civili dell'amministrazione, insieme all'agente addetto alla cucina, deve controllare che i generi alimentari siano della quantità e qualità previste dalle tabelle penitenziarie.

#### RISPOSTA N.4

Ha rapporti quotidiani con le altre figure professionali, principalmente con il personale di Polizia Penitenziaria, ma non ha mai avuto grossi problemi.

Ha rapporti collaborativi con assistenti sociali, con il personale del Sert, con l'area sanitaria e psichiatrica. Inoltre collabora con dei volontari che si occupano del reperimento di indumenti e prodotti di prima necessità, dell'animazione della

messa e dell'insegnamento dell'educazione civica in collaborazione con gli insegnanti. Le altre attività scolastiche, motorie e ricreative sono solitamente finanziate dal Comune. Nell'istituto sono presenti anche due mediatori culturali, uno magrebino e uno dell'Europa dell'Est sempre retribuiti dal Comune. C'è un cappellano che celebra la messa tutte le domeniche, mentre per quanto riguarda gli altri culti, fanno visita all'istituto i testimoni di Geova, mentre per i mussulmani è consentito il "ramadan".

Le cattive condizioni delle carceri, il sovraffollamento e la carenza di personale, sia dell'area educativa che dell'area della sicurezza, determinano un peggioramento delle condizioni di detenzione e un aumento delle tensioni. Il carcere, con queste condizioni, comincia a diventare anche pericoloso, producendo disagi sia per l'utenza che per il personale.

L'educatrice ha più una funzione contenitiva, di sostegno e di informazione per l'utenza, piuttosto che una funzione rieducativa e risocializzante, quale dovrebbe avere. Mancano gli spazi e le persone vengono trasferite di continuo; l'educatrice non riesce a seguire tutti i detenuti e di conseguenza a svolgere programmi trattamentali, i detenuti vengono seguiti maggiormente dal punto di vista del colloquio.

#### RISPOSTA N.5

Un punto di forza nel lavoro con gli altri operatori è rappresentato dal fatto che ogni operatore ha una propria responsabilità, nel bene e nel male, riguardo a scelte condivise nel progetto di trattamento.

Una difficoltà nel lavoro con gli altri operatori consiste invece nel fatto che non sempre riescono a darle le risposte che vorrebbe, per un fatto di ruolo; ad esempio gli assistenti sociali passano poco tempo in carcere e spesso l'educatrice deve fare alcune cose al posto loro, tipo gestire i rapporti con il territorio.

Inoltre, i vari operatori si vedono poco, nei ritagli di tempo e mancano quindi momenti di confronto istituzionalizzato; possono esserci incomprensioni, dovute al fatto che ognuno vede uno specifico caso in modo diverso dall'altro, ma questo non succede con molta frequenza.

### RISPOSTA N.6

Non sempre è possibile realizzare un percorso trattamentale di risocializzazione perché mancano gli strumenti necessari. Bisogna vedere se e come partecipa al programma di trattamento il soggetto, per esempio se successivamente perde il lavoro, la casa, etc., bisogna tenere in considerazione quindi i problemi ambientali, contingenti.

Per attuare un programma risocializzativo c'è la necessità di avere un appoggio, un sostegno dall'ambiente esterno, per garantire un lavoro e una casa ai detenuti una volta ritornati in società; serve quindi una buona collaborazione con gli enti locali. Ci sono stati dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo e dalla regione, però in questi ultimi anni non ne sono stati fatti.

Bisogna inoltre tener presente che l'utenza può avere dei problemi lungo il suo percorso di risocializzazione individuale successivamente al ritorno in libertà, ad esempio la perdita di un lavoro o della casa o ulteriori problemi familiari oppure anche un tossicodipendente che ricade. Ci si trova nella necessità, quindi, di modificare il programma trattamentale strada facendo.

In più, il numero di educatori in rapporto al numero di detenuti, è del tutto insufficiente per poter realizzare la funzione per la quale questa figura è stata istituita.

### RISPOSTA N.7

Per potenziare la funzione rieducativa bisognerebbe innanzitutto aumentare il personale educativo e di supporto amministrativo, aumentare gli spazi per le attività trattamentali e gli enti locali dovrebbero intervenire di più sia nelle attività che nella formazione professionale dei detenuti.

Inoltre, con gli stranieri irregolari che dovranno successivamente essere espulsi, che programma trattamentale si può fare? Quindi, spesso non potendo usufruire di alcun beneficio, ci si limita semplicemente ad inserirli in corsi contenitivi, di lingua, di alfabetizzazione, per rendere a loro una detenzione un po' meno dura. Gli stranieri corrispondono a quella categoria di detenuti che ha la maggior probabilità di rimanere in carcere e di cadere in recidiva successivamente.

Inoltre, la legge "Cirelli" n.251/2005, intervenendo in senso repressivo, ha previsto un trattamento più severo per i casi di recidiva (art. 99 c.p.) e di evasione (385 c.p.).

A colui riconosciuto colpevole di evasione non possono essere concessi l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà (art. 58 quater co.1 L. 26 luglio 1975, n. 354); il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca (art. 58 quater co.3 L. 26 luglio 1975, n. 354). Mentre al condannato al quale viene applicata la recidiva prevista dall'art. 99 co.4 c.p. non possono essere concessi più di una volta l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà (art. 58 quater co.7 L. 26 luglio 1975, n. 354).

Prima dell'entrata in vigore della legge "Cirelli" i condannati a pene brevi, potevano richiedere entro 30 gg la misura alternativa direttamente al Magistrato di Sorveglianza senza venire arrestati; ora, invece, il soggetto che ha commesso reato di evasione, anche se condannato per un altro reato, non può chiedere ulteriori benefici se non decorrono almeno tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della pena.

In questo modo detenuti definitivi condannati a pene minime, si trovano a scontare l'intera pena perché non possono richiedere benefici a causa di queste norme, mentre viene data poca importanza alle condizioni singolari di questi detenuti, alle loro situazioni problematiche.

C'è quindi un'enorme difficoltà a lavorare, non si riesce a fare trattamento a causa della mancanza di strumenti e con un'utenza che in questi ultimi anni è cambiata.